



# CORTE DI ASSISE

DI REGGIO CALABRIA

- Seconda Sezione -

N. 26/94 RGNR DDA

N. 32/94 R.G.I.P. DDA

N. 18/98 SENTENZA

N. 31/96 R.G.ASSISE

Depositata il \_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_

Scheda il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ C.P.

**S E N T E N Z A**

Contro

PROVENZANO BERNARDO + 9

**S E N T E N Z A**

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DI ASSISE DI PRIMO GRADO**

- PRIMA SEZIONE -

Composta dai signori:

Dr. Ippolito	Pasquale	Presidente
Dr. Epifanio	Concettina	Giudice
Sig. Patafi	Antonino	Giudice popolare
Sig. Papa	Vera Michelina	Giudice popolare
Sig. Diano	Domenico	Giudice popolare
Sig. Lo Faro	Pietro	Giudice popolare
Sig. Facciola	Anna T.	Giudice popolare
Sig. Mangano	Grazia M.	Giudice popolare

ha pronunciato all'udienza dibattimentale del giorno 18 dicembre 1998 la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale

**C O N T R O**

1) Provenzano Bernardo nato Corleone il 31.1.1933;

LATITANTE

2) Graviano Giuseppe nato Palermo il 30.9.1963;

notificata Ord.Custodia Cautelare l'11.03.96

DETENUTO PRESENTE

3) Graviano Filippo nato Palermo il 27.6.1961;

notificata Ord.Custodia Cautelare l'11.3.96

DETENUTO RINUNCIANTE

4) Ganci Raffaele nato Palermo il 4.1.39;

notificata Ord. Custodia Cautelare l'11.3.96

DETENUTO RINUNCIANTE

5) Sfera Benedetto nato Belmonte Mezzagno l'1.7.1934;

LATITANTE

6) Farinella Giuseppe nato S.Mauro Castelverde il 24.12.1925;

notificata Ord.za Custodia Cautelare l'11.3.96

DETENUTO PRESENTE

7) Giuffrè Antonino nato Caccamo il 21.7.1945;

LATITANTE

8) Agate Mariano nato Mazara del Vallo 9.5.1939;

notificata Ord.za Custodia Cautelare l'11.3.96

DETENUTO RINUNCIANTE

9) Santapaola Benedetto nato Catania il 4.6.1938;

notificata Ord.za Custodia Cautelare l'11.3.96

DETENUTO PRESENTE

10) Madonia Giuseppe nato Vallelunga il 18.12.1946;

notificata Ord.za Custodia Cautelare l'11.3.96

DETENUTO PRESENTE

**IMPUTATI**

A) del reato p. e p. dagli artt.61 n.10 , 110, 112 n.1, 575 - 577 C.P. e 7 D.L. 13.5.1991 convertito in L. 12.7.1991 n.203, per avere, in qualità di mandanti e in ragione della carica ricoperta all'interno dell'organo di governo dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra"; in concorso tra loro con Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Gambino Giacomo Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Bruslemi Salvatore e Aglieri Antonino (giudicati per il medesimo reato presso la I/a sezione della Corte d'Assise di primo grado).

Reggio Calabria), cagionato la morte del dr. Antonino Scopelliti, Sostituto Procuratore Generale  
la Corte Suprema di Cassazione, affidando il mandato per l'esecuzione del delitto ad esponenti  
famiglie della "ndrangheta reggina, allo stato ignoti, che organizzavano ed eseguivano l'omicidio  
mezzo di sicari che esplodevano all'indirizzo del magistrato n.2 colpi di fucile da caccia con  
pallettoni.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento  
delle funzioni e del rispettivo servizio; di aver agito con premeditazione, in numero superiore a  
ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata  
"Nostra" di cui essi coimputati facevano parte.

In Località Campo Piale, agro di Villa S.Giovanni 9.8.1991.

B) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 112 n.1 C.P. 10- 14 L.497/74 e 7 D.L. 13.5.1991 convertito  
L.12.7.1991 n.203, per avere, in concorso tra loro e con le persone e nelle rispettive qualità indicate  
capo precedente, affidando il mandato per l'esecuzione dell'omicidio di cui al capo A), illegalmente  
detenuto un fucile da caccia e relative munizioni utilizzate nell'occasione del delitto.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in numero superiore a cinque e al fine di agevolare l'attività  
dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "cosa nostra" di cui essi coimputati  
facevano parte. In località Campo Piale, agro di Villa S.Giovanni il 9.8.1991.

C) del reato p. e p. dagli artt.110 - 112 n.1 C.P. 12 - 14 L. 497/74 e 7 DL  
13.5.1991 convertito in L. 12.7.1991 n.203, per avere, in concorso tra loro e con le persone e nelle  
rispettive qualità indicate nel capo precedente, affidando il mandato per l'esecuzione dell'omicidio  
cui al capo A), illegalmente portato in luogo pubblico l'arma e le munizioni utilizzate nell'occasione  
del delitto.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in numero superiore a cinque e al fine di aggraviare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "Cosa nostra" di cui i coimputati facevano parte.

In località Campo Piale, agro di Villa S.Giovanni il 9.8.1991.

#### Svolgimento del processo

Il 9.8.91, mentre percorreva a bordo della propria autovettura tg. Roma OD 3100 la strada statale n. 101 di Villa S.Giovanni conduce a Piale di Campo Calabro, Antonino Scopelliti veniva fatto uccidere a colpi d'arma da fuoco che lo attingevano in parti vitali provocandone la morte.

Espletate le indagini preliminari, il GUP del Tribunale di Reggio Cal. con decreto del 1/7/96 disponeva il rinvio a giudizio degli imputati per rispondere dei reati loro ascritti in epigrafe.

In sede dibattimentale, venivano esaminati, su richiesta del P.M., i collaboratori di giustizia M. Di Leonardo, Cancemi Salvatore, Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Di Maggio Baldassare, Drago Giovanni, Contorno Salvatore, Lopez Antonio, Di Giuseppe, Calderone Antonino, Ranieri Giovanni, Scopelliti Giuseppe, Brusca Giovanni.

Di Matteo Mario Santo si avvaleva della facoltà di non rendere l'esame. Nulla opponendo i difensori degli imputati all'udienza del 7/4/97 venivano acquisite le dichiarazioni dal predetto rese nei verbali delle indagini preliminari.

Su richiesta delle difese, veniva assunto un imponente testimoniale a discarico, relativo all'imputato Madonia Giuseppe, ed escussi in qualità di testi, Garonfalo Antonio, Rosmini Antonio, Serraino Paolo, Fontana Giovanni, Ercolano Salvatore, Samperi Claudio, Pulvirenti Giuseppe, Di Maurizio, Grazioso Giuseppe e Scalia Alfio, Rosmini Antonio, Larnè Bruno.

Venivano altresì escussi il Col. Angiolo Pellegrini ed i consulenti del P.M. Aldo Barbaro e Lopez.

All'udienza del 4.7.98 veniva disposta perizia balistica per accertare le modalità dell'omicidio conferendone incarico al prof. D.Compagnini che chiedeva di essere autorizzato a rispondere ai quesiti posti con relazione scritta, successivamente acquisita al fascicolo del dibattimento, previo esame perito nel contraddittorio delle parti.

All'udienza del 27/4/98 veniva sollevata dai difensori degli imputati eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 146 bis c.p.p. che, con ordinanza dibattimentale emessa in pari data, dalla Corte dichiarata manifestamente infondata.

Espletati gli incombenzi istruttori, il P.M., i difensori delle costituite parti civili e quelli degli imputati concludevano come in atti.

### Motivi della decisione

Giova premettere che la seconda sezione di questa Corte d'Assise, celebrando il proc. pen. R.G.Assise contro Salvatore Riina ed altri, componenti della Commissione della mafia accertata, ha ritenuto essere stati i mandanti dell'omicidio di Antonio Scopelliti al pari degli imputati di questo procedimento. Per effettuare una minuziosa ricostruzione delle modalità dell'omicidio e della sua casuale, così come successivamente faceva la locale Corte d'Assise d'Appello che quel processo giudicava in primo grado di appello (v. fasc.n. 6/97 Reg. Gentile. Ass.App. la cui sentenza è stata regolarmente acquisita al fascicolo del dibattimento). Orbene molti atti e molte prove assunte nel precedente procedimento concernente lo stesso reato, sono state acquisite al fascicolo del dibattimento e verranno utilizzate unitamente alle prove assunte nel corso di questo procedimento, ai fini del giudizio.

### **Le modalità dell'omicidio**

Il 9/8/91 Antonino Scodellati, come era sua quotidiana abitudine quando era in ferie nel natio di Campo Calabro, si recava al lido "Il Gabbiano" in località S.Gregorio di Scilla ove si intratteneva alle ore 17,10 circa quando a bordo della propria autovettura BMW andava via avviandosi in direzione di Campo Cal.

Alle 17,20 dello stesso giorno, Vincenzo Romeo, addetto al distributore di carburanti sito sulla strada sud dell'autostrada Salerno - Reggio Cal., mentre era intento a lavorare, udiva un gran rumore guardando in direzione del punto da cui il rumore proveniva, vedeva un'autovettura precipitare dalla sovrastante strada in una scarpata sottostante. Ritenendo che fosse accaduto un incidente stradale, si premurava di telefonare al servizio 113, provocando l'intervento della P.di S., il cui personale individuava il punto cui la telefonata del Romeo si riferiva nella strada che da Ferrito c

S.Giovanni conduce a Piale di Campo Cal., a circa 200 metri a monte del cimitero di Car...  
Accertavano i verbalizzanti che sul ciglio destro e sinistro della strada, (larga circa m.5,40) metri erano sparsi sul manto stradale pezzi di plastica provenienti da autovettura sino a qu...  
arrivava all'altezza di un cancello in ferro ed ad una recinzione che si presentavano sfondati.  
A circa 11 metri dal cancello, nel sottostante terrapieno, rinvenivano un'autovettura BMW di...  
nero targata Roma OD 3100 che presentava notevoli danni al cofano, al parabrezza e al tetto...  
portiere anteriori. Nella portiera di sinistra si notava una depressione che interessava l'intelaiatura...  
finestrino il cui vetro risultava frantumato a causa dell'impatto di un pallettone. Nella portiera di...  
il cui vetro era parimenti frantumato, si notavano due fori posti a distanza ravvicinata tra loro. A...  
guida dell'autovettura c'era il cadavere di un uomo, identificato per quello di Antonino Sc...  
sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, che presentava lesioni pro...  
da colpi d'arma da fuoco alla regione sterno-cleido-mastoidea con squarcio di ingresso nell...  
sinistra e fuoriuscita dalla parte opposta. Tra gli indumenti della vittima rinvenivano un framme...  
borra di cartuccia e sull'autovettura quattro frammenti di piombo (v. verbale del 9.8.91 e del 10...  
dep. di Piacenti Davide).

I pezzi di plastica rinvenuti lungo la strada provenivano quasi tutti dalla BMW dello Sc...  
eccezione fatta per il coperchio di una freccia direzionale laterale, di un frammento di p...  
anteriore sinistro e di alcuni fili elettrici rispettivamente risultati del tipo in uso sulle vettur...  
Tipo, FIAT Panda e FIAT.

Al fine di ricostruire la dinamica del delitto, venivano immediatamente ordinate ed esegui...  
consulenza medico-legale ed un a consulenza balistica.

Il consulente medico-legale nella relazione scritta, regolarmente acquisita al processo, determ...  
momento della morte alle ore 17,30 circa del 9.8.91 e ne individuava la causa in un...  
cardiocircolatorio conseguente a gravissime lesioni cranioencefaliche ed anemia emorragica ac...  
distruzione del plesso vascolo nervoso e degli organi del collo.

Relativamente ai mezzi che avevano provocato il decesso, affermava che la vittima era stata ra...  
da due fucilate esplose con fucile cal.12 caricato con cartucce a pallettoni. La prima...  
raggiungeva la vittima in corrispondenza del padiglione auricolare di sinistra, provocandone la

risultava esplosa da una distanza non superiore ai cinque - sei metri circa e con direzione da verso destra e dall'avanti all'indietro.

La seconda fucilata risultava esplosa con direzione lievemente all'alto verso il basso quando esanime, la vittima era al posto guida con il capo ripiegato in avanti.

All'udienza del 30.6.98 il consulente dr. A.Barbaro precisava di ritenere poco probabile che il s colpo fosse stato sparato quando l'autovettura era ancora in movimento.

I consulenti balistici affermavano che il dr. Scopelliti Antonino era stato ucciso da due colpi di cal.12 ed utilizzando cartucce a caricamento multiplo costituito da pallettoni in piombo del tipo primo colpo risultava esplosa da una distanza compresa tra 1,50 - 2,00 m. Il Killer era sulla dell'autovettura e sparava in posizione avanti-dietro e leggermente sx-dx. Il secondo risultava da una distanza posta tra m.0,50 ed un metro con il Killer in posizione avanti-dietro e tra perpendicolare alla fiancata della macchina.

All'udienza del 30.6.98 il consulente Sandro Lopez, precisava che lo sparatore si trovava legge in avanti, rispetto alla macchina dello Scopelliti, ma non era in grado di specificare se fosse a bordo di una motocicletta o a bordo di un'autovettura, anche se era portato ad escludere l quest'ultimo mezzo "da un punto di vista logistico".

Nessun ulteriore elemento emergeva atto a concorrere alla ricostruzione dell'evento e delle cond. Ciò stante, osserva la Corte che sulla scorta degli elementi acquisiti può solo ritenersi accertato vittima venisse attinta da due colpi di fucile caricato a pallettoni che le provocavano le descritt da cui conseguiva la morte, mentre a bordo della propria autovettura percorreva la strada Ferrito di Villa S.Giovanni conduce a Piale di Campo Calabro a velocità sostenuta atte allorquando ne perdeva il controllo sfondava un cancello in ferro posto ai lati della strada e prec in un sottostante terrapieno. Resta infatti incerto, attese le contraddittorietà dei dati, se uno o ent colpi fossero stati esplosi da persona appiedata o che procedesse a bordo di un automezzo quest'ultimo caso, se procedesse a bordo di una autovettura o di una motocicletta. Non univo anche i pareri espressi dal consulente medico-legale e balistico del P.M. in ordine alle distanze e del punto in cui si trovava lo sparatore durante l'azione di fuoco, avendo il primo parlato di po leggermente avanti all'autovettura e di traiettoria del colpo perpendicolare alla fiancata dell'auto ed il secondo di traiettoria dall'alto verso il basso.

Pertanto, la Corte giudica non recepibili le risposte date dai consulenti del P.M. ai quesiti loro concernenti la dinamica del delitto.

Di contro, del tutto condivisibili appaiono le conclusioni tratte dal prof. Compagnini in esasperata perizia conferitagli in sede dibattimentale.

Il perito, a fondamento del proprio giudizio poneva lo studio dei documenti in atti, l'esame dei rilievi di un sopralluogo effettuato sul luogo del delitto, l'ispezione dell'autovettura BMW della vittima, le tracce lasciate sull'autovettura dai colpi esplosi, la consulenza medico-legale nella parte relativa alle ferite riscontrate sul cadavere in sede di esame autoptico, vari tests di sparo fatti con fucile Beretta con fucile slide action Mossberg a canne mozze.

Sulla scorta delle analisi ed accertamenti effettuati, il perito affermava:

1) per eseguire l'omicidio era stato utilizzato un fucile cal.12, probabilmente a canne mozze, sulla superficie della borra A in reperto, erano state rilevate, in sede di esame, delle striature che potevano provenire o dalla mozzatura pregressa o da notevoli processi ossidativi dell'anima della canna di provenienza (v.microfoto n.7-7 dell'allegato 6.6 a pag 38 della relazione di perizia). Il giudizio della Corte è da escludere che le striature rinvenute sulla borra provenissero da notevoli processi ossidativi dell'anima della canna di provenienza, apparendo irragionevole che un delitto così importante quale l'omicidio di un sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, per la sua realizzazione, come si vedrà in seguito, era stata predisposta una accurata programmazione, eseguito con un'arma non perfettamente efficiente in circostanze di tempo in cui, essendo ancora in corso la guerra di mafia incominciata con l'attentato fatto a Villa S.Giovanni contro Antonino Imbroscio, "armerie" di tutte le cosche mafiose erano fornitissime di qualsiasi tipo di arma.

Concorre a convalidare l'espresso convincimento l'indubbia maggiore occultabilità e maneggevolezza del fucile a canne mozze, rispetto al fucile a canne non mozze, specie se utilizzato da agguatatori intenzionati ad affiancare con una motocicletta l'autovettura su cui la vittima è in viaggio, come è rivedrà è stato fatto nel caso di specie. Tale tipo di agguato presuppone infatti appostamenti, inseguimenti, e solo dando per scontata l'inosservanza di ogni elementare regola di prudenza, ritenersi eseguibile con fucili ordinari che non essendo occultabili avrebbero potuto attirare l'attenzione di tutti e non essendo, da persona seduta dietro il guidatore della motocicletta, agevolmente utilizzabili a causa della loro lunghezza avrebbero potuto compromettere il buon esito dell'azione criminosa.

considera infine che l'arma del delitto non è stata abbandonata sul posto ma è rimasta in possesso degli assassini che si sono allontanati a bordo della motocicletta usata per affiancare la macchina della vittima, emerge all'evidenza che dovesse trattarsi di un'arma facilmente occultabile tra le gambe sotto gli indumenti quale è il fucile a canne mozze e non di un'arma che non potendo essere nascosta avrebbe consentito a chiunque si fosse trovato a transitare lungo la strada che conduce a Campi di notare i due uomini armati e la loro motocicletta.

E' quindi conforme a criteri di ragionevolezza ritenere che la borra esaminata dal perito presentasse striature provenienti dalla sparo di un fucile a canne mozze;

- 2) erano state utilizzate cartucce caricate a pallettoni n.11/0 marca P.L.3 della Giulio Fiocchi di Campi;
- 3) unico era stato l'epicentro di fuoco ed unica l'arma impiegata;
- 4) il Killer non era a piedi;
- 5) la distanza di sparo era stata brevissima essendo il punto d'ingresso delle due fucilate "a pallavivante" sulla strada l'auto del magistrato;
- 6) ambedue i colpi vennero esplosi in rapida successione quando il Killer sulla motocicletta "a pallavivante" sulla strada l'auto del magistrato" (v.pag. 7).

Comprovavano l'uso di una motocicletta:

- A) argomentazioni di ordine logico relative all'angustia della strada, teatro del delitto, larga manovra della macchina di grossa cilindrata guidata dal magistrato che portavano ad escludere l'utilizzo della macchina da parte dei Killers, giacchè il magistrato avrebbe potuto evitare di venire affiancato dalla vettura che la seguiva, impedendole il sorpasso;
- B) l'accertata, a mezzo di tests "alla placca", brevissima distanza di sparo, perfettamente compatibile con l'impiego di una moto;
- C) l'esito di tests effettuati con fucili con canne mozze e non, che comprovavano ulteriormente la brevissima distanza di sparo, confermando l'ipotesi dell'impiego di una moto.

Specificava il perito (v. pag. 29) che per brevissima distanza egli intendeva quella inferiore a cm. In sede dibattimentale il perito precisava che le due fucilate erano state esplose dalla stessa distanza e non si poteva concordare con la distanza di m.5,6 stimata, relativamente ad una delle due fucilate. Il consulente medico-legale del P.M. il cui giudizio appariva forviato dalla mancata considerazione del fatto che il primo colpo aveva prima attinto il montante anteriore sinistro della macchina causando sullo stesso un

palla di cm. 2,9 e facendo scompaginare i pallettoni che successivamente attingevano la vittima con una rosata più ampia che traeva in errore il medico legale.

Le conclusioni peritali tratte sulla scorta di approfonditi accertamenti strumentali e validi appaiono esenti da incongruenze e contraddizioni ed in quanto tali, per come già detto, utilizzabili ai fini del giudizio.

---

E' lecito quindi ritenere che alle 17,10 del 9/8/91 Scopelliti Antonino lasciasse il lido "Il Gabibato" sito in località S.Gregorio di Scilla, salisse a bordo della propria autovettura e si avviasse, percorrendo la S.S. 18 verso casa, giunto in località Ferrito, dalla S.S.18 si immetteva sulla strada Ferrito-Piale e giunto in prossimità del cimitero di Cannitello, in un breve tratto di strada rettilinea (perizia) che si snoda sul costone della collina sovrastante il distributore di benzina posto sulla strada di Sud dell'autostrada Salerno - Reggio Cal., subito dopo lo svincolo di Villa S.Giovanni, affiancato da una moto ed alle ore 17,20 ucciso con due colpi di fucile a canne mozze, cariche con pallettoni. E' da escludere che lasciando lo stabilimento balneare il giudice non si fosse diretto verso la contrada Ferrito e l'ora in cui Vincenzo Romeo notava l'autovettura che precipitava nel terrapieno. Gli assassini non lasciavano sul luogo del delitto alcuna traccia utile alle indagini o alla comprensione della modalità dell'omicidio.

Compiuta la missione di morte svanivano nel nulla, così come dal nulla erano venuti, non essendo mai accertato ove fossero nascosti quando erano in attesa della vittima e quale base logistica avevano utilizzato.

E' questo segno di un'accurata e minuziosa programmazione del delitto che veniva eseguito senza interferenze o presenze di terzi, in pieno giorno e sulla pubblica strada.

L'uso di una moto per raggiungere ed affiancare un'automobile in corsa e l'uso di un fucile a canna lупara per sparare contro la vittima, legittimano la deduzione che sulla motocicletta si trovavano due persone, una addetta alla guida e l'altra pronta a sparare, incompatibile essendo la guida del mezzo che impegna gli arti superiori del guidatore, con lo sparo di un fucile che richiede l'uso delle due mani e di entrambe le braccia.

E' da escludere che i due Killers stazionassero con la moto lungo la strada che da Ferrito conduce a Campo Piale, in attesa che passasse il magistrato, non essendo conforme ad elementari precauzioni di sicurezza sostare allo scoperto a lungo sulla pubblica via, avendo seco un fucile caricato a pallottole. Devesi quindi ritenere che avessero a disposizione una base operativa da dove, avvertiti dell'arrivo dei complici che la macchina del giudice aveva imboccato la strada di Campo Piale, partivano per intercettare e incrociarlo. Discende da ciò che almeno una persona spiassse le mosse dello Scopelliti quando usciva dal Lido "il Gabbiano" ed un'altra fosse incaricata di segnalare se il magistrato abbandonasse la S.S. 18 per imboccare la strada che da c.da Ferrito conduce a Piale di Campo Calabro.

Non poteva infatti escludersi che, uscito dal Lido, lo Scopelliti si recasse a Villa S.Giovanni o a casa e tornasse a casa da altra strada. Notorio è infatti che il paese di Campo Calabro sia raggiungibile dalla strada che lo collega con Villa S.Giovanni.

Concorre a convalidare il convincimento espresso il carattere sospettoso e prudente del magistrato e il suo comportamento particolarmente guardingo tenuto negli ultimi giorni di vita. Dichiarava in proposito Angelo Calveri (v. dep. rese all'udienza del 10/1/95 del proc. 8/94 R.G.Assise) che il giorno dell'omicidio, mentre era a bordo della propria autovettura, gli capitava di trovarsi accodato a un'auto del giudice. Improvvisamente questi si metteva a guidare in modo apparentemente irrazionale, zigzagando, accelerando e poi rallentando, quasi che volesse verificare se era seguito casualmente o volutamente. Lo strano comportamento aveva fine solo quando si rendeva conto che dietro di lui c'era soltanto una persona conosciuta. La resa testimonianza fornisce la prova che Scopelliti fosse molto attento alla strada e controllasse ossessivamente se venisse o meno seguito. Pertanto è da escludere che i Killers fossero appostati nei pressi del Lido Gabbiano e lo avessero seguito poi in moto sino a Campo Calabro, erano entrati in azione e lo avevano ucciso. Se fosse stato seguito, specialmente da una moto, Scopelliti se ne sarebbe infatti accorto e non avrebbe imboccato la strada angusta e non molto frequentata che porta a Campo Piale. Conseguentemente, ritiene la Corte che la condotta dei due esecutori materiali dell'omicidio abbia avuto inizio per realizzare l'evento, dopo che l'autovettura del magistrato avesse lasciato la S.S. 18, su segnalazione di complici appostati in prossimità dell'incrocio.

Orbene, la predisposizione di una base ove gli esecutori erano in attesa del momento opportuno per entrare in azione, l'impiego di almeno quattro uomini, l'assenza sul luogo del delitto di q

traccia utilizzabile per le indagini, consentono di ritenere che l'omicidio sia stato freddamente e lucidamente organizzato da professionisti del crimine.

Nè può sottacersi la grande abilità dimostrata da colui che aveva usato il fucile, avendo egli colto bersaglio in movimento a velocità elevata per due volte in zone contigue, con gli unici due colpi che aveva a disposizione sparati dal sellino posteriore di una moto che procedeva a velocità pari a quella elevata.

Il mancato rinvenimento di bossolo alcuno sul luogo del delitto comprova che l'omicidio fu eseguito con un ordinario fucile a due canne che non espelle i bossoli e non con un fucile a canna mozza che li espelle. Pertanto, può ritenersi che fosse stato programmato prima del delitto che dovessero essere sparati solo due colpi di fucile al fine di evitare il rinvenimento di bossoli da parte dell'ordine.

Conseguentemente, essendo evidente che Scopelliti dovesse essere ucciso, l'incarico di sparare doveva essere affidato a persona sulla cui abilità non c'erano dubbi.

La valutazione di tutti questi elementi deve essere fatta congiuntamente con la valutazione del mezzo usato per realizzare l'evento: un fucile a canne mozze, caricato a pallettoni, la classica arma adoperata dalla 'ndrangheta per uccidere.

Orbene, attesa l'organizzazione e la suddivisione dei ruoli emersa, tipica di soggetti che hanno il controllo del territorio, la grande abilità dimostrata dai due assassini, propria di soggetti abituati a uccidere, ed i mezzi impiegati per commettere l'omicidio tipici della delinquenza organizzata, ritiene la Corte che l'assassinio del giudice Scopelliti sia stato un delitto di 'ndrangheta.

### **Le indagini di P.G. effettuate**

Ne riferivano, nel corso dell'istruttoria dibattimentale del proc. n.8/94, il Commissario Vincenzo Speranza ed il Commissario di P.S. Mario Blasco, le cui deposizioni sono state acquisite ai sensi dell'art. 238 c.p.p.

Dichiarava lo Speranza che nel pomeriggio del 9/8/91 perveniva alla Questura di Reggio Calabria segnalazione di un grave incidente stradale. Veniva invece accertato che si trattava di un omicidio. L'ucciso era Antonino Scopelliti, magistrato presso la Procura Generale della Corte di Cassazione.

Venivano immediatamente iniziate indagini che si indirizzavano senza alcun successo verso la zona locale.

Sin dall'inizio emergeva però una pista "palermitana", giacchè si appurava che la vittima era stato dovuto, in qualità di S.Procuratore Generale della Cassazione, sostenere l'accusa nel primo processo alla mafia palermitana, di cui presso la sua abitazione di Campo Cal. venivano ritrovati alcuni atti. Venivano quindi ricercati collegamenti tra personaggi di spicco della 'ndrangola e personaggi di spicco della mafia.

Veniva inquisito un certo Mandalari, commercialista ritenuto affiliato al clan dei corleonesi di nostra, perchè era stato in soggiorno obbligato a Villa S.Giovanni, e sottoposte a controllo varie telefoniche. Ma non si accertava nulla di rilevante. Dichiarava che aveva partecipato alle indagini al 5/1/92, data in cui veniva trasferito dalla dirigenza della S.M. della Questura. Indagini venivano svolte anche in sede locale ed in particolare relativamente alle cosche mafiose processate nel processo S.Barbara che vedeva alle sbarra il clan Imerti ed esponenti del clan De Stefano, ma con alcun esito.

Egual sorte avevano gli accertamenti svolti sulla vita privata del giudice.

Era stato accertato che molti anni prima lo Scopelliti si era occupato di processi di mafia relative alle cosche del versante tirrenico, ma nemmeno questa pista aveva consentito di accertare qualcosa di concreto.

Affermava il Dr.Blasco, che all'epoca dell'omicidio del dr. Scopelliti era vice-dirigente della polizia mobile che, come primo atto investigativo si recava sul luogo dopo che, alle ore 17,25, perveniva al numero 113 della Questura una telefonata da tale Romeo che segnalava un incidente e riferiva che sul monte del distributore di benzina ove lavorava aveva visto precipitare un'autovettura.

Sul posto trovava personale della polizia stradale ed un Pretore.

Constatava immediatamente che si trattava di un omicidio e che la vittima era il giudice Scopelliti. Il suo dire era stato esploso un solo colpo di fucile da una macchina che aveva affiancato quel magistrato.

Iniziava immediatamente la ricerca di testimoni ma nessuno degli abitanti della zona, compreso il proprietario di un ristorante sito poco distante dal luogo dell'omicidio, aveva visto o udito alcuno

solo Romeo confermava di aver visto precipitare l'autovettura ma aggiungeva di non aver nient'altro.

Il teste accertava che dal distributore di benzina ove il Romeo lavorava era impossibile vedere l'auto ove il magistrato era stato ucciso o persone e macchine che vi transitavano.

Nel domicilio del magistrato venivano rinvenuti alcuni fascicoli processuali del maxi-processo Nostra.

Si accertava che l'ultima persona che aveva visto in vita lo Scopelliti era stata Cardile Vaia, nella compagnia della quale alle ore 17,10 era andato via dal lido "Il Gabbiano".

Lo Scopelliti saliva sulla propria BMW, la Cardile lo seguiva con la propria macchina e lo fermava al bivio per Campo Cal.

Mentre percorrevano questo tratto di strada una autovettura Volkswagen con azione reperibile si accodava alla macchina del magistrato. Ultimati i primi accertamenti, si è cercato di individuare i probabili causali dell'omicidio.

La prima causale veniva collegata al processo di cui erano stati rinvenuti gli atti. Ma c'era anche una traccia locale in quanto un fatto di quella gravità non poteva essere commesso, in una zona di intensità mafiosa quale era quella di Campo Calabro, senza l'autorizzazione o il consenso delle gerarchie del luogo.

Si seguivano quindi entrambe le tracce ma senza conseguire risultati utili. Per quanto riguardava la pista palermitana facevano accertamenti sul già detto Mandalari, ma non emergeva nulla. Nella perquisizione disposta dal magistrato presso l'ufficio dello Scopelliti si rinveniva un fascicolo concernente una vertenza civilistica riguardante le famiglie Medici e Versace.

Il Medici, interrogato, confermava che aveva interessato alla causa il dr. Scopelliti affinché fosse decisa senza ritardo. Emergeva però che il Versace era di S.Cristina ed in passato aveva avuto rapporti con il gruppo Serraino per questioni di boschi. Poichè il valore della causa era di svariati milioni sembrava una causale valida ma non approdava a nulla come risultato.

Il Versace aveva, con un gruppo di imprese, costruito il palazzo di vetro.

Tra queste imprese, c'era la Sconti -Serraino.

Era da escludere che il Versaci ed il Medici fossero personaggi integrati in sistemi mafiosi. Versaci ed il Serraino non c'era mai stato alcun collegamento diretto, anche se durante la costruzione del palazzo di vetro lavoravano tutti e due ma separatamente per la realizzazione dell'opera.

Relativamente al processo S. Barbara il parere della Procura non era stato dato dal dr.Scopelliti e veniva abbandonata questa pista.

Relativamente al processo Mendella le indagini erano state fatte direttamente dall'ufficio di Pavia della Repubblica.

I due funzionari, esaminati ancora una volta il 29.2.96, confermavano sostanzialmente quanto dichiarato. Il dr. Blasco precisava che l'esito degli accertamenti effettuati era comparso nell'informativa a sua firma del 10/7/92 e che da quel momento in poi la squadra mobile non si era occupata del caso.

Dalla fine del '92 le indagini venivano riprese dal centro operativo DIA di Reggio Cal.

Dichiarava il col. dei C.C. Angiolo Pellegrino che la DIA aveva proseguito le indagini fatte dalla Squadra Mobile. Essendo state vagliate le piste private che, anche alla luce di un successivo controllo effettuato dal suo ufficio, erano risultate prive di interesse, aveva approfondito la pista palermitana. In particolare insieme ai magistrati aveva esaminato i collaboratori di giustizia Lauro Giacomo e Filippo pervenendo alla conclusione che l'unica pista percorribile fosse quella palermitana in cui emergeva una responsabilità diretta da parte della cupola palermitana, quale mandante dell'omicidio. Si accertava che c'era stato un intervento da parte di personaggi di spicco di Cosa Nostra che erano riusciti a mettere pace tra le cosche mafiose del reggino in guerra tra loro. Come contro-partita era stato chiesto alla 'ndrangheta di eliminare il giudice Scopelliti in quanto, avendo ottenuto di rappresentare la pubblica accusa in Cassazione nel maxi-processo alle cosche palermitane, costituiva un reale pericolo per la mafia.

Nel corso delle indagini non era emerso alcun fatto rilevante che potesse ricondurre l'omicidio del giudice ad una causale privata.

Il col. Pellegrini il 9.1.95 relazionava sull'attività di controllo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di cui si parlerà in proseguito (proc.n.8/94 R.G.Assise). Un terzo esame l'ufficiale tenne in sede dibattimentale illustrando la struttura organizzativa della mafia siciliana che, di

mandamenti, aveva in ogni provincia un organo al vertice costituito da tutti i capi mandamenti denominato cupola.

Al di sopra della cupola provinciale c'era una cupola regionale, costituita dai rappresentanti di ogni singola provincia.

Citato come teste della difesa, il dott. Salvatore Patanè all'epoca del delitto dirigente di P.G. presso la Procura della Repubblica, dichiarava di essere stato incaricato dal Procuratore Capo della Repubblica di effettuare indagini conoscitive sul delitto. Svolgeva indagini per circa dieci giorni di concerto con il capo della squadra mobile dr. Speranza, riferendone l'esito ai sostituti procuratori dr. Iannaceo e dr. Giordano. In particolare aveva contattato la signora Maria Grillo in Delfino che faceva parte di un gruppo di amici che lo Scopelliti frequentava, la quale gli aveva riferito che il giudice non appariva turbato, nè preoccupato. La Grillo gli aveva altresì detto di "una situazione di estrema confidenza esistente tra il dott. Scopelliti e Mietta Caminiti, moglie del prof. Renato Caminiti e che in tal modo andava a suo avviso sviluppata l'indagine onde risalire alle cause dell'omicidio. In relazione alle indicazioni fornitegli dalla sig.ra Grillo non svolgeva alcuna indagine "perchè non aveva trovato nulla. Comunque quando la Grillo "parlava (con lui) sosteneva che Scopelliti era morto per una cazzata, per la relazione con Mietta Caminiti.

All'udienza del 10/12/94 (proc. n.8/94) il capo della Polizia di Stato dott. Vincenzo Parisi diceva che l'omicidio del magistrato Antonino Scopelliti era stato con messaggi telefonici rivendicato dalla Falange Armata in quattro occasioni:

- 1) alle ore 9,25 dell'11/8/91 all'Ansa di Roma;
- 2) alle ore 22,15 del 13/8/91 ancora all'Ansa di Roma;
- 3) alle ore 12,55 del 18/8/91 sempre all'Ansa di Roma;
- 4) alle ore 22,10 del 28/10/91 all'Ansa di Genova.

Segnalava il teste che la Falange armata rivendicava tutti gli avvenimenti rilevanti che accadevano in Italia ma non era mai emerso alcun collegamento effettivo tra questo apparato e la realtà.

Oltre alla causale esposta dal col. Pellegrino e fatta propria dalla pubblica accusa, sono dunque emerse nel corso delle indagini, altre causali alternative ravvisabili:

- 1) nella controversia Medici-Versace;
- 2) nella pretesa relazione adulterina intercorsa tra il dott. Scopelliti e la sig.ra Mietta Caminiti;

- 3) nelle rivendicazioni della Falange armata;
- 5) in interessi della criminalità organizzata calabrese.

Tutte, sono state esaminate e vagliate dagli inquirenti e giudicate infondate. Egual giudizio espresso dai giudici del proc. n.8/94 R.G.Assise e del successivo processo d'appello n.6/94 Gen.Ass.App, ma il pregresso giudizio non esime questa Corte dall'obbligo di giudicare in merito.

#### 1) La controversia Medici-Versace.

Come già scritto, riferiva il dott. M.Blasco che, trovato un incartamento di una causa civile in parte Giulio Medici nello studio romano dello Scopelliti, le indagini si indirizzavano verso Stefano Versace, controparte del Medici, in quanto risultava che avesse rapporti con la nota famiglia mafiosa dei Serraino. Si accertava però che i Versace non avevano alcun legame con i Serraino e che avevano avuto solo singoli rapporti di natura affaristica nel settore boschivo ed edile, senza trascurare verso aree illecite.

In considerazione di ciò il fatto era parso sin dall'inizio privo di valenza alcuna, ma il Tribunale di Roma con il decreto di archiviazione n.13477/93 GIP del 13.5.94, regolarmente acquisito in atti, lo chiariva.

Leggesi, nell'acquisito provvedimento, che Versace Stefano in data 27.11.92 segnalava con un'istanza al Procuratore Nazionale Antimafia che in locali di pertinenza dello Scopelliti erano stati rinvenuti documenti della causa civile Medici-Sice (società del Versace).

Il fatto lo turbava, così come lo turbavano le confidenze fattigli da un amico che, avendolo saputo dallo stesso Scopelliti, gli diceva che costui si era adoperato perchè la controversia si resolvesse a favore del Medici presso la Corte d'Appello di Catanzaro. Puntualmente quei giudici emettevano sentenze sfavorevoli. L'esposto veniva trasmesso per competenza all'A.G. di Roma che svolgeva le indagini.

Risultava vero che Giulio Medici e Stefano Versace avevano in corso un giudizio civile originario di compravendita di un terreno.

La causa era stata risolta dal Tribunale di Reggio Cal. nel senso di dichiarare l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal Medici per dimostrare l'esistenza di una asserita associazione.

partecipazione con il Versace ed il suo diritto ad avere una percentuale sui ricavi lordi derivanti dalla vendita del complesso immobiliare edificato sul terreno venduto.

Giudicando in sede di gravame la Corte d'Appello decideva conformemente.

La Corte di Cassazione annullava però con rinvio il giudizio di secondo grado e la Corte d'Appello di Catanzaro il 29.8.91, uniformandosi al principio affermato dal giudice di legittimità, riconoscendo le ragioni del Medici.

Il ricorso esperito avverso quest'ultima decisione, veniva dalla Corte di Cassazione rigettato il 6.11.91. Era però falso che in uno dei luoghi di pertinenza dello Scopelliti fossero state rinvenute le copie dei verbali dal Versace e dal dr. Blasco (v. verbali di perquisizioni in atti). Era stata solo rinvenuta una copia di una sentenza relativa ad un giudizio tra Giulio Medici ed il Ministero dei lavori pubblici (v. verbali di perquisizione).

Nè era stata raccolta prova alcuna che lo Scopelliti avesse contattato magistrati a livello periferico o centrale per favorire il Medici. La prova cui il Versace si riferiva era priva di qualsiasi peso, ma non era la possibilità di riscontrarla a causa del decesso dello Scopelliti.

Conseguentemente il GIP, sulle conformi richieste del P.M., disponeva l'archiviazione dell'esperto. In considerazione di ciò e del fatto che ben due delle decisioni sfavorevoli al Versace erano state emesse dopo la morte dello Scopelliti, ritiene la Corte insussistenti i fatti denunciati ed in quanto non potendo l'insussistenza essere ignota al denunciante, del tutto inidonei a costituire la prova dell'omicidio.

## 2) La relazione adulterina.

E' stata illustrata dal dott. S. Patanè, ma la sig.ra Grillo, escussa all'udienza del 10.1.95 ha precisato che quanto riferito al Patanè era il frutto di mere congetture e poteva considerarsi un pettegolezzo. Per merito alla confidenza ricevuta, il Patanè non effettuava alcun accertamento nè risulta che altri siano stati indagati. Il fatto, di per se censurabile, non legittima però a ritenere che la relazione tra lo Scopelliti e la Caminiti ci fosse realmente stata e fosse degenerata al punto tale da sfociare in un omicidio.

## 3) Le rivendicazioni della Falange armata.

Testimoniando in ordine all'attività di indagine effettuata, dichiarava il Capo della Polizia dr. Parisi che nello stesso arco di tempo in cui erano fatte le rivendicazioni relative all'omicidio dr. Scopelliti, la Falange armata aveva rivendicato l'aggressione ad alcuni senegalesi avvenuta il 18/8/91, l'incendio del teatro Petruzzelli di Bari e successivamente l'omicidio del sovrintendente P.S. Aversa e della di lui moglie, la strage di Capaci e quella di via D'Amelio.

Nel corso delle indagini veniva individuato ed arrestato tale Scalone che telefonava dalla casa di Mistretta.

La Falange armata non era mai risultata concretamente coinvolta negli episodi criminosi rivendicati pur avendo rivendicato tutto "fuorchè il peccato originale". Era invece emerso che fosse presente una struttura operativa e logistica radicata sul territorio e che non avesse legami con soggetti o gruppi che avessero tale radicamento e che per via di tale deficit operativo l'unica attività effettuata fosse la rivendicazione di una serie di fatti tali da colpire l'attenzione della pubblica opinione cui altera la persecuzione telefonica di alcuni esponenti politici. Ne discende che credibilità alcuna può essere attribuita alla causale in esame.

#### 4) Il processo al finanziere Giorgio Mendella.

Dichiarava Chiara Spoletini, assistente del dr. Scopelliti, che in una occasione questi le avesse confessato di essere stato raggiunto da minacce legate al processo intentato nei confronti dell'ex finanziere Giorgio Mendella. Ne aveva però parlato come si parla di un fatto insignificante, tanto che la conversazione si concludeva in tono scherzoso.

Veniva accertato (v. sentenza n.4/94 R.G.Assise), che la Cassazione era stata investita, in riferimento a Giorgio Mendella, solo dell'esame di alcune censure relative ad un'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca. La decisione era stata emessa l'8/7/91, un mese prima dell'omicidio dello Scopelliti con esito parzialmente favorevole al ricorrente.

Avuto riguardo all'esaurimento della fase processuale in cui lo Scopelliti aveva voce in capitolo, è quindi inconfigurabile una qualunque utilità per il Mendella di eliminare il Magistrato. Nè è possibile ritenere che il Mendella potesse contare in Calabria ed a Campo Calabro su appoggi logistici e operativi che gli consentissero di realizzare un eventuale proposito criminoso contro lo Scopelliti specie in considerazione del fatto che è da escludere che avesse aderito a consorterie criminosi.

intrattenesse rapporti con le stesse. Pertanto, in quanto riferito dalla Spoletini non può ravvivare una ragionevole causale del delitto.

5) Interessi della criminalità organizzata calabrese.

Dalle testimonianze rese dal dott.Speranza, dal dott.Blasco e dal Col.dei C.C. Pellegrini, emerge che le indagini condotte per anni dalla squadra mobile della Questura e successivamente dalla D.D. hanno consentito nemmeno di ipotizzare qualche interesse della criminalità organizzata locale nei confronti della persona del magistrato.

E' emerso anzi che lo Scopelliti non si occupasse di vicende in cui erano coinvolti esponenti della 'ndrangheta e che non avesse preso parte alla trattazione, risalente alla primavera del 1991, dei ricorsi presentati da numerosi imputati nel c.d. processo S.Barbara, instaurato contro gran parte dei componenti del clan Imerti-Condello e contro altri appartenenti al clan De Stefano.

E' quindi ingeneroso eccepire che le piste locali non fossero state esaminate o fossero state superficialmente esaminate nel corso delle indagini: La verità è che nulla venne accertato non per difetto di indagini ma perchè non c'era nulla da accertare. Lo scrupolo degli inquirenti li aveva indotti financo a controllare la posizione dello Scopelliti in riferimento al processo S.Barbara, stante il fatto che i ricorsi presentati dagli appartenenti al clan Imerti erano stati rigettati, mentre quelli presentati dagli appartenenti al clan De Stefano erano stati accolti, esito che poteva prestarsi ad equivoche interpretazioni. Sennonchè, fu accertato solo che non c'era stato alcun collegamento tra le trattazioni dei ricorsi e lo Scopelliti.

Nè è stato acquisito alcunchè da cui desumere che il magistrato potesse essere considerato destinatario di rancori o di sentimenti di rivalsa da parte di criminali locali.

Può quindi escludersi la sussistenza di una causale riconducibile alla criminalità organizzata calabrese ma non può certo escludersi che la criminalità locale possa avere eseguito un mandato di uccidere avuto da terzi, dovendosi ritenere, per quanto già detto, che l'omicidio sia stato commesso dalla 'ndrangheta.

Sgombrato il campo dalle possibili causali alternative, resta da esaminare quella intuita sin dal momento delle indagini dai dirigenti della squadra mobile della Questura di Reggio successivamente fatta propria dalla Dia e cioè la c.d. pista palermitana che ravvisa il movimento rifiuto opposto dal giudice alle pretese della mafia palermitana di non assumere posizioni intralci nella trattazione in Cassazione del primo maxi-processo alle cosche palermitane.

Come più dettagliatamente si dirà in prosieguo, risponde a verità che prima di venire assassinato Scopelliti, che era Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, aveva avuto la difficoltà di sostenere in udienza la pubblica accusa nel dibattimento relativo alla trattazione del maxi-processo alla mafia palermitana.

Assumono i collaboratori di giustizia che venisse assassinato per le funzioni che avrebbe svolto relativamente a quel processo davanti ai giudici della Corte di Cassazione.

Al fine di utilizzare siffatti contributi, opportuno pare procedere preliminarmente alla individuazione dei relativi criteri di valutazione.

---

Per valutare l'apporto dei collaboratori di giustizia sicuri criteri ermeneutici si rinvennero nei principi enunciati dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.16.53 del 22.2.93.

Assume la Corte che il Collaboratore va prima di tutto sottoposto ad un esame di credibilità in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamanti in correità ed alla genesi remota o prossima della sua responsabilità, alla confessione ed all'accusa di coautori e complici ed in secondo luogo a valutazione intrinseca alla luce di criteri quali tra gli altri quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità e solo se la valutazione si conclude in senso positivo, va sottoposto a valutazione estrinseca e comparata a valutazione di quanto dichiarato alla luce di elementi obiettivi di riscontro che ne costituiscono elementi esterni di verifica.

Quando le dichiarazioni accusatorie non si fondano su scienza diretta del chiamante ma riguardano fatti appresi da terzi, la chiamata di correo deve essere valutata con maggiore rigore dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato ma anche in relazione alla fonte originale dell'accusa che spesso resta estranea al processo (Cass.Sez.5<sup>a</sup> 11-3-93 n.2381 e 9-10-96 CE).

n.206338) alla stregua del principio di ordine generale stabilito dal comma 1° dell'art.192 c.p.p. nell'osservanza del disposto di cui all'art.195 richiamato dall'art. 210 comma 5 c.p.p. (Cass.10.5.93 C.D.E. Cass.n.195775). Non sono però assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali il dichiarante riferisce in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, del quale il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente.... al medesimo sodalizio....trattandosi in tal caso di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo relativamente a un interesse comune (Cass.Sez.1^ 11/12/93 n.11344 e Cass.10.5.93 C.D.E. Cass.n.195776).

Quanto ai riscontri esterni che concretizzano il secondo elemento di controllo della fondatezza della dichiarazione chiamata in reità o correità, la Corte ritiene di adeguarsi ad un principio consolidato in giurisprudenza, che, partendo dal presupposto dell'impossibilità di arrivare ad una tipizzazione soddisfacente della categoria dei riscontri, riconosce al giudice un'ampia libertà di verifica.

Condizione essenziale, per l'utile compimento di tale operazione, è che il riscontro obiettivo venga effettuato utilizzando dati assolutamente certi, idonei a fornire la conferma dell'oggetto da verificare. La certezza ed idoneità va sicuramente riconosciuta alle dichiarazioni di testimoni o di altri imputati. Non costituiscono invece riscontri esterni, la spontaneità della dichiarazione, la sua coerenza logica, la fermezza, il carattere disinteressato, l'assenza di un movente calunniatorio che possono considerarsi significativi solo ai fini del giudizio dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione ma non possono considerarsi alla stregua di "altri elementi di prova" richiesti dall'art.192 c.p.p.

Neppure valgono come riscontri estrinseci, la ricchezza dei dettagli riferiti, l'esatta ricostruzione delle modalità esecutive del delitto, l'appartenenza del chiamato all'ambito di conoscenze del dichiarante, la sua appartenenza al suo stesso ambiente delinquenziale (Cass 19.2.93 C.E.D. Cass. 193924).

Può invece essere utilizzata la valutazione logica della chiamata con altri elementi, non nel senso che questi debbano da soli essere sufficienti a provare quanto dichiarato dal correo, ma nel senso che, articolandosi logicamente con questo dato ne caratterizzano l'attendibilità. Sicchè i riscontri possono essere di varia natura, persino logici, purchè riconducibili a fatti esterni alla dichiarazione del chiamato, chiamante in correità ed a condizione che siano certi, cioè elementi esterni sicuri, univocamente interpretabili.

Univoca è la giurisprudenza nel ritenere utilizzabili come riscontri le convergenti dichiarazioni coimputati. Può ancora qualificarsi riscontro una testimonianza che abbia per oggetto circostanze attinenti al reato riferite spontaneamente in prossimità temporale al fatto dall'imputato medesimo o da teste (Cass. 22.6.93 CED Cass.n.194785); il comportamento del chiamato in correità, anche successivo al fatto-reato, valutato nel contesto di tutte le altre risultanze probatorie e congruentemente apprezzato (Cass. 26.2.92 - CED n.191400); la precedente confidenza fatta ad un terzo dal chiamato relativamente a quanto richiamato de relato (Cass. 30.6.93 in CED Cass. n.195840); il riscontro di plurime chiamate di correo, pur se non pienamente collimanti, quando non sussista una fondata ragione per ritenere che la convergenza sia frutto di collusioni o reciproche influenze; il riscontro la confidenza fatta in epoca non sospetta dal dichiarante ad un terzo delle circostanze di responsabilità e di quelle dei chiamati in correità (Cass. sez. V<sup>^</sup> 22.1.97 n.1997); sono rilevanti elementi di qualsiasi tipo e natura che devono però essere tanto più consistenti quanto meno "razionali" sia l'accertamento sulla credibilità e sull'attendibilità intrinseca e viceversa (Cass. sez.V<sup>^</sup> n.1997).

Specifica la Suprema Corte (Cass. sez 6<sup>^</sup> 16.3.95 n.2775) che la chiamata in correità, se fondata sul riscontro, ha valore di prova e che i riscontri possono essere di qualsiasi tipo e natura.

Può dunque costituire riscontro anche un'altra chiamata di correo, anche, (Cass.sez 1<sup>^</sup> 31.5.95 n.1997) non perfettamente e totalmente "sovrapponibile" purchè concordante sugli elementi essenziali del thema decidendum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli elementi di discrasia onde verificare se siano o meno rilevatori di intese fraudolente o di suggestioni condizionamenti suscettibili di inficiare il valore delle concordanze.

La chiamata in correità può anche essere inficiata da imprecisioni ma ciò non è sufficiente per escluderne l'attendibilità allorchè, alla luce di altri obiettivi riscontri il giudice valuti globalmente il prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare preponderanza agli elementi che sostengono le credibilità dell'accusa (Cass. sez. 1<sup>a</sup> 7.2.96 n.1428).

Parimenti la chiamata in correità se ritenuta parzialmente inattendibile, può essere utilizzata per la rimanente parte ed è perfettamente lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie la cui attendibilità se denegata per una parte del racconto non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico.(Cass. Sez. 6<sup>a</sup> 25.8.95 n.9090 e 10.3.95 n.4162).

Giova rilevare che gran parte dei collaboratori di giustizia esaminati su richiesta del P.M., e in particolare fatta per La Barbera Gioacchino, Calderone Antonino, Ranieri Giovanni, Lombardo Giuseppe e Ranieri Giovanni, sono stati escussi anche nel corso del dibattimento del proc.pen. n.8/94 R.G.Assise di Reggio Calabria. Le trascrizioni delle dichiarazioni rese sono state acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti.

Ai sensi dell'art. 238 c.p.p. sono state parimenti acquisite le dichiarazioni dibattimentali rese nel citato processo dei collaboratori di giustizia Lauro Giacomo, Riggio Giovanni, Carbonaro Bruno, Carbonaro Gaetano, Nasone Rocco, Pulito Marino, Marsala Vincenzo, Buscetta Tommaso, Marino Massimo, Barreca Filippo.

Per la verità non tutti i collaboratori elencati hanno reso dichiarazioni concernenti il movimento dei soggetti autori dell'omicidio ma essendo preliminare alla valutazione dei contenuti delle circostanze l'accertamento dell'intrinseca attendibilità dei dichiaranti, al cui esito potrebbe conseguire

selezione del materiale probatorio utilizzabile, pare opportuno sottoporre a detto esame dichiarazioni acquisite.

### **Dichiarazioni dei Collaboratori di giustizia.**

Leonardo Messina

Dichiarava di aver aderito a Cosa Nostra nel 1982. Era Stato uomo d'onore della famiglia di S. dal 1982 al 1985.

era poi nominato sottocapo ed in questa qualità gestiva di fatto la famiglia di Vallelunga il cui capo era ottantacinquenne.

Capo del mandamento cui apparteneva la sua famiglia era stato dal 1982 in poi Giuseppe Madon. Esisteva una commissione composta dai rappresentanti delle provincie di Palermo, Caltanissetta, Catania ed Agrigento che gestiva la mafia. "Qualunque cosa si muoveva in Sicilia ci voleva il permesso di questi rappresentanti". Ne era capo Salvatore Riina.

Il capo della provincia di Agrigento era Antonio Ferro, della provincia di Trapani Mariano Ag. Catania Nitto Santapaola.

Le famiglie locali erano autonome nel campo delle estorsioni, degli omicidi ordinari ed altro. Gli omicidi eccellenti ed i grandi appalti provvedeva la Commissione ai cui ordini tutti dovevano obbedire. Era stata la Commissione a decidere gli omicidi del giudice Falcone e del giudice Saetta.

Riina faceva parte della commissione provinciale di Palermo e della Commissione regionale di Reggio Calabria. Era l'artefice delle strategie di entrambe le commissioni.

Quando il giudice Cordova (l'attuale Procuratore della Repubblica di Napoli) era candidato per diventare Procuratore Nazionale antimafia, si diceva che i calabresi "come avevano fatto con il

(giudice) avrebbero fatto anche questo” Glielo aveva detto Sinatra, rappresentante della famiglia Vallelunga aggiungendo “gli amici calabresi ci penseranno loro”.

Dichiarazioni sostanzialmente conformi erano quelle rilasciate alle udienze del 18/10/94 e 10/11/94 in un dibattimento già menzionato.

Marchese Giuseppe

Ha dichiarato che apparteneva al mandamento di Ciaculli, capeggiato da Michele Greco, successivamente da Pino Greco, da Lucchese e dai fratelli Graviano. Dopo l’arresto di Lucchese assumeva la carica di capo mandamento Graviano Giuseppe che faceva parte della famiglia mafiosa di Brancaccio. Lo affiancavo, dopo che usciva dal carcere, il fratello Filippo, che era ritenuto più abile. In pratica a Brancaccio comandava Filippo Graviano ed a Ciaculli Giuseppe Graviano.

Bernardo Provenzano era il sostituto di Riina nel mandamento di i Corleone. Aveva l’incarico di controllare dell’esistenza delle Commissioni da Salvatore Riina e dallo zio Marchese Filippo.

Era intimo di Riina perchè la propria sorella aveva sposato Leoluca Bagarella, cognato di Totò Riina. Agate Mariano era per Totò Riina come un figlio e perciò quest’ultimo aveva una grossa influenza nelle famiglie (mafiose) di Mazzara del Vallo.

Nitto Santapaola era a capo di una famiglia di Catania ed era alleato dai Corleonesi.

Sapeva che rappresentante di Caltanissetta era Giuseppe Madonia, anche lui alleato con Totò Riina.

A Palermo c’era una commissione composta di diversi mandamenti quali Ciaculli, Bolognetta, S. Lorenzo, Nuova, S.Lorenzo, Paglinelli, Passo Rigano, Villa Abate che decideva su tutto quello che si doveva fare nel territorio (delitti, corruzioni, omicidi). Sapeva che con i palermitani avevano rapporti anche Santapaola, Madonia e gente di Agrigento ma nulla sapeva di specifico.

Aveva appreso in carcere dal fratello Antonino che l'omicidio Scopelliti era stato fatto dai calabresi per fare un favore ai palermitani. Il carcere probabilmente era quello di Voghera.

Non sapeva da chi il fratello avesse appreso la notizia relativa all'omicidio di Scopelliti, ma dal momento che era possibile comunicare con l'esterno.

Relativamente al favore chiesto dai palermitani, si era parlato che Scopelliti dovesse gestire il processo ma non sapeva nulla di certo.

Sia lui che il fratello erano imputati nel maxi-processo

All'udienza del 12.1.96 (proc. n.8/94) dichiarava che la Commissione aveva un interesse spiccato nei riguardi del maxi-processo ed aveva tentato con ogni mezzo ed in ogni fase di condizionare l'andamento in ragione dei propri interessi.

Gli aveva detto il fratello che il giudice Scopelliti era stato ucciso a causa del suo atteggiamento e della sua indisponibilità a qualsiasi tentativo di avvicinamento.

Aggiungeva che il fratello si teneva in contatto con altri uomini d'onore con scambio di biglietti e comunicazioni spedite e ricevute tramite il cognato Emanuele Di Filippo che spesso gli rendeva visite. Apparteneva alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille, capeggiata dallo zio Filippo Marchese.

Quando un capo mandamento era detenuto, la regola era che la Commissione in prima banca si informasse di quanto si doveva decidere. Se non fosse stato possibile contattarlo si ricorreva al sostituto. Non era difficile comunicare dal carcere con i mafiosi in libertà e viceversa.

Quando insieme al fratello Antonino era detenuto all'Ucciardone di Palermo informavano sempre tutto Totò Riina. Usavano il sistema dei bigliettini consegnati ad un familiare che andava a fare visita, con l'incarico di recapitarli a Riina. Sapeva che tra la mafia e la 'ndrangheta c'erano sempre stati buoni rapporti. Aveva sentito parlare dei De Stefano e dei Piromalli.

Cangemi Salvatore

Dichiarava di aver militato in cosa nostra dal 1976 al 22.7.93 nella famiglia mafiosa di Portanova di cui capo è sempre stato Pippo Calò. A sua memoria, la commissione provinciale c'era sempre stata e il suo capo era Totò Riina ed i componenti Bernardo Provenzano, Ciccio Madonia, Pippo Calò, Salvatore Buscemi, Pippo ambino, Antonio Giuffrè, Raffaele Ganci, Lucchese cui succedettero i fratelli Graviano e qualche altro.

Il mandamento di Corleone, come dettogli da Calò, dal Gangi e dallo stesso Riina aveva due capi rappresentati: Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Capo del mandamento di Portanova era Pippo Calò, di cui egli stato soldato, capo-decina e poi vice-capo.

Dopo che Calò veniva tratto in arresto, lo aveva sostituito anche all'interno della commissione. Riina era convocato alle riunioni della Commissione dal Gangi. Il capo commissione manteneva anche rapporti diretti con i capi mandamento detenuti, Riina aveva sempre detto sia a lui che al Gangi, al Biundo e al La Barbera che provvedeva tramite i suoi canali a comunicare (ai capi) detenuti le sue strategie. Il mandamento di Ciaculli, dopo l'arresto di Lucchese, era riunito al mandamento di Brancaccio retto dai tre fratelli Graviano. Il mandamento della Noce era retto da Raffaele Gangi, quello di Caccamo da Antonino Giuffrè, quello di Gangi da Peppino Farinella e quello di Belmonte Mezzano da Benedetto Spera.

Conosceva personalmente tutti i capi mandamento anche perchè tutti passavano dalla macella di Gangi ove li incontrava in quanto il Gangi gestiva gli appuntamenti (per le riunioni della commissione) che si tenevano in vari posti in quanto Riina li cambiava sempre.

La volontà della commissione si formava così: Riina pigliava la parola e nessuno si opponeva. Negli ultimi tempi non si facevano più riunioni allargate ma limitate a 4-5 persone per motivi di sicurezza. Successivamente (Riina) si incontrava con gli altri.

In Sicilia Cosa nostra non è presente a Messina, Siracusa e Ragusa.

Nelle altre (sei) provincie ci sono mandamenti.

Il capo mandamento di Mazzara del Vallo è Mariano Agate, di Caltanissetta Giuseppe Madonia, di Catania Nitto Santapaola.

I capi mandamento costituivano la commissione regionale che aveva competenza per decriminalizzare i reati di omicidi particolarmente importanti.

Vi facevano parte i tre su menzionati e, per la provincia di Agrigento, Antonio Ferro.

Riina riuniva la Commissione provinciale, poi “si spostava” e riuniva quella regionale, Gangi e Ferro gli diceva che “u zù” Totuccio riuniva tutta la regione.

Riina si interessava del maxi-processo di Palermo tramite Lima.

Voleva che la Commissione fosse scagionata in quanto temeva di essere poi coinvolto in tutto ciò che sarebbe successo.

Nel corso del proc.pen. 8/94 era sentito all’udienza del 19/10/94 e all’udienza dell’11/1/96 ove ha reso dichiarazioni aventi identico contenuto e conformi con quelle rese nel corso di questo dibattimento.

In quella sede, esprimendosi in maniera colorita, asseriva che l’interesse di Riina e degli esponenti del vertice di Cosa Nostra verso il maxi-processo era spasmodico.

Reiteratamente aveva sentito Riina dire di essere disposto a tutto pur di ottenere in quel giudizio un risultato favorevole e pur di assicurarsi che il Collegio della Cassazione fosse presieduto da Carrara.

Dichiarava però di non essere a conoscenza di nulla relativamente all’omicidio Scopelliti.

### Gaspare Mutolo

Aveva fatto parte della famiglia (mafiosa) di Partanna Mondello, guidata da Rosario Riccobono, quando, il 30/11/82, veniva ucciso.

Quando era divenuto mafioso al vertice dell’organizzazione c’era un triumvirato ma successivamente venne creata una commissione che stabiliva le regole di comportamento di cosa nostra. Tra i vertici mafiosi era di dominio pubblico che comandavano il mandamento di Corleone Riina e Provenzano. Il mandamento di Ciaculli era comandato da Gaetano Badalamenti cui succedeva Michele Greco. Greco veniva sopraffatto da Greco Giuseppe detto scarpa, cresciuto all’ombra di Riina e Provenzano. All’ultimo il comando passava a Giuseppe Lucchese che lo spartiva con i fratelli Graviano.

Capo di Ciaculli era Graviano Giuseppe ma spartiva il comando con i fratelli Filippo e Benedetto. Gambino Giacomo Giuseppe era subentrato al Riccobono e faceva parte della Commissione.

Nel novembre del 91, dopo che arrestavano, in forza di una legge appositamente emanata, i mafiosi usciti dal carcere (per decorrenza termini) si incontrava nell’infermeria del carcere di Spoltore.

Gambino Giacomo Giuseppe che lo informava che non si prevedeva nulla di buono per il processo in quanto la situazione era mutata ed in Cassazione poteva finire male.

Gli confidava che “loro” avevano fatto tutto quello che si poteva fare e che l’ultimo tentativo di perdere tempo in modo che tutti potevano uscire di galera per scadenza termini era stato l’uccisione del giudice Scopelliti, fatto dai Calabresi. Ma nonostante quel tentativo avevano paura che (il processo) finisse male, perchè era “seguito” dal giudice Falcone.

Gambino Giuseppe gli diceva che l’omicidio Scopelliti era stato il “volere dei siciliani” o intendendo dire della mafia siciliana e della commissione in quanto un intervento del generatore di responsabilità che si può assumere tutta l’organizzazione costituita per questo.

In galera, prima del processo e dell’omicidio, aveva appreso da altri coimputati del maxi-procedimento Scopelliti ne stava studiando gli atti prima di esserne incaricato.

Dopo l’omicidio ne parlava con altri mafiosi, Bagarella, Pietro Loiacono, un certo Lo Verde.

Esclusa la città di Messina, Siracusa e Ragusa, in tutte le altre città (della Sicilia) c’erano famiglie mafiose.

A Catania le famiglie erano comandate da Nitto Santapaola.

Ad Agrigento da Peppe Settecase. A Caltanissetta da Madanoia Francesco, legatissimo al Santapaola a Rina. A Marsala c’era Mariano Agate.

La Barbera Giacchino

Dichiarava che faceva parte della famiglia di Altofonte di cui era reggente dall’8/1/87.

Gli era noto che esistesse una commissione provinciale (della mafia) che decideva per le cose importanti, quali per esempio gli omicidi di poliziotti o carabinieri, ma non ne conosceva la composizione. Per gli affari più importanti la sua “famiglia” si rivolgeva a Bernardo Brusca e si riuniva con altri ed insieme decidevano.

Sapeva che capo mandamento di Belmonte Mezzagno era Benedetto Sfera. Conosceva Giovanni che era succeduto nella carica di capo mandamento a Balduccio di Maggio.

Di Maggio Baldassare

Diceva che tramite Giovanni Brusca nel 1982 era divenuto componente della famiglia mafiosa di S. Giuseppe Iato, il cui capo era Bernardo Brusca. Collaborava con la giustizia dal gennaio 1993.

Si era allontanato da S. Giuseppe Iato e dalla mafia nel periodo compreso tra '89 ed il '90 in quanto era venuto in contrasto con la famiglia Brusca e temeva per la propria sicurezza personale.

Aveva avuto rapporti con Riina, di cui era stato uomo di fiducia, sin dal 1988. Aveva collaborato fino all'arresto di Riina.

In sostituzione di Bernardo Brusca aveva retto il mandamento di S. Giuseppe Iato dall'86 al '88 quando il titolare ed il figlio rientravano in sede.

Sapeva che esisteva una commissione alle cui riunioni aveva partecipato in qualità di reggente del mandamento.

In quel periodo (86-88) i componenti erano Totò Riina, Raffaele Gangi, Totuccio Gangemi, Antonio Barbera e qualche altro.

Conosceva Raffaele Gangi del 1982. Era il capo-mandamento della Noce.

Farinella Giuseppe era capo famiglia e mandamento di Gangi, ma non era stato da lui nominato a comporre la Commissione.

Antonino Giuffrè era reggente dal mandamento di Caccamo.

Madonia era capo mandamento di Caltanissetta. Non conosceva Agate Mariano e Benedetto Santapaola.

**Drago Giovanni**

Affermava di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Brancaccio, mandamento di Ciaculli il cui capo era Lucchese Giuseppe.

Arrestato il Lucchese il mandamento di Ciaculli veniva diretto da Graviano Giuseppe, uomo di fiducia della famiglia di Brancaccio.

Conosceva altri capi mandamento e provvedeva ad elencarli.

Sapeva che i capi mandamento menzionati facevano parte della Commissione.

All'udienza del 10/1/96 dichiarava di aver sempre saputo dell'enorme interesse di Cosa Nostra nei riguardi del maxi-processo e del suo intento specifico di demolire le implicazioni delle rivelazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno.

Contorno Salvatore

Dichiarava di aver fatto parte di cosa nostra del 1975, quale appartenente alla famiglia di S.M. Gesù capeggiata da Stefano Bontade. Cominciava a collaborare nel 1984.

Le sue conoscenze si fermavano al 1982 ed a quell'epoca c'era una commissione provinciale nostra che aveva competenza a decidere sugli omicidi eccellenti e sui grandi affari di droga e fin Provenzano e Riina, quali capi della famiglia di Corleone, facevano parte delle commissioni. C'era pure una commissione regionale che decideva su attentati ed omicidi a personaggi impo poliziotti. Vi erano rappresentate tutte le provincie.

Di Matteo Mario Santo

Si avvaleva della facoltà di non rispondere e, sull'accordo delle parti, venivano acqu dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari.

Il 29/10/93 dichiarava alla D.I.A di aver aderito alla mafia nel 1979 entrando a far parte della f di Altofonte.

La Commissione provinciale di Palermo ha un ruolo centrale e decisivo nella vita di Cosa Nos competente a decidere per gli omicidi di Magistrati, Poliziotti, funzionari dello Stato.

Sapeva ciò per conoscenza diretta, essendo una delle prime cose che vengono comunicate a ch in Cosa Nostra. Della Commissione facevano parte tutti i capi mandamento della provincia Quando la Commissione si riuniva nella tenuta "la Favarella" di Greco Michele egli aveva ass partecipato alle riunioni.

Dopo le conclusioni della guerra di mafia la commissione veniva formata con persone legate Riina ma la regola che gli omicidi più importanti ed in particolare quelli dei rappresentan istituzioni dovessero essere discussi in commissione continuava ad essere osservata.

La Commissione provinciale di Palermo decideva in piena autonomia sui delitti che riguardavan Nostra nella provincia di Palermo.

Allo stesso modo provvedevano le altre commissioni provinciali.

A quanto lui sapeva, la commissione interprovinciale non aveva competenza a decidere sui singoli mandamenti ma era un organismo di collegamento che consentiva ai personaggi più importanti di essere al centro di tutto quanto accadeva nelle altre provincie.

Nell'interrogatorio reso il 2.12.93 elencava i capi mandamento che componevano la Commissione provinciale prima e dopo la conclusione della guerra di mafia palermitana.

Dichiarava in particolare che vi era stato un periodo in cui reggenti del mandamento di S.Maria di Licola erano stati i fratelli Ignazio Pullarà e Giovanbattista Pullarà.

Successivamente subentrava loro Aglieri Pietro.

Calderone Antonino

Dichiarava di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Catania, di cui era stato soldato e nel 1977 rappresentante. Il capo era Orazio Nicotera ed il rappresentante provinciale sino al 1977 il fratello Calderone Giuseppe. Nel 1977 la famiglia era sciolta e reggente ne erano nominati il fratello Nitto Santapaola ed altro individuo. Successivamente il comando veniva assunto da Nitto Santapaola. La Commissione regionale veniva istituita nel 1975 su iniziativa dei Calderone Giuseppe. In una riunione dei rappresentanti provinciali il fratello era nominato segretario della commissione.

Sapeva della riunione perchè, pur non partecipandovi in quanto non ne aveva titolo, si trovava su un casolare dove la riunione si teneva e cioè in provincia di Enna in un casolare di Paolo Cancelliere.

Vi partecipavano:

1) il fratello per Catania, Di Cristina per Caltanissetta, Buccellato per Trapani, Stefano Bontade per Palermo, Giovanni Mungiovine per Enna e Peppe Settecase per Agrigento.

La Commissione aveva il compito di coordinare l'attività mafiosa su tutta la Sicilia. Egli non partecipava alle riunioni ma vi accompagnava il fratello. Le riunioni si facevano in una casa in ogni provincia una volta al mese. Una era fatta a casa sua, una a Favarella nella proprietà di Michele Cancelliere. Dopo l'uccisione del fratello, Nitto Santapaola diventava il capo della famiglia (di Catania) e Santapaola per Ferrara il rappresentante della provincia.

Dopo la morte di Di Cristina, il suo posto in commissione era presa da Giuseppe Madonia.

Questo organismo entrò in crisi dopo l'omicidio del Col. dei C.C. Russo, fatto all'insaputa della Commissione regionale. Prima funzionava regolarmente. Dopo cominciarono i diverbi ed i disaccordi.

**Bruno Carbonaro**

Alle udienze del 18/10/94 e 12.1.96 (proc.n.8/94 R.G.Assise) affermava che, trovandosi dettato in carcere a Palmi e dialogando con il mafioso catanese Salvatore Pullara lo sentiva dire, commentando la morte dello Scopelliti, che l'omicidio non sarebbe stato eseguito se non ci fosse stato il consenso di Salvatore Riina.

**Marino Pulito**

All'udienza del 10/1/96 (proc. n. 8/94 R.G.Assise) dichiarava di aver fatto parte, sino al 1991, di una malavita organizzata di Taranto e di essere venuto in contatto con esponenti di famiglie criminali reggine, tra cui quella di Antonio Mammoliti.

Nei primi mesi del '91 veniva in Calabria per incontrare il Mammoliti e chiedergli il suo appoggio per la buona riuscita di un giudizio di revisione riguardante i fratelli Modeo, pregiudicati pugliesi.

Rintracciava l'amico in un autosalone in Palmi ma non riceveva l'aiuto sperato in quanto il Mammoliti rispondeva che era difficile venirgli incontro giacché era impegnato, in collaborazione con il giudice Stefano, nel tentativo di indurre il giudice Scopelliti a prestare il suo aiuto in alcune vicende, una delle quali riguardava la mafia palermitana che volendo assicurarsi l'esito favorevole del maxi-processo desiderava che lo Scopelliti non ostacolasse l'assegnazione del processo al presidente della 1<sup>a</sup> Sezione della Corte di Cassazione dr. Carnevale, mentre l'altra riguardava un processo reggino che coinvolgeva uomini dei De Stefano e della Cosca Condello. Riferiva ancora il Mammoliti che non era riuscito a risparmiare alcun mezzo per convincere lo Scopelliti il quale era stato raggiunto da richieste telefoniche e da profferte consistenti di denaro.

Il Magistrato aveva rifiutato qualsiasi forma di disponibilità, atteggiamento che induceva il Mammoliti a dire che prima o dopo sarebbe stato ucciso.

**Marsala Vincenzo**

Era stato soldato della famiglia mafiosa di Vicari. Sapeva che al vertice dell'organizzazione non c'era una commissione ma non era in grado di indicarne la composizione, i compiti e le competenze (ud. 11.1.95 proc. 8/94 R.G.Assise).

Buscetta Tommaso

Testimoniava che la commissione era composta da rappresentanti eletti nei mandamenti, costretti a formare gruppi di tre o più famiglie mafiose. La Commissione aveva competenza su ogni cosa che aveva un certo peso, fosse “un crimine eccellente”, quali le stragi che erano state compiute o gli omicidi di magistrati.

Negli anni tra il 1956 ed il 1958 era stato in Calabria su incarico del boss americano Alberto Anzalone per creare famiglie mafiose nel reggino. Una delle prime famiglie mafiose create era quella dei Piromalli. Aveva conosciuto Giuseppe Piromalli ed il fratello (Girolamo). Costui si era interessato alla sua sorte quando a Catanzaro nel 1963 era stato celebrato il processo ai 117.

Non sapeva come si fosse interessato ma il risultato era stato che, a fronte della richiesta conosciuta all’ergastolo fatta dal P.M. era stato condannato a soli tre anni di carcere.

L’interessamento era stato di natura illecita, ma non sapeva come fosse stato effettuato. Sapeva garantire che Giuseppe Piromalli, il (fratello) vivo, è parte integrante, è uno che segue la dottrina della Cosa Nostra in Calabria. Non partecipava però alla formazione della commissione. La Commissione era un organismo creato solo per le provincie siciliane. Escludeva categoricamente che l’omicidio di un magistrato non fosse deliberato dalla commissione in Sicilia.

La Commissione era fatta di gente che già sapeva prima le decisioni che sarebbero state adottate e parlava di cose già in precedenza stabilite.

Se ne parlava in commissione affinché tutti pubblicamente ne assumessero la responsabilità (trascrizione udienza 11/1/95). I capi mandamento in carcere continuano ad operare. Ai suoi venivano regolarmente interpellati e nessuno si è ribellato per decisioni prese in sua assenza, o quelle prese senza essere stato interpellato. Se la detenzione è lunga, il capo mandamento deve dimettere dalla carica o nominare un sostituto che lo rappresenti.

Marino Mannoia Francesco

Dichiarava che fin dal primo momento che aveva aderito a “Cosa nostra” aveva saputo che all’interno dell’organizzazione c’era una commissione formata dai vari capi-mandamento.

Il suo grado mafioso era quello di soldato ma era alle dirette dipendenze di Stefano Bontade qualità di capo mandamento, faceva parte della Commissione. Essendo in ottimi rapporti con il capo, aveva avuto modo di apprendere delle discussioni e decisioni adottate dal predetto organismo. “La Commissione delibera su tutte le cose più importanti che riguardano l’organizzazione unitariamente.....e gestisce e controlla tutte le situazioni eccellenti che possano in qualche modo riflettere sull’opinione pubblica e su Cosa nostra stessa.”

Gli omicidi di personaggi delle istituzioni, forze dell’ordine e Magistrati che debbono avvenire sul territorio nazionale o regionale riguardanti Cosa Nostra, sono deliberati esclusivamente dalla Commissione.

Tra Cosa Nostra ed appartenenti alla ‘ndrangheta calabrese c’erano collegamenti di tipo criminale sempre.

Aveva personalmente avuto rapporti di questo tipo ed aveva conosciuto Peppino Piromalli, Giuseppe De Stefano, D’Agostino ed altri di cui non ricordava il nome.

Costa Gaetano

All’udienza del 6/12/94 (proc.pen.4/94) dichiarava di aver fatto parte di una famiglia dell’ndrangheta di Messina, sottoposta a quella di Gioia Tauro di Peppino Piromalli.

Durante la guerra di mafia avevano avuto impartite disposizioni da Peppino Piromalli di rimanere neutrali.

Era detenuto da 20 anni.

In carcere, quando si veniva a sapere che il maxi processo di Palermo era “in mano al Dr. Scopelliti” il mafioso siciliano Giovanni Pullarà gli chiedeva se fosse possibile tramite il Piromalli “addomesticare” il dr. Scopelliti. Esattamente gli chiedeva “se c’era” la possibilità di far avvicinare il dr. Scopelliti. Pullarà parlava a nome del proprio gruppo mafioso. Per favorirlo, gli dava l’indirizzo del negozio di ceramiche in Gioia Tauro di Giovanni Copelli, cognato di Piromalli; ove la gente di Palermo doveva andare per cercare di dar corso al piano per avvicinare il magistrato. Dopo una ventina di giorni Pullarà si mostrava soddisfatto in quanto tutto procedeva come loro volevano. Da ciò capiva che il contatto cercato c’era stato. Successivamente, prima dell’eliminazione fisica dello Scopelliti, q

non funzionava in quanto il Pullarà gli diceva che quel signore non aveva capito nulla e non interessarsi: voleva morire.

Con il Pullarà era stato detenuto nella casa circondariale di Livorno.

Dopo l'omicidio del giudice, si incontrava nel carcere di Cuneo con Lucchese. Parlando nel agosto 92 di questo argomento, il Lucchese gli esternava gratitudine per quanto aveva fatto tra i Calabresi e per la considerazione in cui era da costoro tenuto.

Gli chiedeva allora come mai una organizzazione tanto potente (quale era la mafia) procedesse all'eliminazione fisica del giudice anzichè trovare altre strade. Il Lucchese gli rispondeva che non interessava aggiustare il processo. Erano stato costretti a ricorrere ad un'azione violenta e ad eliminare il magistrato perchè "non ne aveva voluto sapere". Per fargli cambiare parere avevano fatto capire che Avevano financo mandato in Calabria Ciccio Tagliavia. A suo parere il Tagliavia era stato mandato a comporre il gruppo di fuoco che avrebbe dovuto realizzare l'omicidio.

Ricordava che il Pullarà era stato escarcerato per decorrenza dei termini e poi nuovamente arrestato seguito al c.d. decreto Martelli. Poichè il Pullarà ed un certo Spataro erano stati condannati all'ergastolo, si meravigliava che non si fossero dati alla latitanza e si fossero fatti nuovamente arrestare. Perciò chiedeva loro spiegazione. Gli rispondevano che erano arrivati ordini superiori e che i maggiori esponenti di cosa nostra di non sottrarsi all'eventuale nuovo arresto perchè il processo in Cassazione sarebbe andato bene. Era tutto orientato su Carnevale e sugli uffici in cui l'organizzazione aveva possibilità di accesso. Pullarà e Spataro erano sicuri che sarebbero stati assolti dalla Cassazione in quanto i loro capi avevano assicurato l'interessamento di Salvo Lima e dell'on. Andreotti. Avevano potuto avere libero accesso in Cassazione. Aveva indirizzato il Pullarà da Piromalli che esercitava il suo potere su buona parte della Calabria e perchè poteva rivolgersi solo a lui. Sapeva che Piromalli era in grado di "disporre" della maggior parte dei giudici della Cassazione, specie del dr. Carnevale.

Era stato reiteratamente in carcere con il Piromalli ed aveva con lui un rapporto molto amichevole e reciproca stima.

In carcere la notizia che Carnevale non avrebbe presieduto il maxi processo era stata accolta in maniera negativa.

Pullarà era affiliato alla famiglia di Villa Grazia e capo mandamento di S.Maria di Gesù e gli era stato chiesto la cortesia per cosa nostra.

Era un uomo di Riina. Glielo aveva detto lui e tutti gli altri palermitani detenuti a Livorno. Gli era stato chiesto anche che fosse imparentato con i Brusca.

Esaminato per la seconda volta il 10/1/96, confermava le già rese dichiarazioni. Precisava di essere stato il capo del “locale” di Messina e che tra la ‘ndrangheta e la mafia c’erano ottimi rapporti.

Su domande della difesa, del P.M. e del Presidente del Collegio giudicante puntualizzava che il dott. Scopelliti gli aveva chiesto se fosse possibile incontrare qualcuno dei Piromalli, per chiedere loro di contattare il dr. Scopelliti al fine di “aggiustare” il maxi-processo, dopo che era tornato in carcere perchè riammesso in seguito al decreto Martelli. Non era in grado di indicare la data esatta in cui aveva avuto il colloquio ma poteva sicuramente escludere che fosse avvenuto in estate inoltrata e nel corso del mese di luglio. Quando i palermitani lo contattarono non si sapeva pubblicamente che il dott. Scopelliti dovesse sostenere l’accusa ma “loro avevano sentore che il dott. Scopelliti doveva essere adoperato per gestire questo processo.....lo sapevano con il loro uso, con i loro sistemi”.

**Brusca Giovanni**

Cominciava a deporre elencando i nomi dei capi-mandamento che nel 1991 componevano la commissione. Precisava che Sfera Benedetto era divenuto capo-mandamento nel 1992, dopo il decesso del titolare. Egli era stato reggente del mandamento di S.Giuseppe Iato, in sostituzione del capo-mandamento Bernardo.

I reggenti svolgevano compiti di ordinaria amministrazione. Le decisioni importanti venivano prese dai capi-mandamento titolari. Solitamente in Commissione venivano fatte riunioni ristrette.

Egli aveva partecipato a due riunioni ordinarie e si era parlato di fatti di normale amministrazione e di fatti di notevole importanza. Riina convocava a piccoli gruppi o singolarmente i membri della commissione. Agate Mariano era capo-mandamento di Mazzara del Vallo che faceva parte del mandamento della provincia di Trapani il cui rappresentante era Francesco Messina Denaro dal 1981-82.

Benedetto Santapaola era divenuto capo provincia a Catania nel 91-92, in sostituzione del capo-provincia Salvatore. Madonia Giuseppe era da oltre un decennio capo-provincia di Caltanissetta.

In sede di controesame ribadiva che nella riunioni “plenarie” della commissione, cui aveva partecipato, non si era mai parlato di fatti specifici o di singoli omicidi eclatanti. Non sapeva se i capi-mandamenti fossero o meno a conoscenza. Sapeva però che, a fatti compiuti, Riina spiegava a tutti quello successo.

In una occasione, quando si voleva uccidere il giudice Grasso, Riina lo aveva coinvolto personalmente, tramite Biondino. Precisava però che intendeva per riunione della commissione un incontro collegiale di tutti i capi-mandamento seduti attorno ad un tavolo. Incontri del genere non erano stati.

Quando era stato ucciso il col. dei C.C. Russo non c’era stata alcuna decisione della commissione. Indispensabile era che venisse informato il capo-mandamento di quello che sarebbe successo sul territorio.

Non aveva mai partecipato a riunioni ordinarie ove erano stati decisi fatti eclatanti ed eccellenti. In riunioni cui aveva partecipato si era parlato di tangenti, strategie fatti già avvenuti e stupidi. Esisteva una commissione regionale composta da Salvatore Riina, Benedetto Santapaola, Giuseppe Madonia e Francesco Messina Denaro. Nulla sapeva dell’omicidio del giudice Scopelliti. Non aveva incontrato Giuffrè Antonino ad alcuna riunione “plenarie”, della commissione. Precisava che non esisteva in Cosa Nostra un comitato ristretto. Salvatore Riina però convocava due, tre, quattro riunioni per discutere delle cose importanti. La commissione regionale esisteva ma non funzionava secondo la sua esperienza e cioè dal 1989 in poi. e da quando era venuto a conoscenza nella qualità di aderente a Cosa Nostra dal 1981 in poi. Nel maxi-processo aveva riportato condanne a 6 anni e sei mesi di reclusione. Dopo la sentenza di secondo grado si davano da fare per “arrivare” al presidente della Corte di Cassazione, ma non vi riuscivano. Ognuno esprimeva il proprio parere. Salvatore Riina che decideva il da farsi e quale strategia adottare. Erano fatti tentativi per arrivare al presidente Carnevale ma con esito negativo.

Per contattare il presidente Carnevale facevano miracoli, ma non sapeva niente dei tentativi con il Procuratore generale della Cassazione. A Palermo si erano rivolti ai cugini Salvo per arrivare al presidente che doveva intervenire sulla corrente andreottiana per contattare il dott. Carnevale.

Subito dopo la sentenza della Cassazione uccidevano i Salvo, Lima e Falcone. La decisione di ucciderli era stata presa prima ma venne eseguita dopo la fine del processo per evitare che gli uomini

che erano in carcere potessero dire che il processo era andato male a causa degli omicidi. Quelli che decisero di commettere questi omicidi erano in cinque e cioè il dichiarante, Salvatore Riina, Salvatore Gangemi, Biondino e Ganci Raffaele.

Non sapeva se fossero stati avvertiti i capi-mandamento detenuti.

Il Brusca non aveva interpellato il proprio padre che però era a conoscenza dell'omicidio di Falcone da molto tempo prima. Comunque poteva dire che egli, (per commettere i delitti) era sconfinato nei vari mandamenti del territorio senza chiedere l'autorizzazione a nessuno.

“Se la sbrigava Riina se li metteva a posto o meno”.

Riaffermava di non saper nulla dell'Omicidio Scopelliti.

Giacomo Lauro

Veniva esaminato nel dibattimento del proc.pen.8/94 R.G.Assise.

Dichiarava di aver saputo da Nino Saraceno che l'ordine di uccidere il dr.Scopelliti, proveniente da palermitani, era stato trasmesso nel maggio-giugno 91 alle famiglie mafiose De Stefano di catanese Nitto Santapaola.

Aggiungeva che questa notizia gli veniva confermata da Giovanni Fontana che gli parlava di un incontro tra l'avv. Giorgio De Stefano ed il Santapaola. Affermava altresì che, qualche tempo prima dell'omicidio, l'eminente boss mafioso Nino Mammoliti chiedeva a Pasquale Condello di arrischiare una tregua nello scontro armato di mafia in corso da anni tra la sua cosca e quella dei De Stefano, al fine di consentire la esecuzione dell'omicidio. Il Condello accettava la proposta anche perché sapeva che dietro il Mammoliti c'erano i corleonesi e Salvatore Riina.

Dichiarava anche che prima di prendere la decisione di uccidere lo Scopelliti, avevano provato ad avvicinarlo per ottenerne un atteggiamento compiacente nella gestione del maxi-processo.

Filippo Barreca

Dichiarava di aver aderito alla mafia nel '60 come picciotto arrivando poi al grado di santapaola. Il territorio su cui esercitava la sua influenza era compreso tra Pellaro e Lazzaro. Nel corso della gestione della mafia si era mantenuto neutrale.

Era stato detenuto nel carcere di Palmi con Molinetti Alfonso con il quale divideva la cella. Tra di loro si instaurava un buon rapporto confidenziale e durante le ore di aria parlavano di tutto e naturalmente anche della pace tra le cosche giacchè si era saputo che dall'inizio del '91 c'erano trattative in corso. Arrivavano notizie che si stavano formando nuovi "locali". Tra l'altro il Molinetti si lamentava di essere stato condannato all'ergastolo e diceva che l'avv.to De Stefano avrebbe potuto ribaltare il giudizio come era suo obbligo in quanto egli, il fratello Gino e tutti erano stati al suo servizio e per un errore il fratello Gino aveva ammazzato il giudice Scopelliti. Avevano ucciso il magistrato "per fare un favore ad amici siciliani". "Ci interessava ai siciliani".

Relativamente alle modalità dell'omicidio, il Molinetti gli diceva che gli avevano sparato "con un fucile e con una moto".

Aggiungeva che il proprio cugino Barreca Santo Giuseppe gli aveva detto che l'autore dell'omicidio era stato Vincenzo Zito, mafioso di Fiumara di Muro, appartenente alla cosca De Stefano.

I propri cugini gli dicevano che una famiglia mafiosa della zona ove era avvenuto l'omicidio gli aveva fornito la base operativa. Escludeva che si trattasse dei Garonfalo ma non ricordava il nome della famiglia predetta. Chiariva però, su contestazioni della difesa e del Presidente della Corte, che quanto riferitogli dai cugini era il mero frutto di supposizioni e non di conoscenza.

Riferiva infine, ma non era in grado di indicarne la fonte, che in carcere aveva saputo che l'avv.to De Stefano si era assunto il compito di contattare il dr. Scopelliti per indurlo a gestire il maxiprocesso in un modo conveniente ai palermitani.

### Giovanni Riggio

Dichiarava di aver fatto parte, con funzione di Killer, della cosca capeggiata da Pasquale e Giacomo Latella. Era legato da forti vincoli di amicizia con Giacomo Latella, in compagnia del quale passava molto tempo a chiacchierare. Avendo l'omicidio dello Scopelliti destato scalpore, spinto dalla curiosità ne aveva chiesto notizia a Giacomo Latella il quale in un primo momento tergiversava ma immediatamente dopo lo informava che era stato eseguito da elementi locali su mandato dei superiori che tramite Nitto Santapaola avevano trasmesso il loro messaggio. Santapaola si era rivolto a Giacomo Latella e Pasquale Tegano, che per l'esecuzione del delitto si erano serviti di un gruppo di fuoco t...

componenti c'erano anche Vincenzo Zito e Pasquale Bertuca. Il Latella gli diceva infine che notizie gli erano state date da Giovanni Tegano con cui si era incontrato qualche giorno dopo il c... Il Riggio spiegava le titubanze del Latella con l'opportunità di mantenere il riserbo sui rapporti Santapaola e la cosca De Stefano di cui i Tegano erano capi ed il successivo mutamento di comportamento con il sopravvenuto ricordo che proprio lui era stato il protagonista di una vicenda analoga, quando su richiesta dei Tegano aveva assassinato tal Sottile, in evasione di analogo reato fatto ai Tegano da Santapaola.

Dichiarazioni analoghe rendeva il collaboratore all'udienza del 12.1.95 e 11.1.96 del procedimento R.G.Assise.

Lombardo Giuseppe

Dichiarava di aver fatto parte della cosca Condello, capeggiata da Pasquale Condello e Paolo S... Era l'uomo ed il Killer di fiducia di Pasquale Condello. Sapeva che c'era un rapporto tra la fin... guerra di mafia e l'omicidio del dr.Scopelliti e molte cose dell'omicidio.

Conosceva i mandanti e gli esecutori del fatto di sangue.

Quanto era a sua conoscenza l'aveva saputo da Giovanni Fontana, da Paolo Serraino e dai Rosmi... Il primo gli aveva detto che Scopelliti era stato ucciso, su mandato di Totò Riina, da Luigi Molinetti e Domenico Condello.

A sparare erano stati Molinetti e Condello con dei fucili.

Con loro c'era un palermitano. Un mese prima dell'omicidio c'era stato un summit in una località della riviera jonica. Totò Riina era stato chiamato per comporre la guerra di mafia in corso.

Totò Riina subordinava il proprio intervento pacificatore ad un favore: le cosche in guerra dovevano congiuntamente uccidere il giudice Scopelliti. Furono perciò scelti come Killer il Molinetti e Domenico Condello in rappresentanza delle due cosche. Riina voleva che si sopprimesse il magistrato in un processo in Cassazione, per il quale "si era preso dei soldi e poi non aveva mantenuto l'impegno". Paolo Serraino gli confermava che c'era stato il summit di cui aveva parlato il Fontana, aggiungendo che vi aveva preso parte. Gli riferiva che era vero che fosse venuto Totò Riina ed avesse organizzato l'esecuzione di Scopelliti.

Partecipavano al summit, oltre al Serraino, Pasquale Condello, Giovanni Forntana, altre personalità importanti del litorale Jonico ed i due fratelli Garonfalo, nonché il Riina.

Nel carcere di Reggio Cal., i Garonfalo gli spiegavano che non volevano uccidere il giudice per un loro vicino, aveva fatto loro favori per processi in Cassazione e quindi era da loro rispettato. Riina imponeva l'omicidio, garantendo che non si sarebbe dimenticato di loro.

In sede di controesame specificava che le confidenze su Scopelliti gli erano state fatte da Gaetano Antonino.

Era detenuto dal 14.12.1990.

Non sapeva se Riina, quando fu consumato l'omicidio, fosse in Calabria. C'era il suo uomo mandato sul luogo dell'agguato.

Spararono solo il Condello ed il Molinetti.

All'udienza del 29/6/99 venivano acquisiti, su istanza della parte civile, le dichiarazioni di Roberto Lombardo all'udienza del 6/10/97 della Corte d'Assise d'Appello relativa al processo n.6/97 Riina ed altri imputati dell'omicidio del giudice Scopelliti.

In quella sede il collaboratore confermava le dichiarazioni rese sul corso di questo processo all'udienza del 9/6/97.

Dichiarava che Riina, era venuto a Reggio Cal. per "mettere una buona parola per chiudere la grande mafia", ma per occuparsi di ciò aveva chiesto di sopprimere Scopelliti.

Precisava che queste circostanze gli erano state dette da Giovanni Fontana, da Paolo Serraino e da un altro della famiglia Rosmini di cui non ricordava il nome. L'incontro con Riina era avvenuto tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991.

Era stato Totò Riina, nel corso del summit, a dire che Scopelliti benchè avesse preso decisioni per aggiustare in Cassazione un processo che riguardava Palermo, non aveva mantenuto gli impegni.

A sparare erano stati Domenico Condello e Molinetti. Domenico Condello lo sparava con un fucile quando era sulla strada e poi "si sono avvicinati e hanno sparato ancora colpi di fucile e di pistola quando la macchina precipitava (dalla strada nel sottostante terrapieno) lo finivano.

Giovanni Fontana gli raccontava ancora che i Garonfalo non volevano l'omicidio dello Scopelliti e dovettero piegarsi al volere di Riina che gli aveva detto: "con me non perdetevi niente". - "Questa è la parola che mi ha detto Giovanni Fontana -.

Non era in grado di indicare chi avesse chiesto l'intervento di Riina. Supponeva fosse stato il gruppo perdente dei De Stefano.

Scopelliti Giuseppe

All'udienza del 12/1/95 dichiarava di aver fatto parte della cosca capeggiata da Nino Imerti, o in Villa San Giovanni, di cui era stato il braccio destro ed il consigliere.

Aveva parlato dell'omicidio Scopelliti con Nino Imerti che interpretava il fatto come una manovra di Garonfalo e dei De Stefano per far ricadere la colpa su di lui, mentre l'omicidio era stato fatto per i predetti per fare una cortesia ai palermitani.

Dichiarava che nel '94 era in carcere a Palmi con Giuseppe Piromalli con cui aveva ottimi rapporti e che per rispetto gli leggeva i giornali e gli faceva da scrivano quando voleva scrivere qualche cosa. Una mattina su un quotidiano gli leggeva la notizia che Costa Gaetano, diventato collaboratore di giustizia, aveva dichiarato che Giuseppe Piromalli aveva fatto da tramite con i palermitani per avvicinare il giudice Scopelliti, ma senza alcun esito. Ricordava che mentre leggeva questo articolo il Piromalli sbiancava in volto ed esclamava: "e allora non si può più fidare di nessuno a questo punto. Perché.....possa avere conseguenze da tutto questo ?"

Evidenziava che tra il Piromalli ed il Costa c'erano solidi rapporti di amicizia e di rispetto come era comprovato dall'ira da cui qualche giorno avanti il primo veniva travolto quando un detenuto se ne avesse mancato di rispetto al secondo portando in carcere la notizia ufficioso del suo pentimento. Ritenendo infamante l'asserzione, il Piromalli voleva fare picchiare il malcapitato, asserendo che Costa, se avesse saputo che a siffatte affermazioni egli non aveva reagito, si sarebbe sicuramente offeso. Era stato necessario l'intervento di molti altri detenuti per evitare la bastonatura.

All'udienza del 4/7/98, confermava le rese dichiarazioni.

Aggiungeva che unitamente ad Imerti Nino ed a molti componenti della banda era stato condannato per associazione a delinquere nel processo c.d. S.Barbara, con sentenza passata in cosa giudicata. Aveva parlato con Imerti del fatto di sangue allorquando erano entrambi detenuti nel carcere di Palmi.

dopo la cattura avvenuta in epoca successiva al delitto, il predetto era stato ristretto. Era certo che il gruppo mafioso cui apparteneva (clan Condello - Imerti - Serraino - Rosmini) fosse collegato all'omicidio Scopelliti.

Si sapeva che il giudice Scopelliti era "cosa loro" dei Garanfalo.

Se non accettavano loro non sarebbe morto. Il giudice Scopelliti non era stato ucciso su mandato di Nino Imerti, "altrimenti lo (avrebbe) saputo". Parimenti escludeva che fosse stato ucciso su mandato di Pasquale Condello in quanto Nino Imerti, che tra l'altro era di costui cognato, lo avrebbe saputo. Erano invece convinti, e per certe cose non avevano bisogno di prove, che la loro parte avversa avesse commesso l'omicidio e che se i Garanfalo non avessero voluto non sarebbe stato eseguito.

Ribadiva che l'omicidio del giudice Scopelliti non avesse alcuna attinenza con la guerra di mafia, anche se era vicino ai Garanfalo tanto che quando per qualche cortesia ci si doveva rivolgere bisognava farlo tramite i Garanfalo. Escludeva che lo Scopelliti fosse stato ucciso per la stipulazione della pace (di mafia).

Non era in grado di dire come le cosche in guerra avessero stipulato la pace in quanto, essendo detenuto, non era stato presente alla pace. Era stato però informato di come le cosche si fossero divise sul territorio.

Ranieri Giovanni e la sua famiglia facevano parte del gruppo di Imerti. Negli ultimi tempi, per motivi economiche davanti alla poca generosità dell'Imerti, avevano cercato di allontanarsi ma il dichiarante si era adoperato per evitare tale evenienza.

All'udienza del 29.6.97 del proc. pen. n.18/96 R.G.Ass. App. venivano acquisite altre dichiarazioni rese da Scopelliti Giuseppe.

Il dichiarante affermava che Imerti Antonino aveva preso parte sia alle trattative per la stipulazione della pace tra le cosche che alla stipulazione della pace.

Nasone Rocco

Nel corso del proc. n.8/94 si avvaleva della facoltà di non rispondere. Su istanza della difesa venivano acquisite le dichiarazioni rese nel corso del proc. pen. 18/96 R.G.Assise all'audienza del 1/12/97

Il dichiarante affermava di aver fatto parte di una cosca capeggiata dal padre Giuseppe. Nel corso della guerra di mafia la sua cosca si era mantenuta neutrale. Un suo fratello aveva anche cercato di paciere tentando di far incontrare Imerti e Condello con De Stefano.

Asseriva che “per quello che gli avevano riferito e che aveva sentito con le proprie orecchie” l’omicidio del giudice Scopelliti aveva attinenza con la pace di mafia.

Su contestazione della difesa ammetteva altresì di aver in precedenza dichiarato di aver appreso che Corsaro Vincenzo che Scopelliti fosse stato ucciso, su mandato di Nino Imerti, perchè dopo aver accettato denaro, unitamente al presidente della Corte di Cassazione dr. Carnevale, per annullare la condanna all’ergastolo inflitta a Corsaro Vincenzo, non aveva mantenuto l’impegno assunto.

Ranieri Giovanni

Dichiarava che, sottoposto a misura di prevenzione, il giorno in cui era stato ucciso il dr. Scopelliti era a casa propria, distante circa m.400 dal luogo del delitto. Scontata la misura di prevenzione, si recò a Brancaleone a far visita a Lauro Giacomo per discutere di un progettato trasferimento ad Amsterdam. Parlavano dell’omicidio Scopelliti ed egli inveiva contro i Garonfalo accusandoli di aver ammazzato il giudice nei pressi della propria casa per daneggiarlo (mi hanno armato la tragedia).

Prima del delitto, aveva notato i Garonfalo che da Campo Calabro andavano avanti ed indietro sulla strada. Più di una volta aveva visto Peppe Garonfalo a pochi metri dal punto in cui veniva ucciso il magistrato. Poichè diffidava dai predetti, aveva pensato che volessero ammazzarlo, approfittando del fatto che, a causa della misura di prevenzione irrogategli, non si potesse allontanare dalla zona.

Riferiva tutto ciò al Lauro. Nel suo ambiente si diceva che i Siciliani avevano chiesto ai Calabria favore di ucidere lo Scopelliti. Precisava successivamente di aver saputo ciò dal Lauro.

Faceva parte del gruppo Imerti - Condello ed aveva partecipato alla guerra di mafia. Precisava che i Garonfalo utilizzavano la strada (che da Campo Piale conduce in contrada Ferrito) in circostanze di tempo prossime al delitto, li aveva visti passare con insolita frequenza ed a 60-70 km/h dal punto in cui avvenne l’omicidio aveva visto più volte Peppe Garonfalo in macchina, fermarsi e accostato (al margine della strada).

Poichè non c'era nulla da guardare, (in quel punto) aveva pensato che volessero fargli un atto di forza. Capiiva bene tutto, quando veniva ucciso Scopelliti. I Garonfalo avevano una propria cosca mafiosa che operava in Campo Calabro.

### **L'attendibilità intrinseca.**

Come già esposto l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni fatte dai collaboratori di giustizia è stata esaminata alla luce dei criteri, di cui tra gli altri, della spontaneità, della coerenza logica, dell'assenza di moventi caluniatori, della precisione.

In sede dibattimentale sono state sviluppate tesi volte a dimostrare l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia perchè costoro, essendo venuti in contatto tra di loro, avrebbero cercato di rafforzare la propria credibilità, concordando le versioni da rendere all'autorità giudicante e requirente.

Ma nulla di serio e concreto è emerso atto a far ritenere che le pubbliche autorità preposte alla gestione dei collaboratori abbiano permesso frequentazioni tra costoro e che i dichiaranti o alcuni dei dichiaranti abbiano ordito complotti contro gli imputati per accusarli dell'omicidio del Dr. Scopelliti. Particolarmente non è nemmeno emerso che ad un simile gioco si sia prestato qualcuno degli investigatori, dei magistrati, dei funzionari di cancelleria o degli avvocati che hanno avuto un qualche ruolo in questo procedimento penale. Smentisce ulteriormente la tesi del preventivo concerto tra i dichiaranti la mancanza di versioni uniformi, prive di differenze e la presenza invece di difetti logici ed impronunciabili che legittimano a giudicare le dichiarazioni assunte, indipendenti l'una dall'altra e non artificiosamente concertate.

E' stato altresì prospettato che alcuni dei dichiaranti abbiano lanciato accuse al solo scopo di soddisfare un personale desiderio di vendetta. Questa tesi può anche essere fondata, ma, è del tutto irrilevante in quanto nessuna valenza può essere attribuita ai motivi che potrebbero aver indotto il collaboratore a tradire i vecchi amici con cui era colluso. E' auspicabile che le effettuate chiamate di correo siano il frutto di un sincero pentimento e di una sincera determinazione di redenzione, ma non può essere che possono essere frutto di calcolo, mirando il collaboratore a fruire delle diminuzioni della pena e dell'impunità, dei vantaggi connessi a questa condizione, così come non può escludersi che siano taluno strumenti di vendetta.

E' la stessa legge che offre vantaggi in cambio di delazioni senza null'altro richiedere.

Pertanto, argomentare sui motivi del pentimento del dichiarante è del tutto infruttuoso. Nè l'art. 192 c.p.p. attribuisce maggiore o minore credibilità ai pentiti a seconda dei motivi del pentimento, ma presuppone che il dichiarante non consente un approccio improntato a diffidenza che appare giustificata, trattandosi di soggetti che hanno violato la legge. Ed infatti, a differenza di quanto avviene per la testimonianza e per la confessione, per le dichiarazioni rese dai coimputati o imputati in reato connesso, quali sono nella generalità dei casi i collaboratori di giustizia, non è richiesta solo l'attendibilità intrinseca ma anche l'esistenza di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità (art.192 c.p.p.).

E' stato altresì eccepito, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Brusca e dal Cangemi, che questi ultimi affermano di non sapere nulla relativamente all'assassinio del dr. Scopelliti, che dall'incongruenza e dal contrasto esistente tra molteplici dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia con l'attendibilità, scaturisce l'inattendibilità delle stesse.

L'eccezione addotta non può ritenersi fondata.

Quando infatti una chiamata in correità è smentita da un'altra chiamata dovrà essere il giudice a stabilire quale delle due sia attendibile, legittimando il contrasto emerso un giudizio di attendibilità. Il giudizio dovrà essere fatto sulla scorta dei riscontri e di tutto il coacervo probatorio esistente e non può essere un automatico giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni da altra fonte contraddette.

In sede dibattimentale sono stati esaminati i propalanti Messina Leonardo, Scopelliti Giuseppe, Contorno Salvatore, Cancemi Salvatore, Di Maggio Baldassare, Drago Giovanni, Di Matteo Mario, Mutolo Gaspare e Marchese Giuseppe. Eccezione fatta per Di Matteo Mario, tutti avevano in precedenza reso dichiarazione nel proc.pen.n. 8/94, giudicate intrinsecamente attendibili. Il giudizio era successivamente confermato dai giudici della Corte d'Assise d'Appello nella sentenza emessa a conclusione del processo n.6/97.

Nel presente processo essi rendevano dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle rese in precedenza che, esaminate alla stregua dei criteri innanzi indicati, non lasciavano trasparire incongruenze logiche, intenti calunniatori, contraddittorietà o mancanza di spontaneità, al pari delle dichiarazioni rese dai collaboratori Ranieri Giovanni, Brusca Giovanni, Calderone Antonino e La Barbera Giuseppe, esaminati in sede dibattimentale.

Ad identiche conclusioni si è indotti a pervenire relativamente alle dichiarazioni rese da Carbonaro Giovanni, Carbonaro Bruno, Costa Gaetano, Buscetta Tommaso, Marino Mannoia Francesco, I...

Vincenzo, Barreca Filippo, acquisite ex art. 238 c.p.p. e parimenti giudicate intrinsecamente attendibili dai giudici della Corte di Assise e della Corte d'Assise d'Appello nelle sentenze di cui ai procc. n. 8/94 e 6/97.

Come è stato rilevato, riportando sinteticamente l'esito dell'esame dai pentiti reso davanti alla Corte, qualche omissione è emersa nelle rese dichiarazioni, rispetto a quanto in precedenza dichiarato ad altro giudice, ma si è sempre trattato di imprecisioni addebitabili alla mancanza di specifiche domande poste dal P.M. che conduceva l'esame e non ad improvvisi sussulti di reticenza, incoerenza o imprecisione. Conseguentemente, le omissioni riscontrate, lungi dall'inficiare l'intramontabile attendibilità del dichiarante, vanno considerate elementi atti a convalidare la ritenuta spontanea attendibilità delle dichiarazioni rilasciate.

Pertanto, ritiene la Corte intrinsecamente attendibili le dichiarazioni rese dai predetti proponenti. Dall'altro, appaiono soggetti credibili, attesa la confessata lunga militanza ed il ruolo svolto all'interno delle associazioni criminose di appartenenza che consente di presumere che fossero a conoscenza della struttura ed organizzazione di cosa nostra e della 'ndrangheta, dei rapporti tra le due organizzazioni, degli obiettivi strategici perseguiti e, per le dichiarazioni rese de relato, che fossero destinate a conferire confidenze o informazioni attinte da altri consociati.

A diverse conclusioni si è indotti a pervenire relativamente ai detti di Nasone Rocco, Pulito Ippolito, Lauro Giacomo, Lombardo Giuseppe ed a qualcuna delle dichiarazioni rese da Mutolo Gaspare. Nasone Rocco in questo processo si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere ma nel precedente processo rendeva dichiarazioni relative all'omicidio del giudice Scopelliti che, su istanza della difesa, sull'accordo delle parti, venivano incluse nel fascicolo del dibattimento e rese utilizzabili a compimento degli incumbenti di rito.

Dichiarava il proponente, rispondendo ad una domanda fattagli dal P.M., di essere a conoscenza che fosse una relazione tra l'uccisione del magistrato e la fine della guerra di mafia.

Successivamente però, in sede di controesame, incalzato dalle contestazioni della difesa, era costretto ad ammettere di avere in precedenza dichiarato, in un interrogatorio reso al P.M., che il giudice Scopelliti era stato ucciso dalla malavita, su disposizioni impartite dal boss Nino Imerti, perchè essendosi impegnato a far annullare dalla Corte di Cassazione un processo in esito al quale era stata inflitta la pena dell'ergastolo a tal Corsaro, non aveva mantenuto fede agli impegni, nonostante gli fosse

corrisposta la somma di L.100 milioni e altri 100 milioni da consegnare al presidente della I<sup>^</sup> della Corte di Cassazione dr. Carnevale.

Orbene, la radicale difformità esistente tra le dichiarazioni spontaneamente rese dal Nasone dibattimentale e quelle rese su contestazione della difesa è clamorosamente confliggente con i criteri adottati per la valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata in correità fatta dai propala, pertanto devesi ritenere nel caso di specie insussistente. Conseguentemente, le dichiarazioni di Nasone Rocco non verranno tenute in conto alcuno.

Ad identiche conclusioni si è indotti a pervenire relativamente a quanto affermato da Pulito Maria. Narra costui di essersi recato da Mammoliti Antonio per caldeggiare l'intervento in un giudizio di revisione riguardante i fratelli Modeo senza ottenere aiuto alcuno, giacchè il Mammoliti gli comunicò di non poter far nulla in quanto impegnato, in collaborazione con il clan De Stefano, nel tentativo di indurre il giudice Scopelliti a non essere intransigente in un maxi-processo alla mafia palermitana. Non era stato risparmiato, un processo riguardante la cosca De Stefano e la cosca Condello. Non era stato risparmiato, mezzo, dalle minacce alle consistenti offerte di denaro ma il magistrato aveva rifiutato qualsiasi offerta di disponibilità, quindi prima o dopo sarebbe stato ucciso.

Il narrato appare infinciato da insanabili incoerenze logiche, giacchè avendo lo Scopelliti già rifiutato ogni profferta non si comprende come il Mammoliti potesse ritenersi ancora impegnato ad indire e tradire la giurisdizione.

Per quanto concerne le dichiarazioni fatte da Lombardo Giuseppe, osserva la Corte che sono del tutto inattendibili.

Assumeva infatti il Collaboratore che per porre fine alla guerra di mafia, fosse stato invitato in Calabria a far da paciere Totò Riina, il quale accettava l'invito, ma, dopo essere venuto in Calabria, subordinava il proprio intervento ad un favore che dovevano fargli preliminarmente entrambe le fazioni in lotta: l'eliminazione del giudice Scopelliti.

Ciò stante osserva la Corte che, dovendosi presumere che l'intervento di Riina fosse stato richiesto da una delle due fazioni in lotta, è incomprensabile, sotto il profilo logico, come potesse egli subordinare il proprio intervento alla realizzazione di un evento delittuoso con il concorso della seconda fazione mafiosa che non gli aveva chiesto di intervenire.

Nè appare comprensibile alla Corte che il capo di tutta la mafia siciliana dovesse ricorrere allo stratagemma narrato dal Lombardo per assicurarsi un favore dai compagni di crimine calabresi, potesse rifiutarsi di far da paciere, dopo essere venuto in terra di Calabria, se non fosse stato accontentato.

Aggiungeva il Lombardo che per rendere operativo il piano concordato, tra la fine del 1990 ed all'inizio dell'anno 1991 veniva indetto un summit cui partecipava Riina ed i maggiori della 'ndrangheta. Orbene è da presumere che nel corso della riunione si parlasse dell'omicidio e gettassero i primi semi per far riavvicinare le due fazioni in lotta.

Logica vorrebbe che deciso l'omicidio e preso atto dell'intermediazione di Riina, la lotta cessasse e si attenuasse. Invece come è notorio proseguiva con l'accanimento di prima sino al 9/8/91 quando avveniva la consumazione del delitto. Il lungo periodo di tempo così intercorso tra la decisione e l'esecuzione dell'omicidio e la inalterata virulenza della lotta di mafia, nonostante il summit, inducono a pensare che la decisione delle cosche di eseguire in concorso tra loro il delitto, inducono sul piano logico a concludere che a nessun summit Riina avesse partecipato e nessuna iniziativa avesse preso per frenare la scatenata delinquenza calabrese.

Ulteriori elementi di inattendibilità emergono dal raffronto tra le dichiarazioni dal Lombardo in sede dibattimentale e le dichiarazioni rese all'udienza del 6/10/97 davanti alla locale Corte d'Appello (proc. n. 6/97).

Dichiarava infatti davanti al primo giudice di aver appreso dai Garonfalo che nonostante fossero contrari all'omicidio, il delitto veniva imposto da Totò Riina che garantiva che non si dimenticavano di loro. Davanti al secondo giudice dichiarava invece di aver appreso queste circostanze da Giovanni Fontana che gli aveva detto che Totò Riina avesse rassicurato i Garonfalo dicendo loro "me non perdetate niente".

Assumeva ancora che l'omicidio era stato consumato da Molinetti e Condello con un fucile, ma poi cambiava versione e dichiarava che i due assassini avevano sparato con fucili e pistole ed era finito il giudice dopo che l'automobile era precipitata nel terrapieno.

L'incoerenza delle due versioni è di tutta evidenza e non appare in alcun modo giustificabile. Si sottacerà che, sia dai rilievi tecnici effettuati nell'immediatezza del delitto che dagli accertamenti successivi, è emerso che l'omicidio venisse eseguito con l'uso di un fucile e che fosse da es-

l'uso di una pistola, discendendo da ciò la certezza che il dichiarante non sappia nulla del sangue perchè quanto egli assume gli sia stato confidato da terzi non è conforme al vero.

Conseguentemente i detti del Lombardo non saranno utilizzati ai fini del giudizio.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese da Giacomo Lauro, osserva la Corte che in scontro con l'interrogatorio del 10.12.94 la difesa contestava al proponente che il 18.2.93 avesse dichiarato che “in un accordo con forze esterne alla ‘ndrangheta per l'omicidio Scopelliti io non ne sono a conoscenza in termini di dettaglio” e precedentemente; il 3.12.92 che “secondo il (suo) avviso il processo sulla vicenda palermitana che il giudice si accingeva a studiare può essere una serie di ipotesi di prelievo in considerazione come causale dell'omicidio”. Il collaboratore ammetteva di aver reso al P.M. dichiarazioni ma giustificava l'insanabile contrasto creato con quelle rese in sede dibattimentale asserendo che in precedenza non avesse detto tutto quanto era a sua conoscenza per ragioni di prudenza. Senonchè è stata acquisita in atti una lettera autografa dal Lauro spedita al col.d. Pellegrini, con la quale non solo dichiarava la propria disponibilità a far luce su tutti i fatti di cui sono accaduti in città dal maggio 82 in poi ma chiedeva di essere trasferito al carcere di Reggio Calabria per fargli “capire e sapere alcune cose che mancavano al (suo) mosaico di conoscenze. Prima tutto per perchè dopo la morte del Giudice Scopelliti si è dovuta fare una pace che pace non è”.

Il contenuto di questa missiva è del tutto confliggente con le pretese prudenze adottate dal collaboratore specie se si tiene conto che egli si preponesse per esercitare nel carcere di Reggio Cal. funzioni di infiltrato.

Nè appare possibile cogliere un comportamento prudente nelle dichiarazioni rese al P.M. il cui contenuto acquisito al processo in quanto utilizzate per le contestazioni all'udienza del 10.12.94, essendo così dettagliate da far ritenere che il dichiarante parlasse liberamente, senza timori di sorta o riserve. E' quindi da escludere la fondatezza delle giustificazioni fornite dal dichiarante relativamente alle contraddizioni esistenti tra le varie versioni dei fatti fornite in epoche diverse.

Trattasi di dichiarazioni inconciliabili, giacchè mentre il 3.12.92 Lauro Giacomo si limitava a formulare un'ipotesi in ordine alla causale dell'omicidio ed il 18.2.93 asseriva di non sapere se per commettere l'omicidio la ‘ndrangheta avesse preso accordi con forze esterne, il 10.12.94 affermava davanti ai giudici della Corte di Assise di Reggio Cal. di avere appreso, in epoca antecedente al pentimento e prossima a quella in cui era stato consumato il delitto, da Nino Saraceno e da G

Fontana che i palermitani, tramite il boss Catanese Nitto Santapaola, avevano chiesto al c. Stefano il favore di sopprimere il magistrato. Forniva poi alla Corte una serie di par. sull'organizzazione del delitto e sui fatti antecedenti del tutto confliggenti con l'ipotesi form. 3.12.92 che equivale ad una dichiarazione di non sapere e con i detti del 18.2.93 che hanno eguale ad una asserzione di non conoscenza di collusioni tra la 'ndrangheta ed altre organizzazioni criminali, finalizzate all'eliminazione del giudice.

Pertanto, attesa l'incoerenza e l'incostanza delle dichiarazioni esaminate, deve si concludere contributo fornito da Giacomo Lauro sia intrinsecamente inattendibile ed in quanto tale inutilizz. fini del giudizio.

Relativamente al Mutolo intrinsecamente inattendibile è quel passo delle sue dichiarazioni, l. affermava di avere appreso in carcere da alcuni coimputati che Scopelliti studiasse gli maxiprocesso prima di riceverne delega.

Nel corso dell'esame reso nel già ricordato processo n.8/94R.G. Corte d'Assise il P.M. contest. dichiarante che fosse stato arrestato dopo l'assassino del magistrato e che quindi non fosse co. al vero quanto riferito.

Il Mutolo dava giustificazioni confliggenti ed inattendibili e, nonostante ciò, nel corso di processo ripeteva la stessa versione dei fatti per cui era stato sottoposto a contestazioni. Risult. evidente che egli avesse un impreciso ricorso dei fatti riferiti, ma le contraddizioni ad impr. emerse non consentono, su questi fatti, di giudicarlo attendibile.

Ovviamente la parte della dichiarazione giudicata inattendibile non inquina anche le rimanen. atteso che il principio di scindibilità, così come è applicabile per la testimonianza e per la conf. è applicabile anche per le chiamate in correità (Cass. sez. 6<sup>a</sup> 25.8.95 n.9090 e 10.3.95 n.4162).

Consegue alla rilevata intrinseca inattendibilità, l'inutilizzabilità parziale delle predette dichiaraz.

### **Cosa nostra ed il maxiprocesso**

Rilasciavano dichiarazioni relative ai responsabili ed al movente del delitto Leonardo M. Marchese Giuseppe, Gaspare Mutolo, Costa Gaetano, Barreca Filippo, Riggio Giovanni, Car. Bruno. I predetti collaboratori, rivelavano altresì che Cosa Nostra considerava l'esito de

processo un problema la cui mancata soluzione avrebbe potuto comportare danni irreversibili all'intera organizzazione.

Secondo Marchese Giuseppe, la Commissione di Cosa Nostra aveva un interesse spasmodico al maxi processo ed aveva tentato con ogni mezzo ed in ogni fase di condizionarne l'andamento in ragione dei propri interessi.

Anche Cangemi Salvatore asseriva che l'interesse di Riina e degli esponenti di vertice di Cosa Nostra verso il maxi processo era grande.

Reiteratamente lo aveva sentito dire di essere disposto a tutto pur di ottenere in quel giudizio un risultato favorevole e pur di assicurarsi che il Collegio della Cassazione fosse presieduto da Carnevale. Affermava Drago Giovanni di aver sempre saputo dell'enorme interesse di Cosa Nostra nei confronti del maxiprocesso e del suo intento specifico di demolire le implicazioni delle rivelazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno.

Dichiarava Brusca Giovanni che dopo la sentenza di 2° grado del maxiprocesso, tutti si davano da fare per contattare il presidente ed i giudici a latere della Corte di cassazione. Ognuno esponeva il proprio piano a Salvatore Riina che decideva il da farsi e quale adottare. Facevano miracoli per contattare il dott. Carnevale. A Palermo si rivolgevano a Lima che tramite la corrente andreottiana doveva arruolare il dott. Carnevale.

Assumeva Gaetano Costa di aver saputo da Pullarà Giovanni e dal tal Spataro, suoi condotti, che i condannati all'ergastolo nel maxi processo di Palermo, che i maggiori esponenti di cosa nostra avevano loro assicurato che il processo in Cassazione sarebbe andato bene, in quanto se ne sarebbero occupati l'on Lima e l'on. Andreotti che avevano "libero accesso" in Cassazione ove tutto era incentrato sul presidente della 1^ sezione dott. Carnevale.

Precisava il dichiarante che sia il Pullarà che lo Spataro erano stati escarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare ma, dopo poco tempo, in seguito all'emanazione del c.d. decreto Maresca erano stati nuovamente arrestati e condotti in carcere. Egli si era meravigliato che, nonostante il fatto che fosse stato condannato all'ergastolo, non si fosse reso latitante e gli chiedeva spiegazioni, venendogli a sapere che era arrivato dai capi l'ordine di non sottrarsi all'arresto in quanto il processo in Cassazione sarebbe andato bene.

Il pacifico ed immediato riarresto degli imputati del maxiprocesso, escarcerati per decorrenza termini, in seguito al c.d. decreto Martelli fa parte del notorio ma coinvolgendo moltissimi imputati, apparendo inspiegabile alla stregua dei comportamenti usualmente assunti dai componenti la criminalità organizzata in circostanze similari, è sul piano logico, comprensibile solo in base alla spiegazione dal Pullarà fornita al Costa.

Atteso il riscontro di natura logica emerso, e la convergenza con le dichiarazioni rese dal Bruccoleri, dal Drago, dal Cangemi e dal Marchese i detti del Costa possono ritenersi attendibili, nonostante le contraddizioni e le propalazioni dei pentiti non siano perfettamente collimanti tra di loro, giacchè quando i pentiti, nelle chiamate di correo non siano totalmente soprapponibili ma siano, come nel caso di specie, concordi, e sugli elementi essenziali, si riscontrano reciprocamente ed assurgono al valore di prova (Cass. 31.5.95 n.2328).

In verità nelle dichiarazioni esaminate non si ravvisano discordanze vere e proprie ma contenuti almeno ampi, avendo ogni collaboratore parlato di quanto era a propria conoscenza e non di tutto quanto era in quei giorni caotici avvenuto, senza contraddirsi ma concordando sul tema da ognuno trattato. Devesi quindi ritenere provato che l'esito del maxiprocesso costituisse per Cosa Nostra un problema di vitale importanza, per la cui soluzione non aveva risparmiato risorse ed iniziative. Parimenti appare che sino al marzo 1991 data in cui era stato emanato il c.d. decreto Martelli, il vertice della mafia siciliana, confidando sull'on. Lima e sul dott. Carnevale, avesse buoni motivi per ritenere che il processo si sarebbe risolto favorevolmente in Cassazione, e perciò si fosse assunta la responsabilità, sicuramente per non creare turbative che avrebbero potuto avere incidenze negative, di ordinare l'escarcerazione degli imputati, aderenti all'organizzazione, di lasciarsi ricondurre in carcere.

Nel marzo 91, in verità, il processo definito in 2° grado il 10.12.90, non era ancora stato inviato dalla Corte di Assise di Palermo alla Corte di Cassazione, ma in virtù del criterio di ripartizione degli affari penali tra le varie sezioni del Supremo Collegio, costituito dalla suddivisione per materia, era certamente sarebbe stato assegnato alla prima sezione che aveva la delega alla trattazione dei processi di mafia. Prestando in detta sezione servizio due soli presidenti, il dott. Carnevale ed il dott. Molinari, e che il collegio giudicante sarebbe stato presieduto dal primo in quanto il secondo, essendo prossimo a andare in pensione, ben difficilmente ne avrebbe avuto assegnato l'incarico (vedi testi del Costa e del Martelli).

Senonchè, nel marzo del '91 accadevano avvenimenti che avrebbero condizionato la composizione del collegio giudicante della 1<sup>a</sup> sezione penale della Corte di cassazione e scompaginato le trame che il vertice della mafia siciliana andava tessendo.

Claudio Martelli, Ministro di Grazie e Giustizia dell'epoca, coadiuvato dal dott. Giovanni Falcone in qualità di Direttore degli Affari Penali del Ministero, accertava che c'era un profondo scollamento tra i principi interpretativi adottati dai giudici di merito che si occupavano di processi alla criminalità organizzata e quelli applicati dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione. Decideva quindi di effettuare un monitoraggio sull'attività giurisdizionale di quella sezione. L'accertamento effettuato da una commissione presieduta dal prof. Conso, consentiva di constatare che le pronunce più controverse della prima sezione erano state quasi sempre assunte da collegi presieduti dal dott. Carnevale e il relatore figurava il dott. Dell'Anno.

Il Ministro, rendendosi conto delle difficoltà e dell'inopportunità di qualsiasi rimedio formale, utilizzò l'arma della polemica.

Informalmente aveva anche scambi di opinioni con il dott. Brancaccio, primo presidente della Corte di Cassazione, che, a detta del Martelli, non sortivano effetti immediati ma differiti all'anno successivo. Giacchè dal 1992 in poi la Corte di Cassazione adottava il criterio della rotazione che ovvia ai pericoli insiti nel principio della competenza fissa per materia.

La polemica alimentata dal guardasigilli creava un clima non certo favorevole attorno al dr. Carnevale che però non se ne curava affatto tanto che quando giungevano notizie del prossimo invio da Roma del maxiprocesso era intenzionato a presiederlo. Ne veniva però sconsigliato dai dott.ri Dell'Anno e Francesco Pintus, consiglieri della 1<sup>a</sup> sezione della Corte di Cassazione.

Dichiarava il dr. Dell'Anno di aver sconsigliato al Carnevale di assumere quell'incarico per evitare ulteriori attacchi alla sua immagine e ulteriori campagne stampa. Carnevale non voleva sentire nulla ma alla fine si convinceva.

Confermava che successivamente, commentando per telefono l'esito di quel processo, il dr. Carnevale, gli aveva manifestato il proprio disappunto asserendo che i componenti del collegio avevano sostanzialmente ripudiato i principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione e in particolare dalla 1<sup>a</sup> sezione.

Il dott. Pintus affermava di aver insistito insieme al collega Dell'Anno per convincere il dott. Carnevale a non occuparsi del maxiprocesso cui non voleva rinunciare in quanto giudicava atto di vigliaccheria cedere alle pressioni della piazza.

Nè il Pintus, nè il Dell'Anno erano in grado di indicare la data del riferito colloquio con Carnevale. Il dr. Brancaccio, primo presidente della Corte di Cassazione, confermava che Carnevale gli aveva detto di non conoscere i motivi per cui aveva rinunciato a giudicare il maxiprocesso, asserendo che non intendeva essere sempre lui il Presidente di quel tipo di processo in quanto si era seccato di quanto si diceva e che era detto che dovesse farli sempre lui.

Precisava che in un primo tempo la presidenza era stata affidata al dr. Molinari ma dopo le dimissioni di quest'ultimo era stato preferito il dr. Valente, essendo il primo prossimo alla pensione.

Ai primi di maggio 91 (v. teste Molinari) il primo presidente della Corte di Cassazione dr. Brancaccio convocava tutti i magistrati della prima sezione penale e comunicava loro che dal gennaio 92 sarebbe stato utilizzato per l'assegnazione dei processi alle varie sezioni il principio di rotazione, precisando che l'innovazione non doveva essere considerata una disposizione punitiva in quanto riguardava tutte le sezioni e non solo la prima. In quella riunione Carnevale annunciava che era in arrivo da Palermo il maxiprocesso che doveva essere trattato da un collegio presieduto dal dott. Molinari e composto dai dott.ri Puogo, Pompa, Schiavotti e Papatia. Verso la fine di maggio pervenivano in Cassazione la sentenza di primo grado, il dispositivo della sentenza di 2° grado e l'elenco dei ricorrenti.

Gli stessi atti e lo stesso preavviso pervenivano alla Procura Generale. Riferiva il dott. Lombardo che il maxiprocesso arrivava alla Procura Generale della Cassazione, pochi giorni dopo che era pervenuto alla Cancelleria della Corte di Cassazione in quanto detto ufficio ne trasmetteva gli atti alla sezione penale della Procura Generale.

Devesi quindi concludere che i primi di maggio 91 Carnevale rendeva pubblico che non avrebbe presieduto il collegio giudicante del maxiprocesso e che tra la fine di maggio ed i primi di giugno gli atti inviati dalla Corte di d'Appello di Palermo venivano inoltrati alla segreteria della Procura Generale.

Pertanto, allorquando il dr. Vittorio Sgroi dichiarava che lo Scopelliti gli avesse fatto pervenire, in qualità di il responsabile del ramo penale dell'ufficio, la propria disponibilità ad assumere l'incarico di rappresentare in udienza la pubblica accusa e genericamente affermava che ciò fosse avvenuto “

si seppe che in Cassazione avrebbe dovuto essere celebrato il maxiprocesso” e cioè “probabilmente la fine di giugno ed i primi di luglio” era, relativamente alla data in cui lo Scopelliti aveva o non aveva la propria disponibilità, impreciso in quanto la notizia del maxiprocesso era pervenuta in Cassazione quanto meno nel mese di maggio e gli atti inviati erano stati inoltrati alla Procura Generale ai primi di giugno. Devesi pertanto ritenere, che la delega per il maxiprocesso allo Scopelliti fosse ufficialmente conferita sin dai primi di giugno del 91 e non nel mese di luglio o nell’ultima decade del luglio 91 come assunto dall’avv.to generale Bartolomeo Lombardi.

Convalida l’espresso convincimento, quanto dichiarava il dott. Paiardi Tito , intimo amico e collaboratore dello Scopelliti, laddove affermava che l’11 o il 13 luglio, quando offriva ad una trentina di amici una cena per festeggiare la sua nomina a presidente della Commissione Tributaria, lo Scopelliti gli comunicò di essere stato incaricato di sostenere la pubblica accusa nel maxi-processo ed, in misura massima, quanto dichiarato da Rodinò Toscano Anna allorquando riferiva che nel corso di un colloquio avvenuto ai primi di giugno del 1991, lo Scopelliti parlando del maxi-processo di Palermo di cui avrebbe dovuto occuparsi subito dopo il periodo estivo, aveva asserito che corresse seri pericoli, in quanto avrebbe potuto essere uciso al fine di far decorrere i termini massimi di custodia cautelare e quanto dichiarato da Canonaco Luciana laddove affermava che già da giugno il dr. Scopelliti era preoccupato ritenendo che il maxi-processo di cui aveva avuto incarico, fosse pericoloso.

Non essendo emerso alcunchè atto a porre in dubbio l’attendibilità dei testi escussi, quasi tutti di alto rango ed illustri magistrati della Corte di Cassazione e della Procura generale della Corte di Cassazione, eccezion fatta per qualche comprensibilissima, atteso il tempo trascorso tra il fatto e la testimonianza, imprecisione relativa alla data del conferimento ufficiale della delega al dott. Scopelliti, può ritenersi provato che nella tarda primavera del 1991 i vertici della mafia siciliana non potessero contare sul dr. Carnevale su cui facevano affidamento e perciò non potessero essere più sicuri del successo del processo che nel marzo era apparso loro tanto scontato da indurli ad ordinare a tutti gli associati che erano stati scarcerati di farsi ricondurre in carcere.

Parimenti provato può ritenersi che nei primi di giugno 91, il dr. Scopelliti ricevesse delega per sostenere la pubblica accusa in Cassazione nel maxi-processo alla mafia palermitana.

### **La strategie di Cosa nostra e la causale del delitto**

Ma il fallimento di una strategia non induceva Cosa nostra a rassegnarsi ad attendere l'esito del processo, fidando sulla sola abilità e competenza dei propri difensori. Non consentono le conclusioni le dichiarazioni dei propalanti esaminati, dal cui contesto emerge che trame occulte ad influire sulle decisioni vennero tessute sino alla pronuncia della Corte di Cassazione. Le dichiarazioni dei pentiti Costa e Mutolo.

Riferiva il primo che parlando con il capo mandamento Lucchese, con lui detenuto in Cuneo, per i motivi per cui, anzichè esperire altre strategie, Cosa nostra avesse deciso di assassinare lo Scudiero, aveva saputo che avevano ucciso perchè “a loro interessava aggiustare il processo”.

Assumeva il secondo di aver appreso dal proprio capomandamento Gambino Giuseppe Giacomo che “loro” avevano fatto tutto quello che si poteva fare. Trattasi di dichiarazioni perfettamente compatibili con quelle in precedenza ricordate.

E' quindi ragionevole concludere che l'abbandono da parte del presidente Carnevale avesse messo in crisi le certezze di Cosa nostra ma non l'avesse indotta a rinunciare ad influire sul corso regolare della giustizia. Troppo grandi erano infatti gli interessi in gioco e tremende erano le responsabilità verso coloro cui era stato ordinato di tornare in carcere.

Se fossero infatti passati in cosa giudicata i principi affermati con la sentenza, gravata di ricorso alla Cassazione, emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo il 10.12.90 (v. sent. proc.n. 8/94), si sarebbe più potuto dubitare dell'unitarietà di “Cosa Nostra”, dell'esistenza di un organismo al vertice deputato alla gestione degli interessi collettivi ed alla decisione degli affari più importanti di grande rilevanza e del contributo dei collaboratori di giustizia. Il processo, sin dal suo inizio, e maggiormente ora che era stata esaurita la fase di merito, era impostato su criteri diversi da quelli delle passate esperienze giudiziarie in materia di reati associativi, giacchè la visione dei fatti di mafia era più frammentaria ma globale; erano utilizzati i contributi dei pentiti; erano adottati criteri di valutazione della prova che consentivano non solo di risalire alle responsabilità personali precise e specifici ed a prova diretta e per i delitti meno decifrabili, ma anche di arrivare ad incriminare personalmente i capi che, solitamente, pur venendo raggiunti da sospetti, non si era mai riusciti a incriminare. Era stata in pratica aperta una nuova strada per arrivare a colpire in centri il fenomeno mafioso. Era quindi di vitale importanza per Cosa nostra fare tutto il possibile per in-

che sul maxi-processo si formasse il giudicato. Parimenti importante era la risposta da dare a centinaia di associati che avevano rinunciato alla latitanza ed erano tornati in galera su ordine dei vertici di Cosa Nostra. Non fosse altro che per questo era più che un obbligo tentare di trovare alternative e diverse da quella risultata infruttuosa.

Una di queste strade conduceva al giudice Scopelliti.

---

Come già detto, nel giugno del '91 Antonino Scopelliti, sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, spontaneamente offriva la propria disponibilità al sig. Procuratore Generale SgROI per assumere l'incarico di sostenere la pubblica accusa nel maxiprocesso alle cosche palermitane.

Il Procuratore SgROI sapeva che Scopelliti per vocazione era portato ad occuparsi di cose complesse e serie perchè aveva maturato nel settore dei grandi processi grande esperienza e era fortemente motivato, molto preparato ed obiettivo. Non aveva quindi alcuna ragione per non assecondare questa offerta. Conferiva quindi al richiedente delega informale (in pectore). L'atto di delega generale competente avrebbe successivamente provveduto ad emettere il provvedimento formale (in pectore teste SgROI). La notizia si diffondeva rapidamente, anche se intenzionalmente doveva restare riservata in quanto "le parole sfuggono all'interno dell'ufficio"

Il dott. Scopelliti era uno dei più brillanti magistrati della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dott. Carlo Maria Pratis, quando ne redigeva il parere valutativo per l'assegnazione allo Scopelliti dell'ufficio di Sostituto Procuratore Generale così scriveva: il dott. Scopelliti (v. sentenza proc. n.8/94 R.G.Assise) presso tutti gli uffici a cui è stato destinato nei 27 anni della sua vita giudiziaria ha lasciato tracce sicure di proficuo e corioso lavoro suscitando sempre generale ed incondizionata ammirazione per l'alto livello della preparazione giuridica, per l'impegno vivissimo, per l'intuito immediato e sicuro, per la carica di simpatia ed inimitabili.

Si era occupato del processo per l'omicidio di E. Lavorini, di Cristina Mazzotta, per la strage di Fontana, per l'assassinio di A.Moro e della sua scorta, per la strage di Piazza della Loggia, per l'omicidio di Rocco Chinnici, per l'omicidio del giornalista Walter Tobaci.

In Cassazione si era occupato, come P.M., del processo per l'omicidio del Capitano dei C.C. Enrico Basile a carico di Giuseppe Madonia, Vincenzo Puccio ed Armando Bonanno, chiedendo il rigetto dei ricorsi degli imputati. Il Collegio giudicante annullava la sentenza.

Aveva partecipato al processo per la strage del treno rapido 904 contro Calò Giuseppe e chiedendo il rigetto dei ricorsi degli imputati. La Corte di Cassazione, presieduta dal dott. Carniti, il 16.3.91 annullava la sentenza con rinvio.

Aveva svolto funzioni di P.M. anche nel processo per l'uccisione del giudice Rocco Scopelliti, concludendo ancora una volta in modo difforme rispetto a quello che sarebbe stato l'esito del giudizio. La complessità e la risonanza avuta sulla pubblica opinione dai processi a cui lo Scopelliti aveva partecipato, confermano obiettivamente i giudizi sul magistrato espressi dal dott. Pratis e dal dott. Sgroi. Si consentono anche di ritenere che egli, essendosi occupato anche di difficili processi attribuiti al magistrato di Cosa nostra, l'ultimo dei quali deciso il 16.3.91, in epoca cioè prossima all'omicidio, fosse ben conosciuto anche dalla mafia siciliana, quale magistrato motivato e di altissimo spessore professionale.

Scopelliti non era nè colpevolista, nè innocentista (v. teste Sgroi).

Il Procuratore Sgroi, in sede dibattimentale, ha voluto in proposito ricordare che una delle ultime argomentazioni sostenute dal giudice in sede dibattimentale era favorevole all'imputato, e con essa egli riuscì a mutare giurisprudenza ad una sezione della Corte di Cassazione, in quanto era uno strenuo difensore della legalità e non privilegiava le ragioni dell'accusa.

L'illustre magistrato era però, per attitudine caratteriale, portato al contatto umano e consentiva a chiunque di avvicinarlo, esporgli i propri problemi e chiedergli consiglio.

Univoche appaiono sul punto le risultanze delle testimonianze acquisite.

Riferiva in particolare Cirulli Gino, da anni autista al servizio del Magistrato, che il giudice Scopelliti era infastidito sino nella propria abitazione.

Aveva infatti incontrato sotto la casa del dott. Scopelliti tal Morgante, autista (della Procura di Reggio Calabria) che voleva parlargli. Tramite citofono avvertiva lo Scopelliti che se

contrariato ma riceveva ugualmente il visitatore e si faceva accompagnare nel proprio ufficio presso la Corte di Cassazione. Il Morgante ritornava a trovarlo in ufficio altre due o tre volte ed una volta in compagnia di due calabresi.

Segnalava ancora il Cirulli di aver sentito spesso il dr. Scopelliti lamentarsi che non ne poteva fare nulla di tutte le raccomandazioni e pressioni che riceveva.

Parimenti rilevanti appaiono le dichiarazioni rese al GIP il 22.4.93 da Garonfalo Antonio, acquisite in un fascicolo del dibattimento per l'impossibilità di effettuare l'esame diretto del teste essendo stato comunicato dai C.C. di Villa S.Giovanni con missiva dell'8/11/98, latitante.

Dichiarava infatti il Garonfalo di conoscere molto bene il giudice Scopelliti perchè il proprio padre aveva in colonia un terreno del padre del magistrato. Aveva parlato con il giudice delle proprie vicende giudiziarie e della misura di prevenzione che gli era stata inflitta .

Lo aveva incontrato alcune volte in Cassazione in compagnia dell'avv. Caminiti e da solo.

Ogni volta che si incontravano il dr. Scopelliti lo assicurava dicendogli di stare tranquillo in quanto era assistito da ottimi avvocati. Era andato a trovarlo a casa del padre circa sette giorni prima che il padre fosse ucciso. Verso gli anni 89/90 era andato a salutare il giudice nel suo ufficio in Cassazione. Attorno a lui per poterlo salutare tr quarti d'ora. Quando il magistrato sopraggiungeva era in compagnia di un Colonnello (dei C.C.) Galatà.

Garonfalo Antonino, detenuto e fratello del latitante Garonfalo Antonio, confermava che il padre era un colono degli Scopelliti ed aggiungeva che sia lui che il resto della famiglia frequentavano abitualmente l'abitazione dei predetti. Con il giudice avevano tutti un rapporto superiore all'amicizia. Anche il padre era stato sottoposto alla misura di prevenzione.

Al dr. Scopelliti arrivavano dunque pressioni e raccomandazioni tanto frequenti e numerose da stancarlo ed atteso quanto dal Cirulli riferito relativamente all'autista Morgante, può legittimamente dedursi che chiunque potesse varcare la porta della sua casa o del suo ufficio in cerca di aiuto. Il Morgante era un soggetto avvicicabile ma era anche particolarmente vicino ai Garonfalo, come riferito dai fratelli Antonino ed Antonio esaminati.

Questa vicinanza proiettava ombre di ambiguità sul magistrato.

La famiglia Garonfalo, come evincesi dalla sentenza n. 575/96 del 19.12.96 del Tribunale di Calabria, su cui si è formato il giudicato, come da certificazione prodotta dal P.M. all'udienza 14/12/98, da decenni ha in seno alla 'ndrangheta solide referenze.

Infatti, quando il 26/10/69 le forze dell'ordine riuscivano a violare a Montalto, il prossimo santuario dedicato alla Madonna di Polsi, un summit di appartenenti alle varie cosche 'ndrangheta, vi sorprendevo Rocco Garonfalo, cugino degli esaminati Antonino ed Antonio, veniva poi condannato per violazione dell'art. 416 c.p.

L'11/12/73 Rocco Garonfalo, unitamente ai cugini Antonino, Antonio e Giuseppe, era destinatario di un ordine di cattura per l'omicidio di Arena Adalberto ed il tentato omicidio di Spezzano Arena, Marra Demetrio e Marra Giuseppe. Rinvii a giudizio venivano prosciolti per insufficienza di prove. I tre fratelli Garonfalo il 17.5.78 venivano proposti per l'applicazione della misura di prevenzione di sorveglianza speciale sull'assunto che facessero parte di un'associazione mafiosa capeggiata dal Rocco Garonfalo che taglieggiava gli operatori economici di Campo Calabro, Villa S. Giovanni, Fiumara e Catona. Il relativo procedimento si concludeva il 29.9.80 davanti alla Corte d'Appello di Messina con l'applicazione della misura della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in Calabria, Sicilia, Lucania, Campania e Puglia.

Durante la guerra di mafia, i Garonfalo non subivano attacchi o perdite ma si munivano e facevano di autovetture blindate.

Evincesi dalla sentenza che Antonino Garonfalo fosse il capo del "locale" di Campo Calabro. In quanto tale doveva essere eliminato dal gruppo avversario degli Imertiani ma l'omicidio fu bloccato dall'intervento di Pasquale Condello senior.

In ragione del suo ruolo di capo prendeva parte con il gruppo Imerti agli incontri di pace e presenziava a riunioni di mafia in casa di Pietro Labate.

Sulla scorta del giudicato che si è formato, si può lecitamente ritenere che Antonino Garonfalo fosse il capo di una cosca potente e pericolosa e gestisse tanto di quel potere mafioso da poter interloquere con i capi ed i vertici delle cosche avversarie.

Aderivano alla cosca Garonfalo Antonio, Garonfalo Giuseppe, Cotroneo Domenico, Repaci Domenico cl. 65, Repaci Gaetano, Spezzano Felice, Repaci Domenico cl.66. Quest'ultimo era stato in

grado assolto, ma, su appello del P.M. veniva riconosciuto colpevole e condannato con sentenza passata in giudicato.

La grossa caratura mafiosa dei Garonfalo nel piccolo centro di Campo Calabro era sicuramente nota a tutti e quindi non poteva sfuggire al dr. Scopelliti specie in considerazione del fatto che la presenza di autovetture blindate, le misure di prevenzioni applicate, la tipologia dei reati per cui avevano procedimenti penali, i proscioglimenti per insufficienza di prove, costituivano, per l'occhio esperto, un valoroso magistrato che aveva percorso tutte le tappe della sua carriera in uffici della Procura della Repubblica, sicuri elementi rivelatori della scelta di vita dai predetti effettuata.

Ma la presenza di siffatti elementi inquinanti, non influiva sulla linearità della condotta professionale del dr. Scopelliti. Nulla infatti emergeva in sede dibattimentale atto a far ritenere che la propensione ai contatti umani e la frequentazione dei Garonfalo avesse mai potuto ripercuotersi sul retto espletamento delle funzioni giudiziarie espletate.

Relativamente alle raccomandazioni e pressioni che riceveva possiamo quindi solo dire, sulla scorta di quanto dichiarato dal Cirulli, che ne fosse molto infastidito, mentre, per quanto concerne la vicinanza dei Garonfalo, è opinione della Corte che il giudice la tollerasse per affetto e passate consuetudini di vita essendo persone che, per come affermato, erano cresciute a casa sua e con cui aveva una grande dimestichezza sin dall'infanzia.

Ciò non toglie che si credesse che egli fosse un personaggio avvicicabile, altrimenti nessuno lo avrebbe sfinito con pressioni e raccomandazioni e che, essendo pubblicamente frequentato dai Garonfalo a Campo Calabro che a Roma, fosse a costoro vicino.

Dichiarava infatti il collaboratore Scopelliti: “era risaputo....non vorrei offendere la persona del giudice Scopelliti....che era molto vicino ai Garonfalo, .... tanto che quando per qualche cortesia doveva rivolgere a lui bisognava farlo tramite i Garonfalo”.

Le argomentazioni svolte riscontrano sufficientemente, sul piano logico ed obiettivo, quanto il giudice Scopelliti assunto che per l'affetto va giudicato attendibile.

Devesi quindi ritenere che tra i mafiosi fosse “risaputo” che il dr. Scopelliti era molto vicino ai Garonfalo e che per chiedergli (da parte loro) qualche cortesia bisognasse rivolgersi ai Garonfalo.

Nell'acquisita sentenza n.575/96 del 19/12/96 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria è riprodotto il testimonio di un funzionario che nel 1993 aveva ricevuto delega dalla Procura di Caltanissetta e di Enna di svolgere indagini su Giuseppe Mandalari commercialista palermitano ritenuto legato a Cosa Nostra per tale ragione arrestato e successivamente rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 416 bis per favoreggiamento e poi inviato al soggiorno obbligato a Villa S. Giovanni ove aveva instaurato rapporti personali con le associazioni criminali calabresi.

Successivamente al periodo del soggiorno obbligato, il Mandalari continuava ad essere oggetto di attenzione investigativa perchè ritenuto legato al latitante Riina.

Dalle indagini emergeva che al Mandalari era stato dato un plico diretto al Riina. Seguendo il Mandalari e il plico gli inquirenti accertavano che il commercialista aveva mantenuto i contatti con il Riina in Calabria. Si constatava che, arrivato a Villa S.Giovanni, veniva prelevato da un'auto intestata a Giovanna Chirico ma guidata da un uomo. Il Mandalari si recava con alcune persone al ristorante Conca e poi all'Hotel Dollaro da dove chiamava l'utenza 0965/795280 in uso alla ditta International Pneus, sita in via Nazionale 436 di Villa S.Giovanni. La chiamata era fatta alle ore 18,46 del 29/12/95. Da intercettazioni telefoniche effettuate dai C.C. di Corleone nel 90/91 ed in possesso delle quali risultavano altri contatti telefonici tra il Mandalari e l'utenza intestata all'International Pneus come accertato da quei giudici, era un negozio appartenente a Repaci Domenico cl.66, conosciuto quale componente dell'associazione mafiosa capeggiata dai Garonfalo.

Sul conto del Mandalari riferiva all'udienza del 7/3/95 (proc. 8/94) il Maresciallo dei C.C. Giuseppe Ciulla.

Dichiarava di aver accertato che il Mandalari, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in Sicilia nel 1983 si stabiliva a Villa S.Giovanni, ove si trovava sino al 1986. Apriva uno studio di consulenza tributaria e fiscale ma non aveva molti clienti. Tra i suoi clienti i fratelli Franco di Campo Calabro. Per l'esattezza Franco Alessandro Valerio lo incaricava di curare il supermercato della propria convivente Loredana Terranova che falliva.

Risultava nel corso della procedura fallimentare che l'attività era stata ceduta ad una società appartenente al fratello Renato del Franco Alessandro, con sede in Palermo via Stresa n.14 e c/o studio palermitano del Mandalari. Falliva anche la Alsico ma quanto era successo dimostrava che Franco ed il Mandalari ci fossero ottimi rapporti.

Si accertava che c'erano rapporti di comparato avendo il Mandalari battezzato il figlio primogenito Franco Alessandro Valerio.

Il Mandalari era commercialista anche della società Onda Azzurra appartenente ad un terzo fratello Franco a nome Domenico.

L'Onda Azzurra gestiva uno stabilimento balneare contiguo al lido "Il Gabbiano" da dove era presente il dott. Scopelliti.

Il sottufficiale aveva anche interrogato Franco Alessandro che aveva dichiarato che i suoi rapporti con Giuseppe Mandalari si erano protratti anche dopo che aveva lasciato Villa S.Giovanni.

Il Mandalari era tornato a Villa S.Giovanni nel maggio del 1994 in occasione della prima comparizione del figlio del Franco, a nome Rocco e veniva arrestato nel dicembre del 1994.

Precisava il Ciulla di aver accertato che il Mandalari in data 11/5/90 aveva preso alloggio insieme alla moglie Imbraguglia Maria all'hotel il Dollaro di Villa S.Giovanni, partendo il 13/5/90.

Franco Alessandro Valerio aveva rapporti di amicizia con il detenuto Zito Vincenzo. Infatti quando il 9/6/83 lo Zito pativa un attentato era a bordo di un motociclo avuto in prestito dal Franco.

Dalle testimonianze rese dal Pansa e dal Ciulla, della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, deriva che dal 1983 al 1986 scontava in Villa S.Giovanni il divieto di soggiorno in Sicilia, Maria Imbraguglia Giuseppe, fedelissimo di Totò Riina come appariva alla luce della patita condanna, del favoreggiamento, e delle mansioni di corriere espelrate per recapitargli un plico e dell'arresto condanna a giudizio patito per violazione dell'art.416 bis c.p.

Installatosi in Villa S.Giovanni, intrecciava rapporti con la delinquenza locale ed in particolare con Repaci Domenico cl. 66 mafioso appartenente al clan dei Garonfalo e con i fratelli Franco e Rocco Campo Calabro, comune in cui i Garonfalo ed il Giudice Scopelliti risiedevano. Detti rapporti si protraevano nel tempo sino al 1994 quando il Mandalari veniva arrestato.

Venivano in particolare, registrate sue presenze in Villa S.Giovanni, il 29-11-93, quando era in carica per recapitare il plico a Riina, l'11.5.90 e nel maggio del 94. Il centro villese era dunque un

sicuro per il mafioso Mandalari che vi aveva a disposizione, per come accertato dal dr. P. 29.11.93, uomini, mezzi ed infrastrutture logistiche. Trattandosi di un mafioso che il 29.11.93 metteva telefonicamente in contatto con il mafioso Repaci e che, dopo aver finito di scontare la pena di prevenzione, aveva mantenuto in Villa S.Giovanni i contatti con quest'ultimo e con Alessandro, che non poteva essere amico del pregiudicato Vincenzo Zito senza essere anche vicino agli ambienti della malavita organizzata, devesi ritenere che avesse instaurato ottimi rapporti con la delinquenza locale ed in particolare con membri del clan Garonfalo che lo trattavano con riguardo, quanto era a loro noto che facesse parte della mafia.

In Villa S.Giovanni quindi il Mandalari aveva passato tre anni continuando a vivere da mafioso, continuando a praticare mafiosi appartenenti al clan Garonfalo ed ambigui personaggi di cui il giudice Calabro.

Pertanto, è nell'ordine delle cose che venisse anche lui a sapere quello che era "risaputo" dai mafiosi locali e cioè che punto di forza del clan Garonfalo fosse la "vicinanza" del dr. Scopelliti e che qualcuno della 'ndrangheta avesse avuto bisogno di chiedere qualche favore al giudice, per rivolgersi ai Garonfalo.

---

Quando il dr. Sgroi conferiva la delega "in pectore" al dr. Scopelliti del maxiprocesso di Palermo, la notizia doveva restare riservata, ma dopo trenta minuti, come affermato dall'Avv. to Generale Lombardi, lo sapeva sicuramente tutta Roma, in quanto negli ambienti della Cassazione non si poteva tenere segreto che potesse rimanere tale per più di poche ore.

Devesi quindi ritenere che così come dovette essere comunicato ai vertici di cosa nostra l'abboccata nel maggio del '91 del maxiprocesso, ove Salvatore Riina e quasi tutti i capi famiglia del mandamento erano imputati, da parte del dott. Carnevale, dovette parimenti essere comunicato l'incarico conferito al dott. Scopelliti nel giugno '91.

E' infatti regola d'esperienza che la composizione dei collegi giudicanti e degli uffici del P.M. viene decisa dai primi ed ossessivi accertamenti che curano i vari collegi di difesa, per poi comunicarne l'esito alla clientela.

Essendo alla ricerca di vie alternative a quella già programmata come risolutiva ma rivelatasi atte a condizionare l'esito del processo in Cassazione, Cosa nostra per come sarà dimostrato in prosieguo decideva di contattare il dr. Scopelliti.

Come già detto Giovanbattista Pullarà, reggente del mandamento di S.Maria di Gesù, prima del 91 e quindi nel giugno 91, chiedeva al collaboratore Costa Gaetano se fosse possibile, tramite Piromalli, avvicinare il giudice.

Come si vedrà in prosieguo, sussistente è l'intrinseca attendibilità del Costa. Pertanto il suo nome era del tutto recepibile.

Il Pullarà parlava in nome e per conto di tutta l'organizzazione mafiosa. Pertanto la "Via Scopelliti" dovette essere scelta dai vertici della mafia.

Ma, per come in precedenza rilevato, il giudice, avendo svolto funzioni di P.M. in importanti e drammatici processi contro l'ala stragista di Cosa Nostra, ultimo dei quali quello relativo alla strage del treno rapido 904 definito il 16.3.91, era sicuramente noto a Cosa Nostra come magistrato intramontabile e professionalmente eccellente, quindi è da escludere che avesse cercato sue compiacenze nel corso dei già esaminati processi in quanto, se ciò fosse accaduto, avrebbe utilizzato i già collaudati canali di Costa nel caso in cui l'intervento avesse avuto esito positivo, mentre in caso contrario non avrebbe fatto questa Corte, sulla base dell'id quod plerunque accidit, che avrebbe tentato di contattarlo ulteriormente. Nè è pensabile che siffatta compagine di criminali che dall'unità d'Italia ad oggi si è contrapposta allo Stato, sottraendogli il controllo del territorio e commettendo ogni sorta di misfatti, possa aver deciso di entrare tramite altri delinquenti, nelle grazie del dr. Scopelliti dubitando del successo.

Come sostiene nei suoi scritti Giovanni Falcone e come le cronache giudiziarie e tutti i processi per mafia celebrati hanno ormai reso notorio, apprezzabile è l'efficientismo di cosa nostra ma non si può escludere è che ponga in essere condotte quando non appaia certo il conseguimento del risultato perseguito.

Ai siciliani doveva quindi essere noto che Scopelliti fosse avvicicabile dai mafiosi calabresi.. Sicuramente conosciuta era questa circostanza dall'ex soggiornante in Villa S.Giovanni Maria Giuseppe, mafioso ed uomo di fiducia del Riina.

Pertanto, quando tutta la mafia, per come assunto dai collaboratori esaminati, era alla ricerca di scappatoie che le consentissero di far annullare dalla Corte di Cassazione il maxiprocesso

impensabile che egli, sapendo che lo Scopelliti fosse avvicicabile dai Garonfalo, non lo avesse reso noto ai propri complici.

Devesi quindi concludere che la decisione di Cosa nostra di contattare i Piromalli per incaricarli ad adoperarsi ad “ammorbidire” il magistrato fosse consapevole ed oculata e non estemporanea e improvvisata.

Resta però da chiarire per quale ragione la mafia siciliana si fosse rivolta ai Piromalli e non direttamente ai Garonfalo.

Rileva la Corte che c'è in atti la prova di collegamenti tra il Mandalari e Repaci Domenico, ma tale elemento risulta acquisito atto a far ritenere che i fratelli Garonfalo avessero rapporti con esponenti di spicco dei clan mafiosi siciliani.

Parimenti, nulla è emerso che consenta di affermare che il Mandalari fosse in contatto o connesso personalmente i Garonfalo.

Discende da ciò che è da escludere che Cosa Nostra fosse in condizione di indurre i Garonfalo a una proficua ed affidabile opera di intermediazione in proprio favore.

Di contro, poteva pienamente contare su Giuseppe Piromalli, capo dell'omonimo potentissimo clan malavitoso che dominava Gioia Tauro ed i territori circostanti (v. sentenza proc. pen. De Stefanis). Dichiarava Tommaso Buscetta che tra il 1956 ed il 1958 era venuto in Calabria su incarico dell'agente americano Alberto Anastasia per creare nel reggino famiglie mafiose. Una delle prime famiglie calabresi divenute mafiose era stata quella dei Piromalli. Aveva conosciuto Giuseppe Piromalli e si era in grado di garantire che fosse parte integrante e seguisse la dottrina di Cosa Nostra in Calabria.

La prima parte del narrato di Buscetta ha contenuto confessionario ed in quanto tale, attesa l'intrinseca attendibilità intrinseca del dichiarante, va giudicata credibile .

La seconda parte trova un primo riscontro in quanto è stato reiteratamente affermato dai giudici di merito e mai sconfessato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. sent. n. 80 del 30.1.92) e cioè che l'adesione a Cosa Nostra e la conseguente qualifica di uomo d'onore, non sottintende una condizione soggettiva di adesione morale, ma implica invece una concreta condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, iniziata con il solenne rituale dell'affiliazione e consistente nell'irretrattabile impegno ad una personale ed illimitata disponibilità per il raggiungimento degli scopi del gruppo.

Un ulteriore riscontro appare costituito dal fatto che la totalità dei collaboranti chiamati a riflettere sull'ordine ai rapporti tra mafia siciliana e 'ndrangheta calabrese, hanno indicato la famiglia Piromalli e la famiglia calabrese in buoni rapporti con Cosa Nostra.

Attesa la sussistenza di siffatti riscontri e la grandissima attendibilità intrinseca di Tommaso Buttacore, si può concludere che Giuseppe Piromalli fosse un uomo d'onore affiliato a Cosa Nostra.

Ciò stante, considerato lo spessore criminale ed il peso del clan malavitoso di Gioia Tauro nella provincia di Reggio Calabria, la scelta fatta dai siciliani verso i Piromalli era un atto quasi "dovuto" scontato essendo agli occhi dei vertici della mafia che l'uomo d'onore calabrese avrebbe fatto quanto era nelle sue possibilità, per portare a compimento la missione affidatagli.

Ma perchè Cosa Nostra decideva di contattare il dr. Scopelliti? La difesa degli imputati ha reiteratamente posto questo interrogativo, argomentando che ben poco il P.M. d'udienza avrebbe potuto fare per indirizzare nel senso desiderato dalla mafia il maxiprocesso giacchè competere a decidere era il collegio giudicante e non l'ufficio di Procura.

Senonchè, come ha ricordato S.E. il dott. Sgroi, le funzioni di P.M. esercitate dal sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione hanno connotazioni particolari e differiscono notevolmente dalle funzioni di p.M. esercitate davanti ai giudici di merito.

Le requisitorie del P.M. presso la Suprema Corte sono infatti autorevolissime e di fatto equivalenti al parere di un membro del collegio giudicante, nè è infrequente che quelle scritte vengano peraltro recepite dal Collegio e utilizzate come motivazione delle decisioni adottate.

E' indubbio quindi che prese di posizione decise, dotte e documente dell'ufficio di Procura possono essere accolte dal Collegio giudicante.

Scopelliti non era nuovo a successi del genere. Ha ricordato S.E. Sgroi che nel corso di un'ultima udienza cui aveva partecipato, il suo sostituto era riuscito a far mutare giurisprudenza nella sezione della Corte di Cassazione.

Relativamente al maxiprocesso si era volontariamente offerto di fare il P.M. e il dr. Scopelliti, conoscendone le capacità professionali, gli aveva conferito volentieri l'incarico.

Con quel processo la Cassazione avrebbe dovuto confermare o sconfessare non solo la corrente giurisprudenza della Corte d'Assise di Palermo, che aveva sancito il principio che cosa nostra è una organizzazione di tipo federalistico-verticista, articolata su strutture territoriali pre-

corrispondenti all'ambito localistico di ciascun gruppo base, fruente di autogoverno per le questioni di esclusivo interesse, ma raggruppate verticalmente per quelle di più ampio respiro in un vertice controllato dalla cupola o Commissione, impersonato dai rappresentanti di famiglie mafiose (mandamento) e deputato al governo generale dell'organizzazione e perciò all'assunzione delle più rilevanti decisioni, ma anche quella della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, che con la sentenza del 10/12/90, respinta dal ricorso per Cassazione, concordava con l'impostazione del giudice di primo grado sulla sussistenza e funzioni della cupola o Commissione.

Questa giurisprudenza non sarebbe sicuramente stata confermata se il Collegio giudicante nel maxiprocesso fosse stato presieduto dal dr. Carnevale.

Illuminante è quanto riferito dal dr. Dell'Anno relativamente al disappunto esternato dall'attuale collega all'esito del processo davanti alla 1<sup>a</sup> sezione della Corte di Cassazione, presieduta dal dr. Valente che aveva sostituito il dr. Molinari. Sostenere infatti che i componenti del collegio giudicante non avessero sostanzialmente ripudiato principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione, in particolare dalla 1<sup>a</sup> sezione, equivale a dire che se fosse stata applicata siffatta giurisprudenza il processo avrebbe avuto esito diverso da quello avuto che aveva confermato la giurisprudenza delle corti di merito palermitane.

Ma in assenza di Carnevale e con un Collegio giudicante che al momento dell'omicidio di Scopelliti doveva essere presieduto da un magistrato prossimo ad essere posto in quietanza, determinante sarebbe stato per garantire l'applicazione della corrente giurisprudenza della Corte l'atteggiamento di un P.M. che l'avesse difesa ed ad essa si fosse appellato.

In fondo questa sarebbe stata la strada più facile e sicura da percorrere in quanto nessuno avrebbe potuto criticare magistrati di legittimità che avessero chiesto l'applicazione di preesistenti giurisprudenziali.

Non può dunque condividersi l'asserzione difensiva che il P.M. ben poco avrebbe potuto influire sulle sorti del processo.

E' possibile invece concludere che Cosa Nostra, che tanto affidamento aveva fatto sulla giurisprudenza a firma del Dr. Carnevale, avesse stabilito di contattare lo Scopelliti per chiedergli di assumere un atteggiamento severamente conservativo atti a fare annullare le sentenze innovative e i giudizi di merito.

La decisione veniva subito eseguita tramite Giovanbattista Pullarà che nel carcere di Palmi avvicinava Gaetano Costa per stabilire un contatto con i Piromalli al fine di fare “ammorbire” il giudice Scopelliti.

Le dichiarazioni rese al riguardo dal Costa vanno giudicate attendibili in quanto fornite di modo da riscontrare.

In particolare:

- 1) è stato accertato che il Costa ed il Pullarà erano, nelle circostanze di tempo indicate dal collaboratore, detenuti nel carcere di Livorno;
- 2) l’affermazione che Giovanbattista Pullarà fosse capo mandamento di S.Maria di Gesualva è riscontrata nelle analoghe dichiarazioni rese da Di Matteo Mario Santo;
- 3) la qualità di capo del locale della ‘ndrangheta che operava a Messina attribuitosi dal Costa è riscontrata, così come testimoniato dal Col. dei C.C. Pellegrino, nelle indagini di P.G. effettuate in modo pregressa;
- 4) effettivamente c’era a Gioia Tauro una ditta di ceramiche, la Sassol Ceramica, ubicata in via Nazionale 111 a - palazzina Piromalli -, appartenente a Copelli Giovanni, pregiudicato e cognome Piromalli Giuseppe, Antonio Alagna era coniugato con Piromalli Rosa, figlia di Gioacchino Piromalli nipote di Giuseppe Piromalli (v. Teste Pellegrino ud. 9.1.95);
- 5) affermava il collaboratore Scopelliti che un giorno, nel carcere di Palmi ove era ristretto, leggendo Giuseppe Piromalli la notizia riportata dal giornale, relativa al pentimento di Costa Gaetano, arrivava al punto in cui il Costa dichiarava che Giuseppe Piromalli aveva fatto da tramite per “avvicinare” il giudice Scopelliti, lo vedeva improvvisamente impallidire e lo sentiva esclamare allora non si può più fidare di nessuno a questo punto. Pensi che .....possa avere conseguenze a questo?”.

Dichiarava il col. Pellegrini che il giornale “La Gazzetta del Sud” del 26.5.94 aveva effettivamente riportato un ampio stralcio delle dichiarazioni rese dal collaboratore Costa (sull’omicidio Scopelliti) che in quella data il Piromalli e lo Scopelliti erano da tempo detenuti nello stesso Carcere di Palmi riscontrando così sufficientemente i detti dello Scopelliti.

Orbene l'improvviso pallore del volto del Piromalli, la frase di stizza pronunciata ed i tirati in conseguenza esternati, sono certi, univoci e concordanti elementi che inducono a dedurre che il contenuto dell'articolo di stampa che era stato letto, fosse conforme al vero.

Pertanto il narrato del Costa relativo a quanto chiestogli dal Pullarà, alle assicurazioni fornite dal Piromalli ai palermitani di un fattivo intervento ed al fallimento del tentativo fatto dal prete di condizionare il giudice Scopelliti, va giudicato autorevolmente riscontrato;

6) Pullarà Giovambattista era stato effettivamente escarcerato il 18.2.91 (teste Pellegrino) per decorrenza dei termini;

7) in seguito all'emanazione del decreto legge n.60 del 1/3/90 Pullarà Giovambattista era stato effettivamente tratto nuovamente in arresto e ricondotto in carcere (teste Pellegrino);

8) effettivamente la delega al maxiprocesso era stata conferita al dr. Scopelliti in forma non esclusiva ma riservata (v.testi Sgroi e Lombardo);

9) relativamente alle ragioni che avrebbero indotto il Pullarà a farsi arrestare, dopo essere stato escarcerato per decorrenza dei termini, anzichè darsi alla latitanza, si è detto in precedenza.

Le dichiarazioni accusatorie in esame si fondano in piccola parte su scienza diretta del chiamato in causa e in massima parte riguardano fatti dal dichiarante appresi dal Pullarà.

Concernendo però gli emersi riscontri sia quanto riferito dal Costa che quanto riferito dall'ora chiamato in causa, il giudice di merito, in quanto fonte dell'accusa è lecito riconoscere a questa chiamata di correo valore di prova. (Cass. sez.5<sup>a</sup> n.2775 del 16.3.95 e CEP Cass 206338 e sez. 6<sup>a</sup> 16.3.95 n.2775).

Può quindi ritenersi certo che i vertici della mafia siciliana avessero tentato, utilizzando il Piromalli, di indurre il dott. Scopelliti a non assumere, in sede dibattimentale in Corte di Cassazione, un atteggiamento favorevole alle tesi accusatorie dei giudici di merito palermitani, ricevendo un rifiuto.

In sede di discussione eccepivano le difese l'inattendibilità del Costa, assumendo che, avendo il Pullarà dichiarato che il Pullarà dopo una ventina di giorni dalle indicazioni fornitigli per poter mettere in contatto con il Piromalli, gli aveva confidato che il piano ideato per contattare lo Scopelliti procedeva nel migliore dei modi e successivamente che lo Scopelliti non aveva voluto aderire a quanto gli era stato proposto e quindi voleva morire ed atteso che risultava che il Pullarà fosse rientrato nel carcere.

Livorno il 26/7/91, il dato cronologico smentiva il dichiarante non essendo possibile che dal 26/7.91, giorno del delitto, fossero accaduti i fatti narrati.

L'eccezione è però priva di pregio e va disattesa.

E' stato infatti accertato (v.sent. 8/94 R.G.Assise) che Giovambattista Pullarà è stato detenuto in Livorno dal 14.2.91 al 18.2.91, dal 16.3.91 al 28.5.91, dal 24.6.91 al 18.7.81 e dal 26.7.91 al 14.8.91. Conseguentemente, il dato cronologico utilizzato per formulare l'eccezione è del tutto incongruo, apparendo arbitraria la data di partenza del computo del tempo effettuato in quanto il Pullarà era detenuto nel carcere di Livorno anche nel giugno del 1991 ed avendo il Costa ammesso, su precise domande fattegli dal P.M. e dal Presidente del collegio giudicante, di non ricordare con esattezza nè il periodo di tempo intercorso tra il primo colloquio avuto con il Pullarà ed il secondo nel corso del quale il Pullarà era informato che tutto procedeva bene, nè l'epoca in cui aveva parlato per la prima volta con il giudice, pur potendo escludere che il colloquio fosse avvenuto in estate inoltrata.

Il rifiuto opposto da Scopelliti e quindi la certezza che avrebbe partecipato al dibattimento il P.M. autorevole e valente P.M. contrario alle aspettative di Cosa Nostra avendo in tutti i processi di cui aveva partecipato sostenuto la Giurisprudenza dei giudici di merito, è a giudizio del Collegio movente dell'omicidio.

Trattasi di causale individuata non in maniera ipotetica o congetturale ma con certezza in quanto suffragata da validi elementi di prova, ed in assenza di qualsiasi altra causale alternativa.

E' quindi emersa una causale unica, riferibile con certezza a Cosa Nostra.

---

Prima dell'eliminazione fisica dello Scopelliti, Gaetano Costa capiva che qualche cosa non funzionava in quanto il Pullarà gli diceva che quel signore (cioè il dott. Scopelliti) non aveva nulla e non voleva interessarsi : voleva morire.

Dopo l'omicidio, nel luglio-agosto 92 ne parlava con Lucchese che gli esternava la propria gratitudine per quanto aveva fatto "tramite i calabresi" cioè per quanto aveva fatto per cosa nostra attraverso Giuseppe Piromalli. Chiedeva in particolare al Lucchese perchè un'organizzazione tanto potente come la mafia avesse assassinato il giudice anzichè trovare altre strade. Il Lucchese gli rispondeva che

interessava aggiustare il processo e che erano stati costretti a ricorrere ad un'azione violenta per eliminare il magistrato perchè "non ne aveva voluto sapere".

Le confidenze fatte al Costa dal Pullarà e dal Lucchese, entrambi importanti membri di Cosa nostra, avendo rivestito la carica di capo mandamento, trovano un primo riscontro nel fatto che dal 22/26/8/92 tutti e tre fossero detenuti nel carcere di Cuneo (v.teste Pellegrino).

Parimenti riscontrata appare, per quanto già detto in ordine alla causale, l'affermazione che il Costa non avesse aderito alle profferte di mafiosa provenienza.

Ad identiche conclusioni si è indotti a pervenire relativamente alla responsabilità della morte di Costa relativamente all'omicidio.

Un riscontro di natura logica è sicuramente costituito dalla comprovata situazione di contrasto e rifiuto aveva ingenerato tra il giudice e cosa nostra.

Altri riscontri si ravvisano in convergenti dichiarazioni rese da altri collaboratori.

Dichiarava Marchese Giuseppe di aver saputo dal fratello Antonino, quando entrambi erano detenuti, perchè imputati nel maxiprocesso, nel carcere di Voghera che Scopelliti era stato ucciso a causa della sua indisponibilità a qualsiasi tentativo di avvicinamento. L'omicidio era stato fatto dai calabresi per fare un favore ai palermitani.

Assumeva Gaspare Mutolo di aver saputo nel novembre del '91 dal proprio capo mandamento Gambino Giacomo, nell'infermeria del carcere di Spoleto, che l'omicidio del giudice Scopelliti era stato "fatto" dai calabresi per "volere dei siciliani". Gli diceva anche Gambino che il maxiprocesso avrebbe avuto un buon esito perchè la situazione era mutata. "Loro" avevano fatto tutto quello che potevano fare. L'ultimo tentativo per perdere tempo in modo che tutti potessero uscire di galera alla scadenza dei termini era stato l'uccisione del giudice Scopelliti.

In ordine a queste dichiarazioni, eccepiva la difesa l'inverosimiglianza della causale dell'omicidio rivelata dal Mutolo, avendo i fatti dimostrato che il delitto non avesse influito sulla decorrenza dei termini di custodia cautelare.

L'eccezione sollevata non appare determinante.

Non si può infatti escludere che Cosa Nostra avesse anche ipotizzato come effetto collaterale del delitto che il delitto fu consumato nel periodo feriale dei magistrati, che la sostituzione di Scopelliti, se effettuabile a metà settembre, avrebbe potuto creare anche intralci tali da provocare la perenzione.

termini della custodia cautelare. D'altro canto ad identiche conclusioni era pervenuto lo Scopelliti conversando con Anna Rodinò Toscano (udienza dell'8/7/94 proc. 8/94).

Quello che conta è che Gambino ne parli come di un tentativo fallito, ma affermi pure che avevano fatto tutto quello che si poteva fare, frase che non esclude ma ricomprende il tentativo di avvicinare il giudice ed il conseguente ineluttabile omicidio.

Pur avendo parlato del fatto di sangue, alcuna rilevanza assumono le dichiarazioni rese da Le Messina e Carbonaro Bruno, avendo il primo riferito un'ovvia ed ipotetica considerazione fatta in presenza dal rappresentante della famiglia di Vallelunga Sinatra ed il secondo un'opinione sull'omicidio fatto nel carcere di Palmi da Salvatore Pillera.

Concordano con i collaboratori siciliani i collaboratori calabresi già militanti nella 'nrangheta Barreca e Giovanni Riggio.

Relativamente alle dichiarazioni rese da Barreca Filippo, va premesso che non sono utilizzabili con cui riferiva confidenze fattagli dai propri cugini in quanto, per come dal propalante precisato, il frutto di mere supposizioni e non di effettive conoscenze.

Del pari inutilizzabili sono quelle concernenti tal avv.to De Stefano, trattandosi di dichiarazioni in un relato di cui il pentito non è stato in grado o non ha voluto rivelare la fonte.

Pertanto si utilizzeranno solo le dichiarazioni aventi ad oggetto quanto al Barreca riferito da M. Alfonso.

Dichiarava il Barreca che il Molinetti, dopo aver premesso che unitamente al fratello Gino ed a altri erano stati al servizio della Cosca De Stefano e dell'avv.to De Stefano e che pertanto si assumeva che detto avvocato si adoperasse per fare revocare la condanna all'ergastolo che gli era stata inflitta, affermava che l'ultimo servizio reso dal fratello Gino alla Cosca era stato -- l'assassinio del magistrato Scopelliti. Avevano ucciso il Magistrato "per fare un favore ad amici siciliani". Ci interessava sapere se "siciliani". "Gli avevano sparato con un fucile e con una moto".

Come già detto in precedenza, solamente all'esito degli accertamenti peritali è stato possibile stabilire che l'omicidio per cui è processo veniva consumato da Killers che avevano adoperato un solo fucile e utilizzato una motocicletta. Prima su queste circostanze non c'era certezza.

Il dr. Blasco infatti sosteneva che fosse stata utilizzata un'autovettura che aveva affiancato la motocicletta del magistrato, il consulente balistico del P.M. non era in grado di specificare se fosse stata utilizzata

una autovettura o una motocicletta o se l'assassino fosse a piedi, il consulente medico-legale asseriva che uno dei due colpi che avevano attinto il magistrato fosse stato sparato da un Killer che era a piedi nel terrapieno ove era precipitata l'autovettura della vittima.

Pertanto tenuto conto che la perizia balistica è stata effettuata in epoca successiva a quella in cui Barreca rendeva le riportate dichiarazioni, la perfetta corrispondenza, relativamente alle circostanze attinenti al reato, tra le risultanze peritali e le affermazioni del propalante non può essere attribuita a informazioni più o meno maliziosamente pervenute al collaboratore, atteso che quando Barreca rivelava ciò che era a sua conoscenza sul delitto, la sussistenza dei dati riferiti, per quanto accertato, non era stata ancora affermata da nessuno.

Nè giova ad indurre in contrario avviso l'eccezione che la stampa avesse parlato di Killers in quanto giacchè dagli articoli di giornale prodotti in fotocopia è dato solo esumere che ignote persone avrebbero rivelato al giornalista autore dell'articolo di aver notato, nei giorni precedenti il delitto, transitare per la strada una moto e non di aver visto una moto che inseguiva ed affiancava l'autovettura del giudice.

Eguale è inconcludente è ipotizzare un coinvolgimento personale del Barreca nel delitto, stante che nelle circostanze di tempo relative al fatto di sangue era detenuto.

Ad identiche conclusioni si è indotti a pervenire relativamente al Molinetti Alfonso che era persona detenuta e che accusando del delitto il fratello Gino consente di escludere, sulla scorta dell'interrogatorio, per qualunque accidit ed in mancanza di prove contrarie, che possa avergli attribuito condotte criminali assunte personalmente o da terze persone.

Devesi quindi concludere che la perizia in atti costituisce riscontro alle dichiarazioni del Barreca. Giovanni Riggio dichiarava di aver saputo da Giacomo Latella che l'omicidio era stato organizzato da Teganò, maggiore della cosca De Stefano che si erano serviti di un gruppo di fuoco. L'omicidio è stato commesso su mandato dei Siciliani che avevano trasmesso il loro messaggio tramite Santapaola.

Così come quella del Barreca, anche la dichiarazione resa dal Riggio appare riscontrata avendosi dal pentito parlato di omicidio commesso da un gruppo di fuoco così come, per quanto da questa Corte è stato detto, in effetti è stato

Nè esiste contraddizione tra il riferimento fatto dal Riggio al gruppo di fuoco e la dichiarazione di Barreca che attribuisce l'omicidio a Gino Molinetti, giacchè il secondo dichiarante non ha responsabilità di terzi nell'esecuzione del delitto così come l'utilizzazione del gruppo di fuoco esclude l'utilizzazione del Molinetti in qualità di componente del gruppo stesso.

Di contro, speculari appaiono i detti dei due propalanti in ordine alla responsabilità del clan dei De Stefano nell'esecuzione del delitto ed alla responsabilità della mafia siciliana quale mandante del fatto di sangue.

Concordava con le predette chiamate di correo, relativamente al ruolo svolto dal clan De Stefano, il collaboratore Scopelliti, dichiarando che si sapeva che il giudice Scopelliti fosse "coscia" dei Garonfalo.

Quindi se i Garonfalo non avessero prestato il proprio consenso non sarebbe stato ucciso. Precisamente sia lui che i capi dello schieramento mafioso che all'epoca era in guerra con lo schieramento De Stefano- Tegano, fossero convinti, e per certe cose non avevano bisogno di prove, che l'omicidio era stato eseguito dallo schieramento avverso e che se i Garonfalo non avessero voluto non sarebbe stato eseguito.

Riferiva in proposito il Collaboratore Ranieri Giovanni che nei giorni antecedenti il delitto aveva visto i Garonfalo passare con insolita frequenza per la strada che da Campo Piale conduce in contrada Ferrito, ove sarebbe stato ucciso il giudice.

In particolare aveva notato più volte Peppe Garonfalo in macchina fermo al margine della strada a pochi metri dal punto in cui veniva consumato l'omicidio. Poichè in quel punto non c'era nessuno a guardare aveva temuto per la propria incolumità.

Abitando nei pressi della strada, Ranieri Giovanni era effettivamente in grado di controllare e riscontrano le sue dichiarazioni non solo questo insignificante particolare ma il fatto che egli le ha riferite, in epoca non sospetta quando ancora non pensava nemmeno di diventare collaboratore di giustizia, a Giacomo Lauro, per come da entrambi dichiarato. Orbene, poichè è riscontrato la condotta fatta in epoca non sospetta dal dichiarante ad un terzo delle proprie responsabilità e di quelle dei coimputati chiamati in correità (Cass. Sez. V<sup>a</sup> 22.1.97 n. 1997), deve concludersi che le dichiarazioni del collaboratore siano fornite di riscontro.

E' così emersa prova di inusuali ed inspiegabili presenze dei Garanfalo sul luogo ove sarebbe consumato l'omicidio, ove non c'era nulla da vedere che giustificasse le soste di Peppe Garanfalo. L'accertato interesse dei noti mafiosi al luogo ove successivamente sarebbe stato realizzato l'omicidio mortale costituisce idoneo riscontro all'asserito loro coinvolgimento nel fatto di sangue, non può essere attribuito al continuo via -vai e alle continue soste, significato diverso di sopralluoghi finalizzati alla preparazione dell'azione criminosa.

Il coinvolgimento nel delitto dei Garanfalo che all'epoca dei fatti, pur non prendendo parte attiva nella guerra di mafia in corso, erano alleati dei De Stefano (v.sent.575/96 del 19.12.96) consente di ritenere veritiero il narrato dello Scopelliti che attribuisce la responsabilità dell'omicidio al gruppo mafioso De Stefano -Tegano previo consenso dato dai Garanfalo essendo irragionevole ritenere che si fossero accordati con il gruppo Imerti - Condello a loro ostile o che avessero effettuato per proprio conto l'omicidio, atteso che non avevano alcun motivo per eliminare un uomo che era ritenuto un punto di forza della loro famiglia.

Pertanto i detti dello Scopelliti devono essere giudicati riscontrati da elementi di prova provenienti dalle dichiarazioni rese da Ranieri Giovanni relativamente al coinvolgimento dei Garanfalo e perfettamente convergenti con quanto riferito da Barreca Filippo e Riggio Giovanni relativamente alla responsabilità del clan De Stefano.

Può quindi ritenersi provato che la responsabilità dell'esecuzione materiale dell'omicidio di Scopelliti sia attribuibile al gruppo De Stefano-Tegano.

Conclusioni analoghe possono essere tratte relativamente alla responsabilità di cosa nostra del mandante del delitto.

Le dichiarazioni rese dal Costa sono infatti sostanzialmente simili a quelle rese, relativamente alla condotta di cosa nostra, dal Marchese Giuseppe, da Gaspare Mutolo, da Barreca Filippo e da Riggio Giovanni.

Il Costa, in verità, a differenza degli altri collaboratori, non afferma che i vertici di Cosa Nostra avessero dato mandato alla 'ndrangheta di eseguire l'omicidio, limitandosi a dire che "loro" era costretti a ricorrere ad un'azione violenta perchè il giudice non aveva accettato quanto gli era stato proposto.

Ma ciò non è sufficiente ad escluderne l'attendibilità in quanto appare riferibile a una certa informazione e non a reticenze o contraddizioni. Costa non ha dunque parlato del mandato conferito ai calabresi perchè nè Pullarà, nè Lucchese glielo avevano detto. La circostanza emersa è ininfluente sia relativamente al narrato del Costa che relativamente alle dichiarazioni rese dai collaboratori laddove affermano che il mandato ad uccidere venne conferito alla 'ndrangheta di Cosa Nostra.

Conseguentemente, poichè il reciproco riscontro di plurime chiamate di correo, pur se non pianamente collimanti, conferisce alle predette dichiarazioni valore di prova, possiamo attendibilmente affermare che sono stati acquisiti al processo validi elementi di prova che cosa nostra decideva di sopprimere il Giudice Scopelliti e ne conferiva incarico alla 'ndrangheta di Reggio Calabria.

Alla stregua degli elementi di prova ed indizi sin ora esaminati è possibile ritenere che responsabili del delitto sono Cosa Nostra in qualità di mandante e i capi della cosca De Stefano-Tegano in qualità di esecutori materiali.

Concorre a convalidare l'espresso convincimento, l'emersa causale che è risultata propria ed esclusiva di cosa nostra e l'assenza di qualsiasi altra causale alternativa, stante che la causale assunta è elemento decisivo per la affermazione della responsabilità del mandante di un omicidio quando essa è essere propria ed esclusiva di quest'ultimo e nel contempo non costi l'esistenza di una causale alternativa degli esecutori materiali del delitto o di terze persone (Cass. sez. I 8.2.83 in Cass. pen. 1984 n. 1).

---

Non ignora il Collegio che ritenere responsabile del delitto, in qualità di mandante, Cosa Nostra è affermazione generica cui non possono conseguire effetti giuridici atteso che nel sistema del diritto penale la responsabilità del reato è personale e propria della persona fisica.

Ma si è parlato di cosa nostra e di mafia perchè le esaminate chiamate di correo non consentono di individuare responsabilità di singoli soggetti, indicando il Costa ed il Mutolo i responsabili con il termine "loro", mentre Marchese, Barreca e Riggio usavano il termine "i palermitani" e "i siciliani". Il Mutolo usava anche il termine "volere dei siciliani" spiegando che con ciò intendesse dire il "volere" della mafia siciliana e della Commissione.

Non può però sottacersi che dalle dichiarazioni rese dalla quasi totalità dei collaboratori esa-  
provenienti dalle fila della mafia, sia emerso che in Cosa Nostra c'è un organo di vertice  
provincia cui è attribuito il compito di determinare e decidere i fatti più importanti de  
dell'organizzazione e di ordinare i delitti più significativi. E' un organo denominato Commis  
Cupola ed è composto da tutti i capomandamento della provincia.

I mandamenti sono costituiti da gruppi di almeno tre famiglie.

Dichiarava in proposito Leonardo Messina che esisteva una commissione provinciale  
commissione regionale. Riina faceva parte della Commissione provinciale di Palermo e di  
regionale ed era l'artefice della strategia di entrambi gli organismi.

Le famiglie mafiose locali erano autonome nel campo delle estorsioni, degli omicidi ordinari e  
Per gli omicidi eccellenti ed i grandi appalti provvedeva la commissione ai cui ordini tutti do  
ubbidire.

Marchese Giuseppe rivelava che a Palermo c'era una commissione composta da diversi mand  
che decideva su tutto quello che si doveva fare nel territorio, (delitti -corruzioni - omicidi).

Quando un capo mandamento era detenuto, la regola era che la Commissione lo informasse di  
si doveva decidere.

Se non fosse stato possibile contattarlo si ricorreva al suo sostituto. La commissione aveva un in  
grande per il maxi-processo.

Cancemi Salvatore diceva che a sua memoria la commissione provinciale c'era sempre stata.  
era Totò Riina ed i componenti erano i capi-mandamento che conosceva personalmente.

Apparteneva al mandamento di Portanova il cui capo era stato Pippo Calò. Dopo l'arresto di co  
aveva sostituito nelle mansioni anche all'interno della Commissione. Tuttavia il capo  
Commissione manteneva rapporti diretti con i detenuti. Riina aveva sempre asserito davanti  
Raffaele Gangi, al Biondino ed al La Barbera che tramite i suoi canali provvedeva a comunicare  
detenuti le sue strategie.

La volontà della commissione si formava così: Riina pigliava la parola e nessuno si opponeva  
ultimi tempi non si facevano più riunioni allargate ma limitate a 4-5 persone.

Successivamente Riina contattava gli altri membri della Commissione. L'interesse di Riina  
esponenti di vertice di cosa nostra verso il maxiprocesso era spasmodico.

Gaspare Mutolo, riferiva che la Commissione era stata costituita per fare assumere l'organizzazione mafiosa la responsabilità di omicidi eccellenti, come quello del giudice Scopelliti. La Barbera Gioacchino affermava che gli era noto che esistesse una commissione provinciale di mafia che prendeva decisioni sulle questioni più importanti, quali gli omicidi di poliziotti o carabinieri. Non ne conosceva però la composizione.

Baldassare Di Maggio rendeva noto che si era allontanato dall'amafia tra l'89 ed il 90. Sapeva che esisteva una commissione alle cui riunioni aveva partecipato quando reggeva il mandamento di Giuseppe Iato al posto di Brusca Bernardo.

Drago Giovanni dichiarava di conoscere molti capi mandamento che elencava. Sapeva che tutti i mandamenti indicati facevano parte della commissione di cosa nostra.

Contorno Salvatore dopo aver premesso che le sue conoscenze si fermavano al 1982, asseriva che esisteva una commissione provinciale di Cosa Nostra che aveva competenza a decidere sugli omicidi eccellenti, affari di droga e finanziari e sugli omicidi eccellenti.

Di Matteo Santo dichiarava che la commissione provinciale di Palermo aveva un ruolo decisivo nella vita di cosa nostra ed era competente a decidere relativamente agli omicidi di magistrati, poliziotti e funzionari dello stato.

Queste cose le sapeva per conoscenza diretta, essendo uno dei primi insegnamenti che venivano impartiti a chi entrava in Cosa Nostra.

Componevano la Commissione tutti i capi mandamento delle provincie. Aveva assistito e partecipato alle riunioni della Commissione quando avvenivano nella tenuta "la favarella" di Michele Greco. Alla conclusione della guerra di mafia, i componenti della commissione erano persone legate a Riina, ma la regola che gli omicidi più importanti ed in particolare quelli dei rappresentanti delle istituzioni dovessero essere discussi in commissione continuava ad essere osservata.

La commissione provinciale di Palermo decideva in piena autonomia al pari delle commissioni provinciali delle altre provincie per i delitti che riguardavano cosa nostra nella provincia.

Marsala Vincenzo, sapeva che al vertice della mafia c'era una commissione ma non era in grado di indicarne i compiti, le competenze e la composizione.

Buscetta Tommaso testimoniava che in Cosa Nostra c'era una commissione composta da rappresentanti eletti nei mandamenti che erano costituiti da gruppi di tre o più famiglie mafiose.

competenza su ogni cosa che avesse un certo peso, fosse un crimine eccellente, quali le stragi che state compiute, o gli omicidi di magistrati.

Escludeva categoricamente che l'omicidio di un magistrato non fosse deliberato dalla commissione. La commissione era composta di persone che già sapevano prima le decisioni che sarebbero state adottate. Si parlava dunque di cose in precedenza stabilite, affinché tutti pubblicamente ne assumessero la responsabilità. I capi-mandamento in carcere ai suoi tempi venivano regolarmente interpellati. Nessuno si era mai ribellato per decisioni prese in sua assenza ma per quelle prese senza essere interpellato. Se la detenzione era lunga, il capo-mandamento poteva dimettersi dalla carica o nominare un sostituto che lo rappresentasse in Commissione.

Marino Mannoia Francesco riferiva che sin dal primo momento che aveva aderito a Cosa Nostra era saputo che al vertice dell'organizzazione c'era una commissione formata dai vari capi-mandamento. La commissione deliberava su tutte le cose più importanti che riguardavano l'organizzazione unitariamente e gestiva e controllava ogni cosa rilevante che potesse avere influenza sulla politica di opinione e su Cosa Nostra stessa.

Gli omicidi di personaggi delle istituzioni, delle forze dell'ordine o di magistrati, che dovevano essere eseguiti sul territorio regionale o nazionale, erano deliberati esclusivamente dalla commissione.

Brusca Giovanni affermava di essere stato reggente del mandamento di S. Giuseppe Iato in sostituzione del padre Bernardo. I reggenti svolgevano compiti di ordinaria amministrazione. Le decisioni importanti venivano prese dai capi-mandamento. La commissione era composta dai capimandamento. Solitamente in commissione venivano fatte riunioni ristrette. Aveva partecipato a due riunioni ordinarie, nel corso delle quali si era parlato di fatti di ordinaria amministrazione. Per i fatti di maggiore importanza Riina convocava a piccoli gruppi o singolarmente i membri della commissione.

Nelle riunioni ordinarie cui aveva partecipato non si era mai parlato di fatti specifici o di omicidi eclatanti. Non sapeva se i capi-mandamento fossero o meno a conoscenza dei fatti predecretati. Sapeva però che, a cose fatte, Riina spiegava a tutti quello che era successo. Intendeva per riunione ordinaria della commissione, un incontro collegiale di tutti i capi-mandamento seduti attorno a un tavolo. Non aveva mai partecipato ad incontri del genere, nè aveva mai partecipato a riunioni ordinarie ove erano stati decisi fatti eclatanti. Alle riunioni cui aveva partecipato si era parlato di tattiche, strategie, fatti già avvenuti e studipidaggini.

Poteva non esserci una riunione ordinaria ma era indispensabile che venisse informato il mandamento di quello che sarebbe successo nel suo territorio. Quando avevano deciso di uccidere i cugini salvo, l'On.Lima ed il giudice Falcone erano in cinque: Salvatore Riina, Salvatore Gangemi, Biondino, Ganci Raffaele e lui. Non sapeva se fossero stati avvertiti i capi-mandamento detenuti. Per commettere quei delitti egli era sconfinato in vari mandamenti senza chiedere l'autorizzazione di nessuno. "Se la sbrigava Riina se li metteva a posto o meno".

Significative appaiono le dichiarazioni fatte da Gangemi Salvatore, Brusca Giovanni, Baldassarre Maggio e Di Matteo Santo, in quanto provenienti da soggetti che avevano partecipato alle riunioni della Commissione. Di pari rilevanza sono anche le rimanenti affermazioni fatte dagli altri protagonisti trattandosi di dichiarazioni con le quali hanno riferito in ordine a fatti attinenti alla struttura e all'organizzazione del sodalizio criminoso dei quali erano venuti a conoscenza nella qualità di aderenti al medesimo sodalizio e costituenti, pertanto un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo relativamente a fatti di interesse comune. Dette dichiarazioni non sono assimilabili a semplici dichiarazioni di reato (Cass. 10.5.93 C.e.D. Cass. n.195776). Conseguentemente, apparendo uniformi e concordanti sul thema decidendum, possono ritenersi fornite di sufficienti riscontri ed in quanto tali aventi valore di prova (Cass. sez. 6<sup>a</sup> 16.3.95 n. 2775).

Devesi quindi ritenere che cosa nostra, a Palermo di cui parlano i pentiti e nelle provincie siciliane di cui è presente, abbia una struttura di base costituita dalle singole famiglie mafiose. Gruppi di tali famiglie costituiscono i mandamenti. I mandamenti sono rappresentati dai capi - mandamento che formano la commissione provinciale. Il sodalizio criminoso si articola dunque in precise strutture organizzative, caratterizzati da raggruppamenti di tipo verticistico, facenti capo ad una direzione centralizzata chiamata commissione, composta da tutti i capi mandamento.

Detto organo di vertice, da quanto emerso dall'esame dei propalanti, la cui esistenza a tutti era pari della sua indiscussa autorità, era deputato alla gestione di tutto quanto apparisse rilevante o potesse avere riflessi sulla organizzazione unitaria di cosa nostra o potesse avere influenza sulla pubblica opinione su cosa nostra (V. Marino Mannoia). Conseguentemente gli omicidi di magistrati o di personaggi di rilievo e istituzioni da eseguire sul territorio regionale o nazionale dovevano essere deliberati esclusivamente

dalla Commissione. Era quindi da escludersi categoricamente che l'omicidio di un magistrato non fosse deliberato dalla commissione.

Nel caso di specie per le ragioni in precedenza esposte, non par dubbio che l'omicidio del magistrato rientrasse in una strategia volta a salvaguardare l'intera struttura mafiosa ed in quanto tale costituisca un obiettivo strategico di cosa nostra perchè ritenuto utile alla soluzione positiva del maxi-procedimento. Conseguentemente, la soppressione del magistrato rientrava sicuramente tra i delitti che potevano essere decisi dalla Commissione.

Non può però sottacersi che nonostante in Cosa nostra vigesse questa regola, non possa logicamente escludersi l'attribuibilità del delitto ad iniziative individuali prese senza l'assenso degli altri capi della Commissione, così come i pentiti Calderone e Brusca sostengono fosse avvenuto per l'omicidio del colonello dei C.C. Russo.

Senonchè la piena conoscenza dei fatti che hanno dimostrato di possedere i detenuti Giambattista Lucchese, capo mandamento di Ciaculli e Gambino Giacomo Giuseppe, capomandamento di Poggioreale e Mondello e la responsabilità che entrambi ne hanno attribuito a "loro", cioè a se stessi ed a se stessi, comprova che il delitto venne deciso dall'organo direttivo di Cosa Nostra di cui facevano parte i due capi da singoli aderenti all'organizzazione mafiosa. Se era infatti regola che le scelte strategiche di Cosa nostra venissero delineate dalla Commissione, i responsabili di comportamenti non ortodossi non avrebbero fatto tanta pubblicità da consentire che ne venissero informati anche i detenuti, così che nessuno si sarebbe addossato, come hanno fatto il Lucchese ed il Gambino, responsabilità per comportamenti confliggenti con le regole ferree dell'organizzazione criminosa che appartenevano al singolo. Di contro l'adesione che i due detenuti capimandamento hanno dato all'impresa del delitto dimostra che avessero concorso a deliberarla e ciò, per quanto riferito dai propalanti, non può che essere avvenuto in maniera diversa che da un interpello loro fatto giungere dalla Commissione attraverso i capi relativamente all'attività della Commissione i capi mandamento detenuti venivano regolarmente interpellati (v. Buscetta - Cangemi Salvatore).

Se si pon mente infine al fatto che un altro capo mandamento, Giovanbattista Pullarà, contattato per il nome di tutta Cosa Nostra nel carcere di Livorno, Costa Gaetano per farsi dire come fare per avvicinare il giudice Scopelliti dai Piromalli, nessuna ombra di dubbio permane sulla attribuzione

decisione di contattare prima ed uccidere dopo il dr. Scopelliti alla Commissione provinciale mafia palermitana .

A buon ragione dunque precisava Gaspare Mutolo che parlando di siciliani intendesse riferirsi alla Commissione “in quanto un intervento del genere è una responsabilità che si può assumere solo l’organizzazione che è costituita per questo”.

A lungo si sono soffermate le difese, sulla credibilità dei propalanti al fine di sminuirne o annullarne la valenza.

Reiteratamente, si è sostenuto che in altri e diversi processi i collaboratori sono stati in dibattimentale clamorosamente smentiti, così come è accaduto a Gaspare Mutolo che aveva accusato di omicidio una persona che veniva arrestata e processata, mentre successivamente due altri individui scagionavano confessando di essere gli autori del delitto.

L’argomentazione, sebbene suggestiva, è però inconcludente. L’attendibilità non è infatti una qualifica attinente al teste o al dichiarante ma un giudizio valutato volta espressa relativamente alle dichiarazioni dallo stesso rese. Pertanto l’eventuale, inattendibilità delle dichiarazioni rese in altri e diversi processi non è idonea a produrre effetti anche in questo processo. Il narrato dei propalanti è risultato intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile, così che l’attendibilità ritenuta da altro giudice non avrebbe esonerato questa Corte dal sottoporre a riesame i detti dei collaboratori.

E’ stato ancora sostenuto, sulla scorta della sentenza n. 8/98 emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Cal. il 28.4.98 contro Riina Salvatore + altri per l’omicidio del dott. Antonino Scopelliti, che non rendono credibile la tesi accusatoria le dichiarazioni rese da Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore laddove i dichiaranti assumono di non sapere nulla dell’omicidio Scopelliti, pur avendo fatto parte della loro stessa ammissione, della Commissione in qualità di sostituti dei capimandamento detenuti. Aggraverebbe l’emersa situazione, l’ulteriore considerazione che neppure da parte del collaboratore Massimo Maggio è venuto alcun apporto utile relativo al fatto omicidiario, pur essendo egli legato da rapporti fiduciari con Salvatore Riina.

Le dichiarazioni di non sapere nulla dell'omicidio rese dal Cangemi e dal Brusca benchè non siano a costituire prova a discarico non possono ritenersi ininfluenti , in quanto rendono l'insussistenza del presupposto della convergenza degli indizi.

Osserva preliminarmente la Corte che il riferimento rafforzativo fatto a quanto non dichiarato dal collaboratore Baldassare Di Maggio è del tutto fuori luogo, in quanto, pur essendo stato costui re del mandamento di S.Giuseppe Iato sino al 1988 successivamente, essendo venuto in contrasto con la famiglia Brusca, tra l'89 ed il 90 era stato costretto ad allontanarsi dal paese e dalla mafia che temeva per la propria sicurezza personale. Pertanto, risalendo l'omicidio del magistrato al 9/8/90, la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo relativa al maxiprocesso al 10/12/90, è del tutto normale che il Di Maggio nulla sapesse delle trame tessute da Cosa Nostra pur di ottenere dalla Cassazione l'annullamento della sentenza emessa dai giudici di merito. (v. dichiarazione resa dal Di Maggio)

Relativamente alle dichiarazioni rese dal Brusca e dal Cancemi si conviene che possano essere variamente interpretate ma non può ammettersi che abbiano valenza tale da far giudicare insussistente la descritta convergenza delle già esaminate chiamate di correo.

Non può infatti ravvisarsi convergenza tra varie dichiarazioni accusatorie quando, pur essendo intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, abbiano contenuti confliggenti.

Nelle dichiarazioni di non sapere in esame non c'è invero un contenuto in contrasto con le chiamate di correo fatte dai cinque esaminati propalanti, giacchè sono mere dichiarazioni negative di scienza. In quanto tali, sul piano probatorio sono del tutto irrilevanti. Tuttavia pongono al giudicante un problema: se fosse o meno possibile che due componenti della Commissione nulla sapessero della decisione di corrompere e far uccidere il dr. Scopelliti che poteva, in cosa nostra, essere conosciuta solamente dalla commissione.

Non può però sottacersi che anche queste ultime dichiarazioni rientrano tra quelle regolate dall'art. 3 c.p.p. ed in quanto tali possono essere utilizzate ai fini del giudizio solo quando supponga un necessario giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca. Uno dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per esaminare l'intrinseca attendibilità dei collaboratori di giustizia è il contraddittorio disinteressato delle rese dichiarazioni (Cass. 19.2.93 CED Cass. 193924).

Orbene, relativamente al Brusca insussistente appare il richiesto disinteresse, essendo stato chiesto di deporre davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Cal., ove imputato per l'omicidio Scopelliti, che era il proprio padre Bernardo, alcuni giorni prima che comparisse davanti a questo collegio. E' evidente che potesse essere disinteressato a non ammettere circostanze che se ammesse avrebbero potuto danneggiare la posizione processuale del padre, chiamato a giudizio quale componente della Commissione di Cosa Nostra della provincia di Palermo (v. sent. n.8794), non può, per legge di fatto, sulla scorta dell'id quod plerunque accidit ed in mancanza di qualsiasi elemento confermativo, essere ritenuto possibile.

Pertanto, Brusca Bernardo quando asserisce di non sapere nulla dell'omicidio Scopelliti, la sua dichiarazione intrinsecamente inattendibile e conseguentemente la resa dichiarazione non può essere giuridicamente utilizzabile.

Egual giudizio va emesso relativamente al Cancemi.

E' emerso già in sede processuale (v. Sentenza strage di Capaci) che il propalante sia propenso ad ammettere le proprie responsabilità e tenti sempre di eluderle sino a quando non capisce che è stata aliunde acquisita la prova. Ciò premesso, osserva la Corte che nel caso di specie se il Cancemi avesse dichiarato di aver partecipato in qualità di capo-mandamento reggente, alla deliberazione di uccidere Scopelliti, automaticamente se ne sarebbe assunto la responsabilità. Egli invece al processo Brusca, diceva di nulla sapere del delitto.

Pertanto legittimo e fortissimo è il dubbio che la dichiarazione resa non fosse disinteressata. E' stato sostenuto in senso contrario che, godendo il Cancemi della legislazione premiale, avrebbe potuto subire più danni dalla negazione anzichè dall'ammissione dei fatti per cui è processo, ma l'argomento non è fondata, avendo egli detto di non sapere dell'omicidio e non di escludere che fosse stato deliberato da Cosa nostra, con ciò non precludendosi la possibilità, in caso di future emersioni di fatti contrastanti, di attribuire quanto affermato ad amnesie e cattiva memoria.

E' stato altresì sostenuto che avendo il propalante ammesso di aver commesso gravi reati, non risulterebbe nulla se avesse riconosciuto la propria responsabilità anche per l'assassinio del giudice Scopelliti. Anche questa eccezione non è fondata, in primo luogo perchè nemmeno con la resa dichiarazione il Cancemi rischiava qualche cosa, ed in secondo luogo perchè non può considerarsi un fatto che il Cancemi indifferente la certezza di venire sottoposto, davanti a giudici diversi da quelli palermitani,

avevano accertato lo stato di collaboratore, ad un grave procedimento penale per il quale non è scontata l'applicazione dell'art. 8 del D.L. 13.5.91 n.152, avrebbe rischiato la condanna all'ergastolo. Alle dichiarazioni del Brusca e del Cancemi non può dunque attribuirsi alcuna valenza atta a porre in dubbio i dati probatori costituiti da dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili.

---

Accusa e difesa si sono soffermati a lungo ad esaminare, per quanto fosse consentito dagli atti dello stato d'animo del dr. Scopelliti nei giorni antecedenti l'assassinio, sostenendo il P.M. che il giudice era turbato e i difensori degli imputati che fosse sereno.

L'indagine non era fine a se stessa, tendendo nel primo caso a fornire ulteriori prove della presenza di una mafia cui era sottoposto il giudice prima di venire ucciso e nel secondo caso a provare il contrario.

In verità affermavano che negli ultimi tempi il magistrato fosse preoccupato sia il suo autista Cirulli che un suo conoscente romano Velardi Romano.

Conformi erano le dichiarazioni rese da Anna Maria Sgrò, coniuge separata dello Scopelliti, la quale riferiva che il marito, prima di partire per la Calabria le aveva detto che era pericoloso occuparsi del maxi-processo e due giorni prima di venire ucciso nel corso di una telefonata aveva testualmente affermato "ci sono cose grosse, grossissime; non c'entra la famiglia"

Luciana Canonaco, amica del giudice, testimoniava che già da giugno questi fosse preoccupato ritenendo che l'incarico del maxi-processo fosse pericoloso.

Analoghe preoccupazioni coglieva nello stesso mese di giugno Anna Rodinò Toscano cui Scopelliti confidava che era pericoloso occuparsi del maxi-processo poichè la sua eliminazione avrebbe consentito la scadenza dei termini massimi di custodia cautelare per gli imputati detenuti.

Antonietta Scopelliti incontrava il Giudice a Luglio a Roma e notava che era angosciato. Il 8/8/91 nel corso di una telefonata coglieva nella sua voce toni cupi di preoccupazione e chiedeva il motivo, ricevendo come risposta questa frase: "E' un'apocalisse".

Nella resa deposizione, Alessandra Simone dichiarava che il giorno dell'omicidio era a mare insieme al magistrato e lo vedeva trasalire alla vista di un guizzo d'acqua provocato da una busta di polvere che gli era caduta addosso. Parlandole del processo, anche a lei il giudice aveva detto che si poteva morire per causa sua.

Asseriva Angelo Calveri che il giorno prima del delitto si era trovato con la propria automobile accodato a quella del giudice. Improvvisamente questa cominciava a guidare in maniera del tutto incomprensibile, accelerando e rallentando quasi a volere verificare se fosse casualmente seguito.

Riprendeva a guidare correttamente solo quando si rendeva conto che era seguito da una macchina sconosciuta.

I testi escussi sono persone per bene, legate da vincoli di amicizia e rapporti di frequentazione con il giudice. Non può quindi essere posto in dubbio che fossero in grado di capire se l'uomo avesse preoccupazioni, così come non può essere posto in dubbio che il magistrato avesse confidato a Maria Sgrò, ad Anna Rodinò Toscano, a Luciana Canonaco ed ad Alessandra Simone che il giudice era preoccupato per il maxi-processo.

Le preoccupazioni erano cominciate a Roma nel corso del mese di giugno, venivano notate in altre città e diventavano serie in Calabria, tanto che il magistrato esternava segni di vera e propria paura, tra cui il minimo guizzo d'acqua, ravvisando pedinatori in ogni macchina che casualmente era accodato alla propria, comunicando alla moglie due giorni prima dell'omicidio che c'erano cose gravissime in corso. Il giorno prima, alla Scopelliti che dal tono cupo e strano della voce aveva capito che fosse successo qualcosa che "è un'apocalisse".

Può così ritenersi che il dott. Scopelliti fosse in preda a preoccupazioni a partire dal giugno del 1992 e fosse poi sprofondato in uno stato di paura due giorni prima della morte, per il maxi-processo. Scopelliti non aveva fatto mistero che potesse morire per quel processo, arrivando financo ad ipotizzare che la sua morte avrebbe potuto agevolare gli imputati detenuti in quanto avrebbe provocato la decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare.

Non può però sottacersi che il dr. Scopelliti avesse volontariamente offerto la propria disponibilità al S.E. il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ad avere delega per il maxiprocesso. Per questo non si può escludere che le sue preoccupazioni fossero generate dal tipo di processo di cui avrebbe

occuparsi giacchè non ne era stata investita d'autorità ma per sua libera scelta, comportamento legittimo ad escludere la sussistenza di timori o preoccupazioni.

Le preoccupazioni cominciavano subito dopo che il giudice otteneva la delega e cioè nel giugno. Atteso che il Pullarà nel giugno del '91 era nel carcere di Livorno con il Costa, la corrispondenza esistente tra i tempi in cui la mafia si interessava fattivamente di Scopelliti e l'insorgere e l'aggravarsi nel giudice di turbamenti che in luglio alla signora Antonietta Scopelliti sembravano angosce ed in agosto in Calabria davano luogo a manifestazioni di paura, dimostrano che la mafia non riusciva a realizzare qualche cosa che aveva trasformato l'entusiasmo verso il processo in timore e preoccupazione.

Era accaduto che Giuseppe Piromalli, dopo aver accettato, per quanto già esposto, l'incarico di giudice di Pace della Corte Nostra, aveva cominciato a tessere le sue trame ed era riuscito a contattare il magistrato.

La Corte esclude che al dott. Scopelliti siano state fatte profferte di denaro e siano state fatte minacce giacchè avendo sempre esercitato le sue funzioni in uffici della Procura della Repubblica e in quanto magistrato avrebbe sorvolato su gesti del genere, specie in considerazione della pericolosissima parte del processo che provenivano, ma avrebbe immediatamente denunciato i fatti agli organi competenti ed avrebbe adottato adeguate misure di protezione.

Al dr. Scopelliti pervennero anche per il maxi-processo, le solite pressioni e le solite raccomandazioni che solitamente gli pervenivano e che tanto lo sfibravano e che sicuramente aveva respinto come non potendo capire l'esito negativo dell'intervento di Giuseppe Piromalli.

Si spiega in questo modo la mancanza di denunce e di richieste di tutela, l'assenza di allarmismi e il mantenimento di tutte le abitudini di vita del magistrato, giustificando le raccomandazioni e pressioni in favore di cosa nostra una certa preoccupazione ma non l'adozione di rigorose norme protettive e tassative regole di prudenza. In fin dei conti si trattava di mere raccomandazioni, alcune delle quali gli avevano ripetutamente fatto dire di non poterne più. (v. teste Cirulli).

Riferiva Costa e altri Collaboratori che era stato fatto di tutto per convincere il giudice. Per il giudice è lecito dedurre che reiterati fossero stati i tentativi di persuaderlo, e che, parallelamente al ripetere raccomandazioni e pressioni che gli venivano fatte ed allo spessore di chi si presentava, aumentassero le sue preoccupazioni sino a fargli dire alla moglie che "sono successe cose terribilissime" ed all'amica Antonietta Scopelliti che "è un apocalisse".

Con l'amica, il magistrato parlava la sera prima dell'omicidio ma nonostante l'apocalisse cui fatto riferimento, non cambiava abitudini: l'indomani si recava regolarmente a mare, faceva i bagni con Alessandra Simone, si intratteneva a discutere ed a scherzare con Santoro Giovanni ed un altro sino alle ore 14,45 (ud.9/7/94 proc. 8/94) ed al solito orario usciva dallo stabilimento balneare per tornare a casa, andando incontro alla morte. E' dunque di solare evidenza che Scopelliti non aveva nel cuor suo alcun motivo per ritenere che sarebbe stato ucciso, inconciliabile essendo un timoroso di un genere con un comportamento del tutto normale ed abitudinario e con la mancata adozione di quella regola di prudenza.

Devesi quindi concludere che l'emissario e gli emissari di Giuseppe Piromalli, si fossero limitati a rivolgere al magistrato preghiere e raccomandazioni a favore degli imputati del processo di Palermo e mai lo avessero minacciato o avessero tentato di corromperlo.

Pertanto il comportamento del magistrato nei tempi successivi al conferimento della delega al maxiprocesso e negli ultimi tempi di vita, comprova sufficientemente che gli emissari di Costa non erano riusciti a raggiungerlo ma non appare, come eccepito dalla difesa, del tutto incongruente e il comportamento di un uomo cui la malavita aveva fatto pervenire delle raccomandazioni e il comportamento di un uomo che temeva di venire ucciso da un momento all'altro.

Gli emissari che contattavano il giudice sono rimasti ignoti ma ciò non comprova che l'approccio ci fosse stato e che non costituisse l'esecuzione di un mandato, proveniente da ambienti mafiosi e dalla parte di soggetti affiliati o comunque collegati agli stessi ambienti.

---

Relativamente alla chiamata di correo fatta dal Costa, sono stati esaminati in sede dibattimentale i testimoni di riferimento Pullarà e Tagliavia. Entrambi hanno smentito le affermazioni del collaboratore. Ma nessuno dei due appare determinante.

Il Pullarà è un ergastolano, condannato nel maxiprocesso di Palermo. Viene indicato come reggente del mandamento di S.Maria del Gesù e, pertanto, la sua credibilità, apparendo compromessa dalla sua propensione all'omertà dei membri di Cosa Nostra, va giudicata di grado minimo. Conseguentemente le sue dichiarazioni, volte a screditare l'attendibilità del Costa, che con parole di scherno è i

come un soggetto incapace di risolvere le proprie questioni personali avendo riportato condanne detentive, devono essere dichiarate ininfluenti.

Asserisce in proposito la Suprema Corte che in tema di valutazione della prova il codice non che qualora il teste di riferimento, chiamato a deporre, affermi la non veridicità di quanto dichiarato dal teste, il giudice possa valutare le due deposizioni e ritenere attendibile la dichiarazione del teste anziché quella della persona a cui è stato fatto riferimento (Cass. Sez.I<sup>a</sup> 28.2.97 n.4473). Effettuando la valutazione suddetta, emerge chiaro che l'attendibilità del narrato del Costa, corroborata da molteplici elementi di riscontro, non possa essere posta in dubbio dalle mere parole del Pulli, essendo finalizzate ad occultare le responsabilità penali proprie e del gruppo mafioso di appartenenza, non possono considerarsi disinteressate ed intrinsecamente attendibili.

Il Tagliavia, latitante all'epoca dell'omicidio e già detenuto all'Asinara, chiamato a deporre a difesa, ha reiteratamente affermato di non conoscere il Costa, così conclamando circostanze irrilevanti giacché il propalante non aveva mai affermato di conoscerlo o di averlo incontrato sebbene che, del Lucchese, fosse stato inviato da Cosa nostra in Calabria.

---

Le conclusioni tratte dal collegio, presuppongono solidi e sicuri legami tra cosa nostra e il gruppo 'ndrangheta.

Relativamente ai rapporti con Giuseppe Piromalli si è già detto.

Relativamente ai rapporti con il gruppo De Stefano-Tegano ne parlavano Marchese, Marino M... Leonardo Messina e Giovanni Riggio. Precisava quest'ultimo che tra la cosca De Stefano - Tegano e il gruppo mafioso facente capo al catanese Nitto Santapaola c'erano rapporti solidi che i collaboratori volevano mantenere riservati e puntualizzava che su incarico dei Tegano che avevano ricevuto a richiesta da parte di Nitto Santapaola, aveva assassinato un certo Sottile. Per questo fatto di come evincesi dalla documentazione prodotta dal P.M., il G.I.P. del Tribunale di Reggio Cal. rinviò a giudizio sia il Santapaola che i fratelli Tegano che dalla Corte d'Assise di Reggio Cal. vennero riconosciuti colpevoli e condannati alla pena dell'ergastolo.

Pertanto, attesa la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, può ritenersi che anche tra il gruppo De Stefano - Tegano e la mafia siciliana ci fossero ottimi rapporti, cementati anche da omicidi

come appare documentato dalla già emessa sentenza di condanna per l'omicidio del Sottile a ca. Santapaola e del Tegano.

E' questo un elemento ulteriore che non serve a provare quanto già è stato provato e cioè che l'omicidio fu eseguito dalla cosca De Stefano - Tegano su mandato di Cosa nostra bensì a confermare l'esistenza di solidi rapporti tra i due gruppi mafiosi che il conferimento e l'esecuzione del mandato di morte già consentivano di ritenere provati.

### **La responsabilità della Commissione provinciale di Palermo**

Benchè la Commissione provinciale sia l'organo di vertice della mafia della provincia di Palermo non può certo automaticamente esserle attribuita la responsabilità di ogni fatto di sangue inquadrabile astrattamente tra gli interessi generali di Cosa nostra. A giudizio della Corte è necessario che il singolo delitto sia riferibile a deliberazione autorizzativa della commissione.

Nel caso di specie la deliberazione autorizzativa precedette sicuramente l'omicidio.

Concordano i pentiti nell'affermare che spasmodico fosse l'interesse dei vertici di Cosa Nostra alla morte del maxiprocesso.

E' emerso che un capo mandamento detenuto avesse contattato in nome e per conto di Cosa Nostra il dr. Costa per farsi indicare, il modo di mettersi in contatto con Giuseppe Piromalli al fine di "avvicinare" il giudice.

E' emerso altresì che il capo mandamento Gambino ed il capo mandamento Lucchese comunicavano ad altri che "loro" cioè tutta l'organizzazione mafiosa e perciò la Commissione che esercitava funzioni decisionali per tutti gli affari di interesse generale, avevano provveduto a far eliminare, tra gli altri "amici" calabresi lo scomodo magistrato. Può quindi ritenersi che il fatto di sangue sia stato deciso dal predetto organismo.

Convergente è sul punto l'univoca ed esclusiva causale accertata che consente di considerare il fatto di sangue come mezzo atto a realizzare un interesse strategico di tutta l'organizzazione mafiosa, riconducibile alle funzioni tutorie dell'organo di vertice. Pertanto, valutando congiuntamente tutti gli elementi e gli indizi emersi nel corso del dibattimento la responsabilità penale della commissione per l'omicidio del dr. Scopelliti, può ritenersi sussistente.

### **La responsabilità dei componenti della Commissione**

Occorre ora stabilire se i componenti della commissione, in quanto tali, possano o meno essere responsabili del delitto. A giudizio di questo Collegio, tutti sono chiamati a risponderne a tutto concorso morale, ai sensi dell'art. 110 c.p.

Ed infatti il concorso morale, così come è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, è ravvisato in qualsiasi contributo alla realizzazione dell'evento che si inserisca quale concausa efficiente nel meccanismo causale che provoca la commissione del reato e sia supportato, sotto il profilo soggettivo, dalla coscienza e volontà del suo collegamento finalistico alla realizzazione del fatto illecito.

Tale contributo si atteggia nelle diverse forme della determinazione, dell'istigazione, del rafforzamento delle volontà del terzo diretta alla commissione del reato.

Nel caso di specie, è indubbio che l'omicidio del giudice Scopelliti fosse stato discusso ed approvato dalla Commissione, i cui membri erano consapevoli del ruolo che rivestivano all'interno di quest'organo e del fatto che l'omicidio non sarebbe stato eseguito senza l'autorizzazione del proprio organo. Pertanto l'assenso prestato dai capi mandamento al delitto costituiva un'adesione alla proposta di effettuare l'omicidio posta in discussione ed in quanto tale partecipa come concausa efficiente alla realizzazione dell'evento giacchè, oltre a rafforzare il proposito criminoso lo rende attuabile. I pentiti infatti dichiaravano che le decisioni prese dalla Commissione, ancorchè a maggioranza, erano vincolanti per tutti. Non è poi nemmeno ipotizzabile che il delitto possa essere stato deciso senza l'assenso dell'organo di vertice. E' infatti assurdo ipotizzare che un consesso di tal genere, preparato in una rigida struttura piramidale di potere e legato ad un rigoroso controllo del territorio, con l'attuazione di autonome iniziative con il rischio di fratture interne o di conquiste di autonomi spazi che avviate inevitabilmente condotto in breve tempo alla sua stessa autodistruzione. Ma non risultano che l'omicidio del giudice Scopelliti avesse provocato fratture o dissidi all'interno dello schieramento mafioso palermitano, può alla stregua degli argomenti di carattere logico esposti, basati su non comune esperienza, ragionevolmente ritenersi che il deliberato omicidiario fosse stato adottato dalla commissione.

Non può però sottacersi quanto riferito dal propalante Cancemi sulle modalità con cui si formò la volontà della Commissione: Riina pigliava la parola e nessuno si opponeva.

A giudizio della Corte anche questo atteggiamento è atto a rafforzare il proposito delittuoso, assunto da soggetti che avevano il potere di impedirne l'attuazione.

La Commissione di Palermo era stata costituita per impedire iniziative individuali su questioni che riguardavano l'intera organizzazione criminosa. Pertanto, quando ad una questione sottoposta all'esame non veniva fatta da parte di alcuno obiezione di sorta era chiaro che nessuno intendeva impedirgliela e che tutti l'approvassero. Le mancate espressioni di dissenso devono quindi essere attribuite ad una generale e sostanziale condivisione delle scelte del Riina atteso che, per come specificato dai pentiti esaminati, costui, dopo aver eliminato i vecchi boss che componevano prima della guerra la mafia la Commissione, li aveva sostituiti, all'interno di questo consesso, con uomini a lui legati da solidi vincoli di malaffare.

Per quanto concerne infine la rilevanza giuridica da attribuire al dissenso dai componenti la commissione eventualmente espresso relativamente a questioni approvate a maggioranza, osserva la Corte che è contegno inidoneo a costituire scriminante in quanto era regola che il dissenziente accettava e si uniformasse alla volontà della maggioranza, essendo la volontà della commissione la volontà di tutti e non della maggioranza. Orbene accettando tale regola, il dissenziente sostanzialmente acconsentiva al reato e vi concorreva moralmente.

A diverse conclusioni si potrebbe pervenire sole se al dissenso fossero conseguite le dimissioni dalla carica di capo mandamento o il ripudio e l'allontanamento volontario dall'organizzazione criminosa comportamenti che avrebbero dimostrato la sussistenza di una volontà di non soggiacere al delitto della commissione e di non acconsentire al delitto.

Ma non c'è prova in atti di dimissioni di tal genere. Conseguentemente deve ritenersi accertato che nessuno dei capi mandamento imputati in questo processo si fossero opposti all'omicidio del giudice Scopelliti.

Pertanto, il consenso della commissione, in qualsiasi forma concesso, contenendo i necessari elementi del contributo causale all'iniziativa del capo-mandamento o del capo della commissione propalato rispetto all'evento di reato prospettato e del dolo, rientra fra gli atti più gravi del concorso morale.

### La Commissione regionale

Secondo il narrato dei collaboratori è un organo composto da tutti i capi delle singole commissioni provinciali di cosa nostra.

Dichiarava Leonardo Messina che la commissione regionale era composta dai rappresentanti delle provincie di Palermo, Caltanissetta, Enna, Catania ed Agrigento che gestivano tutte le mafie.

Il Capo era stato Michele Greco. Dopo il suo arresto avvenuto nel 1986 gli subentrava Salvatore Cancemi che rappresentava tutta la Sicilia.

Asseriva Cancemi Salvatore che i capi mandamento costituivano la commissione regionale che aveva competenza per decidere su omicidi particolarmente importanti.

Riina riuniva la commissione provinciale. Poi si “spostava” e riuniva quella regionale. Ganci Riina gli diceva che “Zu’ Totò riuniva tutta la regione. A queste riunioni andava solo Riina.

Contorno Salvatore dichiarava che in cosa nostra c’era una commissione regionale che decideva su attentati ed omicidi a personaggi importanti o poliziotti. Vi erano rappresentate tutte le provincie.

Di Matteo Mario Santo assumeva che la commissione interprovinciale non aveva competenza per decidere su singoli fatti ma era un organismo di collegamento che consentiva ai personaggi importanti di essere al corrente di tutto quanto accadeva nelle altre provincie.

Calderone Antonino rivelava che la commissione regionale era stata istituita nel 1975 ad iniziativa del proprio fratello Calderone Giuseppe.

Detta commissione aveva il compito di coordinare l’attività mafiosa di tutta la Sicilia. Egli partecipando avendo titolo per partecipare alle riunioni, vi accompagnava il fratello.

Questo organismo entrava in crisi dopo l’omicidio del Col. dei C.C. Russo, eseguito all’insaputa della commissione regionale. Prima funzionava regolarmente. Dopo cominciarono i diverbi ed i disaccordi.

Brusca Giovanni testimoniava di sapere che esisteva una commissione regionale composta da Salvatore Riina, Benedetto Santapaola e Francesco Messina Denaro. Detta commissione esisteva e funzionava, seconda la sua esperienza e cioè dal 1989 in poi e secondo ciò che sapeva da quando era entrato a far parte nel 1981 di cosa nostra.

Ora nel mentre Leonardo Messina, Cancemi Salvatore e Contorno Salvatore affermano l’esistenza della commissione regionale cui attribuiscono la competenza di decidere su omicidi particolarmente importanti, Di Matteo Mario Santo dichiara che fosse un organismo di collegamento predisposto

scambio di informazioni tra i maggiorenti della mafia, Calderone Antonio che fosse entrata dopo l'omicidio del Col. dei C.C. Russo a partire dal quale erano cominciati diverbi e disprezzi. Brusca Giovanni che esisteva ma non funzionava.

Le dichiarazioni dei propalanti sono insanabilmente contrastanti sia in ordine alla competenza del predetto organismo, sia in ordine alla sua effettiva operatività, che il Calderone pone in stato di non conoscenza il Brusca esclude dal 1989 in poi, secondo la propria esperienza.

Il contrasto esistente legittima il dubbio sulla effettiva operatività di questa seconda commissione. Elemento alcuno è stato infatti acquisito al processo atto ad indurre a recepire l'una o l'altra versione dei fatti fornita dai propalanti. Sono emersi invece elementi che rafforzano le esternate perplessità. E' infatti singolare che nessuno degli altri collaboratori esaminati, nonostante la lunga militanza in "Cosa nostra", sia stato in grado di dire alcunché sulla commissione regionale, così come è singolare che detto organismo venissero attribuite le stesse competenze della commissione provinciale, di Guadagnuolo. Non si è in grado di stabilire se gli omicidi eccellenti dovessero essere autorizzati dal primo o dal secondo organo. Pertanto la situazione di incertezza che emerge dagli atti sull'attività espletabile dalla commissione regionale di Cosa nostra non legittima a ritenere che detto organo possa aver deliberato in merito all'omicidio del dr Scopelliti.

---

### Le singole posizioni degli imputati

Alcuni degli imputati sono stati dai propalanti indicati come membri della commissione provinciale di Palermo mentre altri sono stati indicati come componenti della commissione regionale.

In particolare, **Provenzano Bernardo** è indicato:

- 1) da Cancemi Salvatore, come capo del mandamento di Corleone unitamente a Salvatore Riina;
- 2) da Marchese Giuseppe, come sostituto di Salvatore Riina nel mandamento di Corleone;
- 3) da Mutolo Gaspare, come capo del mandamento di Corleone unitamente a Riina Salvatore;
- 4) da Contorno Salvatore, come capo del mandamento di Corleone unitamente a Riina Salvatore;
- 5) da Brusca Giovanni, come sottocapo di Corleone e successivamente reggente dopo l'arresto di Riina;

Discende da ciò che il mandamento di Corleone fosse congiuntamente diretto dall'imputato Salvatore Riina. Pertanto è fuori dubbio che tutte le decisioni relative al mandamento o devolte alla commissione provinciale di cosa nostra fossero dai predetti concordate.

**Graviano Giuseppe** è indicato:

- 1) da Cancemi Salvatore, come capo del mandamento di Brancaccio unitamente al fratello Filippo;
- 2) da Marchese Giuseppe come capo del mandamento di Ciaculli dopo l'arresto di Luigi Giuseppe;
- 3) da Mutolo Gaspare come capo del mandamento di Ciaculli;
- 4) da Brusca Giovanni come capo del mandamento di Brancaccio;

Benchè sia stato indicato capo di due distinti mandamenti, il fatto non può considerarsi contraddittorio, avendo i propalanti precisato che il mandamento di Ciaculli fosse stato da Salvatore Riina unificato con quello di Brancaccio.

**Graviano Filippo** è indicato:

- 1) da Cancemi Salvatore come capo del mandamento di Brancaccio unitamente al fratello Giuseppe.
- 2) da Marchese Giuseppe come capo del mandamento di Brancaccio unitamente al fratello Giovanni che gli veniva affiancato, dopo essere uscito dal carcere, in quanto ritenuto più abile.
- 3) da Drago Giovanni come dirigente del mandamento di Ciaculli, dopo che veniva arrestato il mandamento Lucchese.
- 4) Di Matteo Mario Santo come capo mandamento di Ciaculli.

**Gangi Raffaele** è indicato:

- 1) da Cancemi Salvatore come capo mandamento del Noce;
- 2) da Di Maggio Baldassarre come capo del mandamento del Noce;
- 3) Da Brusca Giovanni come capo del mandamento del Noce.

**Spera Benedetto** è indicato:

- 1) da Cancemi Salvatore come capo del mandamento di Belmonte Mezzagno;
- 2) da Labarbera Gioacchino come capo del mandamento di Belmonte Mezzagno;
- 3) da Brusca Giovanni come capo del mandamento di Belmonte Mezzagno a partire dal 1991 fino alla morte di Pietro Aiello;

**Farinella Giuseppe** è indicato:

- 1) da Cancemi Salvatore come capo del mandamento di Gangi;
- 2) da Di Maggio Baldassarre come capo del mandamento di Gangi;
- 3) da Contorno Salvatore come capo del mandamento di Gangi;
- 4) da Di Matteo Mario Santo come capo del mandamento di Gangi.

**Giuffrè Antonino** è indicato:

- 1) da Cancemi Salvatore come capo del mandamento di Caccamo;
- 2) da Di Maggio Baldassarre come capo del mandamento di Caccamo;
- 3) da Brusca Giovanni come capo del mandamento di Caccamo, dopo la morte di Francesco Belmonte Mezzagno ma componente della commissione sin dal 1991.

Devesi quindi ritenere che Provenzano Bernardo, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, Raffaele, Farinella Giuseppe, e Giuffrè Antonino, in quanto componenti della commissione provinciale di Palermo che autorizzava l'assassinio del giudice Scopelliti, siano colpevoli dei reati ascritti in epigrafe.

A diverse conclusioni si è indotti a pervenire relativamente all'imputato Spera Benedetto. È indicato da Cancemi Salvatore, Labarbera Gioacchino e Brusca Giovanni come capo mandamento di Belmonte Mezzagno ma precisava Brusca che avesse assunto tale carica a partire dal 1992, dopo la morte di Pietro Aiello, che l'aveva preceduto nella carica. Pertanto, essendosi le condotte conseguiva l'omicidio del dr. Scopelliti esaurite il 9/8/91, nessun addebito può essere fatto all'imputato non essendo stato acquisito in atti elemento alcuno che induca a ritenere che Spera Benedetto ricoperto la carica di capo mandamento di Belmonte Mezzagno in epoca antecedente e non succeduto all'omicidio come è stato affermato dal propalante.

Conseguentemente Spera Benedetto va prosciolto dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. Ad identiche conclusioni si è indotti a pervenire relativamente agli imputati Agate Mariano, e Mezzagno Giuseppe, tratti a giudizio in qualità di componenti della commissione regionale; in quanto le argomentazioni in precedenza svolte non risultano acquisiti al processo sufficienti elementi da consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che detto organismo abbia detto fatto l'omicidio Scopelliti. Parimenti incerto è che Agate Mariano fosse il responsabile di Trapani, la cui qualifica gli veniva infatti riconosciuta da Messina Leonardo e Contorno Salvatore, mentre

pentiti lo qualificavano come rappresentante di Mazzara del Vallo o di Marsala ed appartenente alla commissione di Trapani il cui rappresentante era però Francesco Messina Denaro.

Pertanto i due imputati dovranno essere prosciolti dai reati loro ascritti in epigrafe, per non aver commesso il fatto.

Anche Santapaola Benedetto veniva dai propalanti indicato come capo del mandamento mafioso della provincia di Catania e rappresentante provinciale di Catania nella commissione regionale.

Siffatti elementi, già giudicati inconcludenti, non costituiscono prova di reità e pertanto non legittimano a ritenere che l'imputato abbia, in qualità di componente della commissione regionale, concorso nel reato.

Resta però provata la sua qualifica di capo mafia della provincia di Catania.

Marchese Giuseppe diceva che fosse alleato dei Corleonesi, cioè di Salvatore Riina e della sua "famiglia" mafiosa, e che intrattenesse rapporti con gli appartenenti a cosa nostra di Palermo. Le dichiarazioni trovano riscontro proprio nel maxiprocesso di cui ci si è ripetutamente occupati stante il fatto che il Santapaola vi è imputato unitamente a Riina ed ai Palermitani e vi ha riportato condanna all'ergastolo.

Dichiarava Riggio Giovanni, di aver saputo da Giacomo Latella, capo della famiglia mafiosa di Sciacca, che Santapaola aveva trasmesso il mandato da parte dei siciliani ad uccidere il dott. Sciacca ai fratelli Giovanni e Pasquale Tegano, capi del clan De Stefano-Tegano, che l'avevano eseguito servendosi di un gruppo di fuoco.

Per quanto già detto, Santapaola aveva un solido rapporto con i fratelli Tegano che su suo mandato avevano fatto assassinare dal Riggio Giovanni, tal Sottile.

L'imputato era quindi l'uomo ideale a trasmettere il mandato dei palermitani, essendo solidamente legato sia a costoro che al clan della 'ndrangheta..

Pertanto, il narrato del Riggio appare ancorato a solidi riscontri di carattere logico, in riferimento a Santapaola, il cui spessore è aumentato dall'interesse che lo stesso Santapaola, in qualità di coimputato dei palermitani nel maxiprocesso, aveva in un esito positivo della vicenda giudiziaria.

Ulteriori riscontri di carattere oggettivo valorizzano i detti del propalante, essendo risultato dalla ricostruzione delle fasi dell'omicidio in precedenza effettuata, che il giudice fosse ucciso da un gruppo di fuoco, dipendente dal clan De Stefano-Tegano.

Di contro, è da escludere che il Santapaola avesse preso la cennata iniziativa a titolo personale o avesse parlato arbitrariamente ai calabresi a nome “dei siciliani” cioè di cosa nostra.

Come già detto, comportamenti siffatti, su un argomento di vitale importanza per la malavita calabrese, avrebbe prodotto reazioni ed incrinature nel fronte mafioso.

Ma nulla del genere risulta sia accaduto dopo il fatto di sangue. Pertanto è insussistente l'ipotesi di eventuali reazioni.

E' invece da ritenere che gli alleati corleonesi ed i palermitani con cui il Santapaola aveva rapporti, per la considerazione della sua notevole caratura mafiosa, lo avessero informato, essendo anch'egli in quanto persona interessato al processo e, quando veniva deciso di commettere l'omicidio egli si fosse rifiutato di contattare gli “amici” calabresi Tegano che, essendo da anni impegnati in un cruento scacco alla mafia, non avrebbero avuto difficoltà ad eseguire tempestivamente il delitto, così come effettivamente facevano, atteso che non par dubbio al collegio, alla stregua delle considerazioni in precedenza fatte, che l'esecuzione dell'omicidio venisse effettuata dal clan De Stefano-Tegano.

E' perciò indubbia la penale responsabilità del Santapaola che deve essere considerato colpevole, anche a titolo di concorso morale, sibi bene a titolo di concorso, avendo con la censurata condotta, contribuito, nella trasmissione ai calabresi del mandato ad uccidere dei palermitani, reso possibile la realizzazione dell'evento.

Non giova ad indurre in contrario avviso il testimoniale escusso su iniziativa della difesa. E' vero che tutti i testi abbiano affermato che il Santapaola fosse contrario a far uccidere a Catania magistrati o persone appartenenti alla forze dell'ordine, ma è altrettanto vero che le altre testimonianze siano irrilevanti, giacché non appaiono atte a dimostrare che l'imputato si fosse opposto alle decisioni della commissione provinciale di Palermo o avesse scrupoli o tentennamenti per far consumare di esponenti dello Stato consumati fuori Catania. Devesi quindi concludere che Santapaola Bernardo sia colpevole dei reati ascrittigli.

---

Alla stregua delle esposte argomentazioni Provenzano Bernardo, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, Gangi Raffalele, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino e Santapaola Benedetto

dichiarato colpevoli dei reati loro ascritti in epigrafe, riuniti sotto il vincolo della continuazione e condannati alla pena edittale dell'ergastolo (p.b. ergastolo + 1/3 art. 81 c.p.).

Non è possibile applicare, al caso di specie le attenuanti generiche, trattandosi di fatto criminoso di altissima carica antisociale frutto di un'ottica mafiosa, irreversibilmente in antitesi con le regole e i principi su cui si basa l'ordinamento sociale.

Ed infatti è stato ucciso un magistrato perché, richiesto di venir meno ai propri doveri e di trarre dalla propria giurisdizione, aveva respinto tali pretese. L'omicidio non è stato una vendetta o una ritorsione ma un tentativo di eliminare un ostacolo alla programmata vanificazione delle pretese punitive dell'ordinamento. Pertanto, non pare possibile graduare la pena edittale con l'applicazione delle attenuanti generiche. Come per legge, gli imputati vanno altresì condannati al pagamento delle spese processuali, alla custodia cautelare, nonché alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della pubblicazione della sentenza per estratto negli albi dei tribunali interessati e nel quotidiano "Gazzetta del Sud".

Vanno altresì condannati al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle costituite parti civili, come da dispositivo.

Spera Benedetto, Agate Mariano e Madonia Giuseppe vanno invece assolti per non aver commesso il fatto ed immediatamente escarcerati se non detenuti per altra causa.

**P. Q. M.**

visti gli articoli 533 -535 c.p.p. - 71 - 72 c.p.

**DICHIARA**

Provenzano Bernardo, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Giuffrè Francesco A., Santapaola Benedetto colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe sotto il vincolo della continuazione e li condanna ognuno alla pena dell'ergastolo e, in sostituzione, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

**DICHIARA**

gli imputati predetti interdetti in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale.

**ORDINA**

la pubblicazione della sentenza, per estratto, nell'albo del Comune di Reggio Calabria, del Comune di Villa S.Giovanni e del Comune di residenza di ciascuno degli imputati, e mediante pubblicazione una volta, sul quotidiano "Gazzetta del Sud".

CONDANNA

gli imputati predetti, in solido, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili Scapellato Francesco, Scopelliti Rosa, Greco Annamaria, Sgrò Annamaria, nella qualità di esercente la professione sulla minore Scopelliti Rosanna, e del Ministero di Grazia e Giustizia, danno da liquidarsi in sede, nonchè al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in favore di Scopelliti Francesco, Scopelliti Rosa e Greco Annamaria complessive L. 9.610.000 ciascuno, di cui L.5.000.000 per onorario; in complessive L. 5.060.000 di cui L. 5.000.000 per onorario, in favore di Sgrò Annamaria nella detta qualità, e in L.5.000.000 per onorario in favore del Ministero di Grazia e Giustizia.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

ASSOLVE

Sfera Benedetto, Agate Mariano e Madonia Giuseppe dai reati loro rispettivamente ascritti per non commesso il fatto e ne ordina la scarcerazione, se non detenuti per altra causa.

Reggio Calabria 18.12.1998

Il Presidente estensore

Dr. Pasquale Ippolito